

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 373° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	16
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	29
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	45
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	52
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	62
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	87
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	92
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	95
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	107
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	113

### Commissioni riunite

5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro) .....	<i>Pag.</i>	6
--	-------------	---

### Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario .....	<i>Pag.</i>	119
-----------------------------	-------------	-----

### Giunte

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	126
Elezioni e immunità parlamentari .....	»	4
Regolamento .....	»	3

### Organismi bicamerali

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	131
Riforma amministrativa .....	»	136

### Sottocommissioni permanenti

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	<i>Pag.</i>	159
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri .....	»	160

---

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

20ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MANCINO

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

(A008 000, C20ª, 0009ª)

Il PRESIDENTE ricorda che alle ore 19 dello scorso 22 ottobre è scaduto il termine, più volte prorogato, per la presentazione di emendamenti alle bozze di modifica regolamentare elaborate dalla Presidenza. Sono pervenuti emendamenti da parte dei senatori Folloni, Smuraglia, Elia, Vegas, Centaro, Cusimano e Preioni.

Sulle modalità per il prosieguo dell'esame delle ipotesi di riforma si apre un dibattito, nel quale intervengono i senatori PREIONI, SALVI, ELIA, CUSIMANO, VEGAS, CENTARO e D'ONOFRIO.

Il PRESIDENTE prende quindi atto dell'orientamento largamente maggioritario emerso in seno alla Giunta nel senso di conferire al senatore Smuraglia l'incarico di formulare un testo base, che tenga anche conto delle iniziative di modifica regolamentare formalmente depositate nella legislatura in corso. Il senatore Smuraglia lavorerà in stretto raccordo con il senatore D'Onofrio e avrà contatti informali con gli altri componenti della Giunta, in vista della redazione di un articolato da sottoporre in tempi brevi alla valutazione del *plenum*.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra data.

*La seduta termina alle ore 13.*

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

147<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

***Esame della richiesta avanzata dal senatore Renato Meduri, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Reggio Calabria***

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0081<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE ricorda che, in data 8 ottobre 1998, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Meduri ha comunicato di aver ricevuto una citazione a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Reggio Calabria in relazione a fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente fa presente che il senatore Meduri è stato citato in giudizio dal signor Lamberti Castronuovo, a causa della pubblicazione di un articolo, apparso sul quotidiano « Il Domani» del 28 marzo 1998, che ha riportato integralmente il testo di una interrogazione parlamentare presentata dal senatore Meduri il 25 marzo 1998. Tale interrogazione, indirizzata ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, ha ad oggetto la posizione del signor Lamberti Castronuovo, accusato da un pentito di collusioni con organizzazioni criminali presenti in Calabria.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Renato MEDURI, che deposita alcuni documenti.

Gli rivolgono domande i senatori VALENTINO ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Meduri, si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori GRECO, VALENTINO, FASSONE, RUSSO, SILIQUINI ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi, all'unanimità, di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Greco è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE****5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)****11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
SMURAGLIA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3593) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 novembre 1998.

Il senatore MONTAGNINO, relatore per l'11<sup>a</sup> Commissione permanente, rileva preliminarmente come i risultati conseguiti nel risanamento finanziario nel corso degli ultimi anni pongano il Governo nella condizione di puntare con decisione ad una ripresa della crescita economica e dell'occupazione.

A tal fine, è necessaria un'equilibrata combinazione degli strumenti di promozione dello sviluppo – e in primo luogo degli investimenti pubblici e degli incentivi alla produzione – e delle politiche del lavoro, il cui ruolo è essenziale per orientare il flusso degli investimenti in direzione delle aree più deboli del paese.

L'esperienza maturata nel corso degli ultimi anni ha mostrato il carattere strategico della scelta per la programmazione negoziata, segnalando nel contempo l'esigenza di più efficaci strumentazioni nell'ambito

delle politiche attive del lavoro. Al riguardo, appare necessario perseguire un maggiore equilibrio fra le misure che si risolvono in un effettivo sostegno alla creazione di nuova occupazione regolare, quelle rivolte alla regolarizzazione del lavoro nero e le altre misure di protezione sociale.

Passa quindi ad illustrare il contenuto del disegno di legge, nelle parti che più specificamente attengono alla competenza della Commissione lavoro, e cioè i capi II e III, riguardanti, rispettivamente, gli interventi in materia di occupazione e previdenza e quelli in materia di trattamento di fine rapporto.

Si sofferma in primo luogo sul comma 1 dell'articolo 18, recante delega al Governo ad emanare entro il 31 dicembre 1999 uno o più decreti legislativi per ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali.

La revisione di attuali meccanismi dovrà essere realizzata sulla base del confronto con le parti sociali, e nel rispetto degli indirizzi dell'Unione Europea, fatte salve le competenze definite dal decreto legislativo n. 469 del 1997, concernente il conferimento alle Regioni ed agli enti locali delle funzioni relative al collocamento e alle politiche attive del lavoro.

Al riguardo, l'indicazione dei principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà uniformarsi nell'esercizio della delega appare idonea a promuovere una maggiore funzionalità e coerenza delle politiche del lavoro, anche alla stregua dell'evoluzione del mondo della produzione registratasi negli ultimi anni.

Per quanto riguarda gli incentivi all'occupazione, l'obiettivo è quello di superare una situazione caratterizzata dalla frammentarietà e dalla sovrapposizione di interventi statali e regionali, così da pervenire ad un sistema modulare e coordinato di incentivi, capace di corrispondere efficacemente alla diversità delle condizioni presenti sul territorio.

Per quanto riguarda la delega relativa alla ridefinizione degli strumenti di sostegno al reddito, si tratta, conformemente alla indicazioni del DPEF, di incrementarne l'efficacia ai fini del reinserimento dei lavoratori nel circuito produttivo e di ampliarne l'ambito applicativo ai settori attualmente sforniti di tutela, che assorbono oltre il 65 per cento della forza lavoro complessiva; occorre inoltre contenere per quanto possibile la durata del periodo di inattività, attraverso meccanismi che incentivino la mobilità dei lavoratori.

A beneficiare dell'ampliamento dell'ambito di applicazione degli strumenti di sostegno al reddito saranno principalmente il mondo delle piccole imprese, il settore dell'artigianato e quello delle imprese sociali.

Per quanto riguarda la riforma del trattamento di mobilità e dei diversi trattamenti di disoccupazione, occorre prevedere efficaci forme di raccordo rispetto ai percorsi di formazione, riqualificazione e reimpiego dei lavoratori. È necessario inoltre precisare che, una volta esauriti i periodi di erogazione del trattamento di mobilità e disoccupazione, ove non intervenga il reimpiego, i residui trattamenti erogabili rientrano nell'ambito dell'assistenza.

Il comma 2 dell'articolo 18 delega il Governo ad emanare, entro la stessa scadenza del 31 dicembre 1999, disposizioni integrative ed modificative di quelle contenute nel decreto legislativo n. 468 del 1997, relativo ai lavori socialmente utili. Tali disposizioni dovranno in particolare perseguire l'adeguamento della normativa al nuovo assetto istituzionale definito dal decreto legislativo n. 469 del 1997, che ha disciplinato il conferimento alla Regioni e agli enti locali di funzioni relative al collocamento ed alle politiche attive del lavoro. Occorrerà inoltre provvedere ad una ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regionale intervenuta in materia di lavori socialmente utili.

I commi 3 e 4 dell'articolo 18 si riferiscono alle modalità di acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari in ordine agli schemi di decreti legislativi di cui ai due commi precedenti e all'introduzione da parte del Governo di disposizioni modificative e correttive dei decreti delegati.

Il comma 5 prevede che nelle Regioni nelle quali non siano stati ricollocati o prepensionati almeno il 30 per cento dei soggetti impegnati nell'ambito dei lavori socialmente utili possano essere approvati, fino al 31 dicembre 1999, solo progetti di lavori socialmente utili destinati ai medesimi soggetti.

Il comma 6 tende a ricomprendere fra i soggetti abilitati a promuovere progetti di lavori socialmente utili le associazioni non lucrative di utilità sociale, mentre il comma 7 riserva ai soggetti che entro il 31 dicembre 1998 siano stati impegnati in LSU per almeno 12 mesi una quota pari al 30 per cento dei posti da ricoprire nelle amministrazioni pubbliche mediante avviamenti a selezione. Tale procedura concerne le categorie, le qualifiche e i profili professionali per i quali è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Passa quindi ad illustrare il comma 8 dell'articolo 18, diretto ad incrementare, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, la misura dell'assegno spettante ai soggetti impegnati nei LSU da lire 800 mila a lire 850 mila, e il comma 9 dello stesso articolo, diretto a consentire l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione per il finanziamento delle spese relative alla dotazione di attrezzature necessarie per la realizzazione dei piani di impresa, entro il limite di lire 10 milioni *pro capite*.

Il comma 10 sposta dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2002 il termine entro il quale devono essere collocati in mobilità i lavoratori dipendenti da imprese ubicate in aree di crisi al fine di beneficiare della cosiddetta mobilità lunga, fino al conseguimento del diritto alla pensione.

Il comma 11 dispone che, nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 18, non si possano determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 19, recante una delega al Governo ad emanare entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Al riguardo, ricorda che tale forma di assicurazione è attualmente disciplinata dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Alla stregua di tale normativa, l'assicurazione è esercitata dall'INAIL nei confronti di gran parte dei lavoratori; tra i lavoratori per i quali operano modalità alternative di gestione, rientrano in primo luogo gli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima, per i quali le prestazioni sono attualmente erogate dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Al riguardo, appare condivisibile il suggerimento prospettato nella relazione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti di previdenza e assistenza, nel senso di una incorporazione dell'IPSEMA nell'INAIL per quanto riguarda le prestazioni attinenti agli infortuni e alle malattie professionali, con devoluzione invece all'INPS delle attività previdenziali. Tale soluzione appare del resto conforme a criteri analoghi a quelli ipotizzati, alla stregua del successivo articolo 20, relativamente alle gestioni che attualmente fanno capo all'ENPALS.

Tra i principi e criteri direttivi ai quali dovrà uniformarsi il Governo nell'esercizio della delega relativa al riordino dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, va fatta menzione della ripartizione ai fini tariffari dell'attuale gestione industria dell'INAIL in quattro separate gestioni riguardanti, rispettivamente, i comparti dell'artigianato, del commercio, delle attività diverse – comprendente il terziario, il credito, le assicurazioni e le pubbliche amministrazioni – e dell'industria, come ridefinito.

In tale contesto, appare apprezzabile la scelta di prevedere, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, la destinazione di risorse dirette ad incentivare la realizzazione di progetti per promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro da parte delle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie del settore industriale e alle imprese artigiane. Appare peraltro opportuno determinare la percentuale minima di risorse che l'INAIL dovrà impegnare per le attività di promozione della sicurezza testè richiamate.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 20, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino del regime previdenziale gestito dall'ENPALS, decreti che dovranno comportare la soppressione di tale ente.

La soluzione organizzativa prefigurata contempla l'istituzione presso l'INPS di due gestioni speciali riguardanti, rispettivamente, i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti.

Si sofferma poi sul comma 5 dello stesso articolo 20, diretto ad istituire, quale organo dell'INPS, il Comitato amministrativo della gestione pensionistica dei soggetti che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonchè degli incaricati della vendita a domicilio.

Al riguardo, segnala l'opportunità di un approfondimento delle disposizioni in esame, nella parte in cui prevedono il conferimento, fino alla costituzione del Comitato in questione, delle funzioni gestionali ad un commissario di nomina ministeriale.

Con riferimento all'articolo 21, recante delega al Governo ad intervenire in via di decretazione delegata per istituire forme di previdenza complementare per il personale degli enti del cosiddetto parastato, il relatore sottolinea l'opportunità di una riflessione specifica sulla previsione di cui al comma 5. Non sembra infatti condivisibile la scelta di assoggettare i dipendenti al contributo di solidarietà ivi previsto, pari al due per cento, non soltanto per il periodo di servizio ancora da svolgere, ma anche per il periodo successivo al collocamento in quiescenza.

Per quanto riguarda l'articolo 22, recante delega legislativa al Governo per l'emanazione di uno o più decreti aventi ad oggetto l'utilizzo dell'accantonamento annuale per il trattamento di fine rapporto, si rimette alle valutazioni formulate dal senatore Morando nella sua relazione introduttiva.

Rileva comunque come una evoluzione della normativa sui fondi pensione possa contribuire in modo significativo allo sviluppo della previdenza integrativa. Si tratta di porre le condizioni per un' incisiva presenza dei fondi pensione, che possono rappresentare uno strumento essenziale per favorire la partecipazione dei lavoratori al capitale delle imprese, contribuendo altresì alla stabilizzazione dei mercati finanziari.

Il senatore BATTAFARANO, sottolineata la rilevanza del disegno di legge ai fini della realizzazione della nuova fase di politica economica, si sofferma sugli interventi di riordino degli ammortizzatori e degli incentivi sociali, ricordando che alcune categorie, quali giovani e disoccupati, risultano escluse dall'ambito degli interventi esistenti. Evidenzia, quindi, come il riordino debba proporsi di superare la sperequazione nella distribuzione delle risorse e di definire un sistema a carattere universalistico. Considerato che gli incentivi a carattere automatico hanno consentito una utilizzazione delle risorse più efficiente, ritiene auspicabile che la riorganizzazione estenda l'automaticità di applicazione e introduca, inoltre, misure per la riqualificazione professionale, consentendo così una maggiore mobilità sul mercato del lavoro. Per ciò che concerne i servizi per l'impiego, trasferiti recentemente alla competenza delle regioni, paventa le possibili disfunzioni della fase transitoria e sollecita un eventuale intervento sostitutivo dello Stato. Ritiene, peraltro, che il riordino degli ammortizzatori difficilmente potrà essere realizzato senza ulteriori oneri a carico dello Stato e che sarà, quindi, necessario individuare ulteriori risorse nella finanziaria per il 1999.

Per quanto riguarda i criteri di delega per la riorganizzazione dell'INAIL, osserva che le formulazioni delle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 19 appaiono troppo generiche ed esprime apprezzamento per il contenuto della lettera *m*), anche se ritiene auspicabile introdurre incentivi fiscali che, consentendo l'accelerazione dell'attuazione delle norme sulla sicurezza, comporterebbero un indubbio beneficio per l'occupazione; in relazione al Comitato istituito dal comma 5 dell'articolo 20, ritiene più opportuna l'elezione diretta dei rappresentanti. Soffermendosi, infine, sulle disposizioni in materia di previdenza complementare, sottolinea l'utilità di misure che consentano un effettivo funzionamento dei fondi pensione, sia come integrazione della protezione previdenziale pubblica,

sia per un corretto sviluppo dei mercati finanziari; la soluzione prospettata è condivisibile, anche se, a suo avviso, dovrebbero essere ulteriormente rafforzati gli elementi incentivanti.

Il senatore VEGAS, evidenzia che i provvedimenti collegati, in quanto destinati alla riduzione del disavanzo pubblico, non dovrebbero contenere norme di spesa, nè modificare le norme di contabilità dello Stato; sottolinea, inoltre, che il più lungo periodo di permanenza dei residui in bilancio, come determinato all'articolo 6, comporta effetti negativi sul fabbisogno, peraltro non quantificati nella relazione tecnica. Ritiene inaccettabile che, in base a quanto stabilito dall'articolo 17, un decreto del Ministro del tesoro possa modificare la destinazione delle risorse decisa dal Parlamento.

Dopo aver espresso perplessità sull'utilità delle norme contenute nel disegno di legge ai fini dello sviluppo, si sofferma sulla situazione congiunturale italiana, caratterizzata da una dinamica della crescita estremamente ridotta, soprattutto in relazione a quella degli altri paesi europei, e da un elevato e crescente tasso di disoccupazione; tali indicatori dimostrano inequivocabilmente che le politiche realizzate per partecipare all'Unione monetaria hanno prodotto effetti negativi sull'economia reale. Manifesta, inoltre, preoccupazione per la necessità, ribadita da più parti, di abbandonare le politiche di rigore e di escludere le spese di investimento dal parametro del rapporto disavanzo-PIL; in relazione a ciò, oltre a tenere conto della contrarietà del presidente della Banca centrale europea, occorre considerare che tale operazione non potrebbe avvenire in un quadro di finanza pubblica equilibrato. È necessario, a suo avviso, impostare politiche economiche di segno diverso, che invece di espandere la spesa pubblica, procedano alla liberalizzazione del mercato del lavoro e alla diminuzione della pressione fiscale. A tale riguardo, peraltro, sottolinea l'estrema complessità e la difficile applicabilità del meccanismo di riduzione delle aliquote delle imposte a fronte di recupero di gettito dalla lotta all'evasione, previsto nel collegato ordinamentale in materia fiscale.

Evidenzia la vaghezza dei criteri indicati per le disposizioni di delega e il carattere di dettaglio di molti articoli del disegno di legge. In relazione agli articoli destinati all'accelerazione della spesa per investimenti, la costituzione di unità operative comporterà aumento di spesa, senza affrontare i problemi relativi alla certezza dei tempi e dell'erogazione delle risorse. Esprime perplessità in relazione alla realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, all'ampliamento dei soggetti che possono partecipare agli accordi di programma e all'inquadramento del personale dei consorzi universitari, effettuato senza copertura finanziaria. Sollecita inoltre chiarimenti in ordine all'assegnazione delle competenze in materia di appalti pubblici ai giudici amministrativi, alle modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 16, alla ristrutturazione dell'INAIL (in particolare per la collocazione della gestione «agricoltura») e alla gestione dell'ENPALS, al fine di meglio comprendere il relativo assorbimento nell'ambito dell'INPS.

Il criterio di invarianza di oneri per la delega in materia di riordino degli ammortizzatori sociali, apre la questione relativa alla squilibrata ripartizione delle risorse tra spesa previdenziale e altri interventi: occorre chiarire, a suo avviso, se l'invarianza degli oneri riguarda il totale della spesa per la protezione sociale, consentendo spostamenti tra i vari settori, o le singole politiche. L'interpretazione restrittiva implicherebbe il mantenimento di un sistema che da un lato non consente il sostegno e la protezione di numerose categorie, dall'altro impone il peso di oneri sociali e contributivi sull'economia e sui contribuenti. Soffermandosi, infine, sulle disposizioni relative ai fondi pensione, sottolinea l'opportunità di unificare l'esame della materia, dispersa tra il disegno di legge in titolo e il collegato ordinamentale fiscale, esprimendo, peraltro, ampie perplessità sul meccanismo di incentivazione previsto nell'articolo 22. Esso consente, infatti, alle grandi imprese di finanziarsi attraverso l'utilizzazione del TFR e non fornisce adeguate garanzie ai lavoratori rispetto al rischio di acquisizione delle quote azionarie. Sarebbe stato preferibile, a suo avviso, privilegiare la costituzione di fondi aperti, che possono facilitare una maggiore mobilità dei lavoratori, e necessario prevedere che la previdenza complementare non contribuisca a definire quote aggiuntive, ma sostitutive, di previdenza, al fine di costruire un sistema che, con la copertura incrociata tra sistemi pubblico e privato, consenta di ridurre la spesa pubblica previdenziale.

Il senatore PIZZINATO condivide le valutazioni espresse dai relatori sulla impostazione del disegno di legge in titolo e sul carattere delle misure in esso contenute di precondizioni per la realizzazione di quel nuovo patto sociale che il Governo ha in animo di promuovere. È quindi necessario definire tempestivamente strumenti più agili per favorire gli investimenti ed il lavoro anche attraverso l'utilizzazione della delega al Governo su argomenti di indubbia rilevanza.

Dopo aver ricordato come la discussione sulla riforma dello stato sociale si prolunghi da molto tempo senza aver portato a conclusioni condivise e definite, l'oratore ritiene opportuno che i principi e i criteri direttivi delle deleghe legislative contenute nel disegno di legge siano precisati in modo più idoneo.

In particolare, sul tema degli incentivi alle imprese, appare necessario introdurre indicazioni puntuali per dare priorità a quelle aree territoriali nelle quali si manifestano maggiormente i fenomeni di disagio sociale e di maggiore disoccupazione a cui si vuole porre rimedio. Ricorda, in proposito, che il Senato ha approvato, in sede di discussione del disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998, un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo a definire i distretti economico-produttivi nei quali concentrare gli interventi di sostegno e ciò sulla base di precisi indicatori relativi ai livelli di disoccupazione, di reddito, di istruzione e di servizi sociali. A ciò non si è provveduto e, a tutt'oggi, è riscontrabile una utilizzazione non mirata degli incentivi, con conseguente penalizzazione di talune aree che presentano maggiori esigenze.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni in materia di formazione professionale, osservando che occorrerebbe affrontare in modo differenziato le diverse situazioni della formazione professionale svolta al di fuori del rapporto di lavoro dipendente, di quella che costituisce oggetto del rapporto di lavoro e dei limiti temporali dell'apprendistato, anche tenendo conto di quanto dispone la normativa europea. Con riferimento agli ammortizzatori sociali, sottolinea che di essi beneficiano solo il 30 per cento dei lavoratori e che è certamente condivisibile l'orientamento di estendere in senso universalistico le misure di protezione. È evidente, tuttavia, che sarebbe impossibile affrontare tale problema senza prevedere oneri finanziari aggiuntivi: appare pertanto necessario approfondire le diverse implicazioni delle misure ipotizzate. Si riserva di presentare in proposito specifiche proposte emendative.

Indicazioni più puntuali dovrebbero essere introdotte a suo avviso, anche in relazione alle norme sugli incentivi all'occupazione, settore in cui il *welfare* italiano appare particolarmente arretrato, anche se le situazioni sono molto differenziate tra i diversi settori produttivi. Quanto ai lavori socialmente utili, segnala l'esigenza di far decorrere l'attuazione della delega solo dopo la conclusione della vigenza delle norme attualmente in vigore, affinché esse possano esplicare ampiamente i loro effetti. È inoltre indispensabile eliminare ogni discriminazione tra i diversi soggetti promotori di lavori socialmente utili.

Conclude sottolineando l'esigenza di considerare la possibilità di inquadrare la riforma dell'INAIL all'interno di una ridefinizione complessiva del sistema previdenziale, tenendo conto comunque delle differenziazioni territoriali e del tasso degli infortuni. Sarebbe opportuno, infine, prevedere tempi più lunghi per la predisposizione del testo unico delle norme sul lavoro rispetto ai termini previsti per l'attuazione delle deleghe.

Il senatore NOVI osserva che il disegno di legge in titolo si muove, pur timidamente, nella direzione del superamento dell'impostazione monetarista che ha contraddistinto la politica economica del Governo Prodi; si tratta, peraltro, di un indirizzo ancora fortemente contraddittorio, se si considera che importanti riforme, quali quelle riguardanti il sistema degli incentivi all'occupazione, gli ammortizzatori sociali e il trattamento di fine rapporto, dovrebbero essere realizzate all'insegna del principio dell'invarianza della spesa. In realtà, il provvedimento all'esame non intacca il presupposto neo corporativo dello Stato sociale, così come esso si è andato configurando in Italia negli ultimi anni, basato su un sistema di tutele ineguale e squilibrato a favore di alcune aree, anche a basso tasso di disoccupazione, e di alcuni comparti produttivi, segnatamente dei grandi gruppi industriali e dei lavoratori da essi dipendenti. Esempio, in proposito, è la vicenda dei lavori socialmente utili, nati nel 1981, a ridosso della grande crisi industriale della fine degli anni 70, e progressivamente svuotati del loro carattere di intervento di tutela di fasce deboli del mercato del lavoro. Non ci si deve poi stupire se una tale impostazione del sistema di protezione sociale dà luogo

a fenomeni di degrado economico e sociale e di diffusione della criminalità, anche imprenditoriale, soprattutto in molte zone del Mezzogiorno.

Quando, nel 1994, il Governo Berlusconi impostò, senza successo, la riforma previdenziale – definita allora dall'attuale Presidente del Consiglio dei ministri una misura di massacro sociale – era mosso in realtà dall'intento di salvaguardare risorse assorbite da un'ipertrofica spesa pensionistica, per orientarle in direzione della realizzazione di un sistema di protezione sociale efficiente, a sostegno, in particolare, della rete di piccole e medie imprese che, in Italia come in Europa, costituisce il settore maggiormente idoneo a creare nuova occupazione, nella crisi del sistema fordista.

Restando quindi tuttora irrisolto il problema dell'equità negli interventi dello Stato sociale, le deleghe che il Governo chiede con il disegno di legge all'esame sono destinate a dare luogo a provvedimenti di facciata, a carattere propagandistico, ma del tutto incapaci di affrontare alla radice i problemi che dovrebbero risolvere: il ridimensionamento delle previsioni di crescita del PIL lascia prevedere peraltro un'ulteriore riduzione delle risorse disponibili per una vera riforma dello Stato sociale, in un contesto istituzionale, inoltre, nel quale si riduca progressivamente la sovranità nazionale sulle scelte essenziali nelle politiche economiche e sociali.

Occorre invece un impegno in altra direzione, per dirottare verso la spesa sociale le risorse necessarie a creare un sistema di tutele e garanzie più equo ed equilibrato, intervenendo laddove è effettivamente necessario e non in favore di cliente e gruppi di pressione legati in varia misura alle forze politiche di maggioranza.

Il senatore MANTICA sottolinea come il provvedimento eluda ancora una volta i nodi strutturali della riforma delle pensioni e del trattamento di fine rapporto, limitandosi ad aggiustamenti di modesta portata.

Sul versante degli incentivi alla produzione, il Governo si limita a perseguire l'obiettivo dello snellimento delle procedure di concessione, senza affrontare le questioni di fondo relative ai criteri che presiedono all'utilizzo delle risorse. L'esperienza mostra come in Italia il volume degli incentivi sia in linea con quello dei principali paesi europei, con un ritorno però in termini di sviluppo e occupazione estremamente modesto.

Per quanto riguarda le politiche di incentivazione dell'occupazione giovanile, occorrerebbe finalmente affrontare il problema dell'utilizzo distorto di strumenti come il contratto di formazione e lavoro, che finisce per rappresentare un meccanismo surrettizio per attenuare il livello delle garanzie per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

L'esperienza dei contratti di formazione e lavoro risulta del resto emblematica delle distorsioni che determina l'attuale struttura del mercato del lavoro, che con la sua anacronistica rigidità finisce per precludere ogni opportunità d'impiego regolare, sospingendo i

soggetti più deboli, come i giovani in cerca di prima occupazione, ad accettare forme di precariato più o meno mascherate.

Quanto alle misure relative all'utilizzo degli accantonamenti annuali del TFR, sottolinea come al lavoratore vada garantito il diritto a scegliere il profilo di rischio per la gestione della propria futura liquidazione.

Sulla questione del TFR, il Gruppo di Alleanza nazionale non intende certo arroccarsi a difesa dell'esistente, avendo già da tempo presentato proprie iniziative legislative connotate in senso fortemente innovativo. Tuttavia, non sembra opportuno che il riassetto del settore sia affrontato mediante lo strumento della delega legislativa, oltretutto nel quadro di un provvedimento di carattere particolarmente eterogeneo come è il disegno di legge all'esame della Commissione, ciò che preclude l'effettuazione di un adeguato approfondimento.

Per quanto riguarda gli strumenti di sostegno al reddito, sottolinea l'opportunità di una serrata riflessione circa le prassi distorsive affermatesi nel corso degli anni, nell'ambito delle quali lo strumento della cassa integrazione è stato in molti casi utilizzato per trasferire alla collettività gli oneri inerenti ai processi di ristrutturazione, incrementando così in modo surrettizio il margine di profitto a favore di grandi gruppi industriali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

**321<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

MARCHETTI

*indi del Presidente*

VILLONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE***(3312) *Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*****(1110) *COSTA ed altri – Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*****(3000) *MANFREDI – Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*****(3273) *PIERONI ed altri – Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*****(3419) *RUSSO SPENA – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3312, 1110, 3000 e 3273, congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 3419, e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3419, congiunzione con i disegni di legge nn. 3312, 1110, 3000 e 3273 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge n. 3312, 1110, 3000 e 3273, sospeso nella seduta del 7 luglio 1998 e rinviato nella seduta del 3 novembre 1998, viene congiunto nell'esame anche il disegno di legge n. 3419, e si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3312, assunto a base dell'esame.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 01.1, che propone una delegazione legislativa rivolta a disciplinare in modo organico l'ordinamento dei vigili del fuoco.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(707) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Assemblea Costituente per la revisione della Costituzione**, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia il 9 giugno 1998

**(947) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – D'ONOFRIO ed altri – Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione**

**(561) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – LORENZI e PREIONI – Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione totale della Costituzione**

**(722) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – PREIONI – Elezione di una Assemblea costituente**

**(923) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – FOLLONI ed altri – Assemblea per la revisione della Costituzione della Repubblica italiana**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 707 e 947; congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 561, 722 e 923, esame dei disegni di legge nn. 561, 722 e 923 e congiunzione con i disegni di legge nn. 707 e 947 e proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 707 e 947, sospeso nella seduta precedente, sono congiunti nell'esame i disegni di legge nn. 561, 722 e 923, ai quali si estende pertanto la proposta di questione pregiudiziale già avanzata dalla senatrice d'Alessandro Prisco.

Al riguardo il presidente VILLONE precisa che la proposta di questione pregiudiziale è stata motivata, dalla senatrice d'Alessandro Prisco, con ragioni esclusivamente politiche e di merito, non già di legittimità costituzionale; le riflessioni da lui svolte nell'introduzione dell'esame, d'altra parte, hanno inteso dar conto delle opinioni maturate in dottrina anche a proposito dei procedimenti di revisione costituzionale e dello scrutinio di legittimità avente ad oggetto norme di rango costituzionale, senza che egli abbia sostenuto alcuna tesi in proposito.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO conferma l'interpretazione resa dal Presidente circa le motivazioni della proposta di questione pregiudiziale.

Nella discussione aperta dalla proposta di questione pregiudiziale interviene quindi il senatore ANDREOLLI, il quale reputa opportuno rimettere all'Assemblea del Senato una valutazione preventiva sullo strumento di revisione costituzionale di cui si tratta, prima di elaborare proposte di merito, particolarmente impegnative in materia.

Il senatore SCHIFANI afferma che il Gruppo di Forza Italia nell'attuale momento politico e parlamentare considera l'Assemblea costituente quale unica possibilità di realizzare le riforme costituzionali; tuttavia, un'eventuale discussione nell'Assemblea del Senato sulla metodologia delle riforme e sulle procedure da seguire per la revisione costituzionale non incontra l'opposizione del suo Gruppo, che peraltro riterrebbe impropria, in questa fase e in quella sede, qualsiasi valutazione di

merito sulle stesse riforme istituzionali, a maggior ragione se strumentalmente connessa al tema della riforma elettorale. In ogni caso, egli trova preferibile una discussione preliminare in Commissione anche sulla metodologia delle riforme costituzionali.

Il senatore GUERZONI riconosce che il dibattito in corso ha un contenuto eminentemente politico, considera improbabile che la proposizione di una questione pregiudiziale sui disegni di legge in titolo possa postulare l'esclusione dalla conseguente discussione in Assemblea di qualsiasi valutazione sul merito delle riforme. D'altra parte, si può convenire sulla preoccupazione espressa dal senatore Schifani, ma la proposta della senatrice d'Alessandro Prisco è senz'altro utile per chiarire preliminarmente un importante problema di merito.

Il senatore MARCHETTI si associa alla proposta della senatrice d'Alessandro Prisco. Ritiene anch'egli che la discussione in Assemblea potrebbe avere contenuti anche di merito, pur nei limiti della questione pregiudiziale, che costituisce l'oggetto specifico della discussione in corso.

Il senatore PASTORE aderisce all'orientamento manifestato dal senatore Schifani, ma sottolinea l'opportunità di un lavoro istruttorio da svolgere in Commissione, anche sulla metodologia delle riforme possibili, per una valutazione consapevole e compiuta da parte dell'Assemblea del Senato.

Il presidente VILLONE chiarisce nuovamente che la discussione in corso non ha alcun contenuto di merito.

Il senatore ROTELLI, quindi, informa la Commissione che egli intende proporre un disegno di legge costituzionale, corrispondente al progetto già depositato alla Camera dei deputati da parte dell'onorevole Boato ed avente ad oggetto l'istituzione di un'Assemblea elettiva per la revisione della seconda parte della Costituzione. Egli chiede pertanto di soprassedere alla questione pregiudiziale, in attesa della sua proposta legislativa. Osserva, in proposito, che tale proposta, successiva all'interruzione della discussione presso la Camera dei deputati sul testo di revisione costituzionale proposto dalla Commissione bicamerale, avrebbe perciò un contenuto di maggiore attualità rispetto ai disegni di legge in titolo, presentati all'inizio della legislatura. D'altra parte, egli condivide le considerazioni svolte dai senatori Guerzoni e Marchetti circa la difficoltà di limitare una discussione in Assemblea sulla questione pregiudiziale ai soli profili di metodo, senza valutazioni sul merito delle riforme costituzionali possibili.

Il presidente VILLONE risponde al senatore Rotelli osservando che l'unica possibilità di non dar corso alla questione pregiudiziale sarebbe un ritiro della proposta da parte della senatrice d'Alessandro Prisco.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO afferma di non poter ritirare la propria proposta, perchè ciò sarebbe contraddittorio con le valutazioni svolte al riguardo, che non incidono affatto su questioni di merito, né sono dettate da riserve di legittimità, ma esclusivamente da considerazioni di opportunità politica.

Il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara il suo consenso alla proposta di questione pregiudiziale.

La Commissione, quindi, conviene di proporre all'Assemblea la questione pregiudiziale sui disegni di legge in titolo.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(3521) Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia e Simeone; Panetta ed altri; Pisapia; Urso  
(Discussione e rinvio)

Il presidente VILLONE interpella gli esponenti dei Gruppi dell'opposizione presenti alla seduta circa il proprio orientamento riguardo alla trattazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante.

Risponde il senatore SCHIFANI, il quale manifesta un orientamento favorevole a mantenere la trattazione in sede deliberante, considerata la rilevanza dell'argomento e la necessità di provvedere tempestivamente. Tuttavia egli ritiene opportuna una integrazione del testo approvato dalla Camera dei deputati, con alcuni, limitati emendamenti, che in parte hanno anche ottenuto un parere non ostativo dalla Commissione bilancio. In merito all'emendamento 1.0.1, sul quale la Commissione bilancio ha viceversa espresso un parere contrario, egli sottolinea l'importanza dell'estensione dei benefici anche alle vittime indirette delle situazioni di tensione create dagli insediamenti criminali e auspica comunque una riflessione adeguata su ciascuna proposta emendativa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 10,10.*

#### **IN SEDE REFERENTE**

**(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri.

**(3339) BERTONI – Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del giorno precedente.

Si procede nella trattazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3015.

Il senatore BESOSTRI illustra un nuovo emendamento (15.200), che tiene conto della discussione svolta sull'emendamento già proposto dal relatore (15.100), sulle dichiarazioni infedeli e le conseguenti misure sanzionatorie.

Il relatore VILLONE apprezza lo sforzo di rielaborazione del senatore Besostri, che risolve gran parte dei problemi emersi nel corso della discussione, ma registra la persistente difficoltà di far conseguire le sanzioni a un momento di decisione, di natura costitutiva, avente una propria discrezionalità.

Segue quindi un breve dibattito sulla sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti sanzionatori, nel quale intervengono ripetutamente i senatori BESOSTRI ed ELIA, e il relatore VILLONE.

Quest'ultimo osserva che la questione discussa riguarda prevalentemente casi sintomatici di corruzione, e non già vere e proprie attività corruttive.

Il senatore BESOSTRI raccomanda comunque di formulare una proposta per l'Assemblea anche sull'argomento in esame.

Il senatore PASTORE, quindi, presenta una nuova proposta di emendamento (15.300), che tiene conto di tutti gli aspetti problematici emersi dalla discussione: in particolare egli non comprende il caso della inibizione dei successivi rapporti di impiego e rimette alla Commissione di garanzia il compito di richiedere l'emanazione dei provvedimenti conseguenti agli organi competenti. Limita inoltre le fattispecie penali presupposte a quelle di natura fiscale, in modo che vi sia una connessione diretta e inscindibile con gli accertamenti di natura patrimoniale, che costituiscono in sostanza la ragione delle misure sanzionatorie.

Il senatore SCHIFANI ricorda una sua opinione contraria sulla limitazione dei delitti in questione a quelli di natura fiscale, ma riconosce che l'oggetto specifico degli accertamenti impone di limitare la categoria dei delitti rilevanti proprio a quelli di natura fiscale.

Il senatore PINGGERA suggerisce di integrare l'emendamento del senatore Pastore, prevedendo che l'accertamento sull'infedeltà di dichiarazione patrimoniale sia reso in sentenza e correggendo il riferimento al complesso dei redditi o del patrimonio posseduto.

Segue quindi un'ulteriore discussione sulla formulazione dell'emendamento proposto da ultimo, nella quale intervengono ripetutamente il relatore VILLONE e i senatori MUNDI, SCHIFANI, BESOSTRI, PINGGERA ed ELIA. In esito alla discussione il senatore PASTORE presenta una nuova formulazione dell'emendamento (15.300 nuovo testo), che viene accolta dalla Commissione.

Si conviene, inoltre, di rinunciare alla disposizione integrativa dell'articolo 4-*bis*, già introdotto nel testo, concernente le sanzioni amministrative pecuniarie, e contenuta nell'emendamento 4.0.1, al comma 7. Vengono meno, pertanto, i riferimenti a quelle disposizioni sanzionatorie, contenuti in altri emendamenti già accolti.

Il relatore VILLONE, quindi, riassume lo stato dell'esame, precisando che il testo è ormai compiutamente definito da parte della Commissione, rimanendo da determinare esclusivamente la clausola di copertura finanziaria, in base alla nuova relazione tecnica richiesta al Governo nella seduta precedente. Precisa, quindi, che nella nuova formulazione dell'articolo 3, al comma 2, lettera *a*), il riferimento agli organi competenti si intende espressamente riferito, tra gli altri, ai servizi di controllo interno, mentre il rinvio di cui all'ultima proposizione va riferito all'articolo 4-*bis*.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, giovedì 5 novembre 1998, alle ore 15, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 10,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3312****Art. 1.**

*Premettere il seguente articolo:*

**«Art. 01.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) individuazione dei compiti da attribuire direttamente al Corpo, nel quadro della riconosciuta rilevanza sociale del servizio prestato;

2) predisposizione di una organizzazione, imperniata sulla funzione di indirizzo politico, di alta direzione e di vigilanza del Ministro dell'interno, che preveda una configurazione autonoma e distinta del Corpo rispetto all'attuale assetto organico nell'ambito del Ministero dell'interno, articolata nel comitato amministrativo, competente in tema di gestione amministrativa e di programmazione generale dell'attività del Corpo, e nel vertice del Corpo, il direttore, responsabile operativo;

3) disciplina dell'organizzazione e delle procedure concernenti aspetti concreti dell'attività del Corpo, mediante regolamenti in attuazione delle norme contenute nella presente legge; previsione della disciplina del rapporto d'impiego del personale del Corpo sulla base dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni;

4) peculiarità del regime contabile, di gestione e dei successivi controlli, intese a rendere più spedita l'attuazione dei programmi generali e settoriali, anche di dimensione locale e, in generale, ad assicurare un più proficuo espletamento dei servizi in favore della collettività;

5) individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento del Corpo con gli enti autonomi territoriali, per il più compiuto ed efficace esercizio dei relativi compiti;

6) specificazione del contesto normativo dell'attività dei vigili del fuoco, tenendo conto della loro professionalità e delle esperienze finora acquisite;

7) valorizzazione degli aspetti di autonomia in termini di efficacia ed efficienza;

8) previsione dei collegamenti con i cittadini e con la realtà sociale del territorio;

9) previsione dello statuto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale strumento atto ad assicurare l'autonomia nella organizzazione del Corpo, con particolare riferimento alla modularità organizzativa, al decentramento funzionale e territoriale ed all'efficienza operativa;

10) costituzione dei vari livelli strutturali dell'ordinamento del Corpo: Ministro dell'interno, comitato amministrativo, direttore, collegio dei revisori, con la previsione dei relativi raccordi e collegamenti in modo da garantire l'armonico coordinamento nel rispetto degli specifici compiti attribuiti che sono rispettivamente, di natura politica (Ministro), gestionale (comitato amministrativo), tecnico-operativo (direttore), di controllo (collegio dei revisori);

11) previsione che l'articolazione periferica sia individuata dallo statuto, tenendo conto, di norma, della corrispondenza dell'articolazione con gli enti regionali e con gli enti locali».

**01.1** LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

**01.2** (identico all'em. 01.1)

ANDREOLLI

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3521****Art. 1.**

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.1**

GASPERINI, SPERONI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole: "l'eventuale involontario concorso" sono aggiunte le seguenti: "anche di natura colposa"».

**1.2**

SCHIFANI, PASTORE, D'ALÌ, CENTARO, LA LOGGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Le previsioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato o comunque da soggetti pubblici, in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge stessa o di attentati alla sicurezza di soggetti pubblici».

**1.0.1**

SCHIFANI, PASTORE, D'ALÌ, CENTARO, LA LOGGIA

**Art. 3.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. È istituito presso il Ministero degli Interni un fondo di lire 500 milioni per assicurare ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000

abitanti il sostegno delle spese legali da sostenere in occasione per la loro costituzione di parte civile in processi penali contro autori di azioni di criminalità organizzata e terrorismo.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

**3.0.1** SCHIFANI, PASTORE, D'ALÌ, CENTARO, LA LOGGIA, DENTAMARO

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015****Art. 4.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1 - 6 ...*omissis*...

7. Per la mancata pronuncia entro il termine previsto dai commi 2 e 3, la mancata trasmissione della documentazione e dei dati ai sensi dei commi 4, 5 e 6, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di lire ...».

**4.0.1**

IL RELATORE

**Art. 15.**

*All'emendamento 15.100, dopo le parole: «superiori a», inserire le seguenti: «due anni»; sostituire la parola: «fiscali», con le parole: «non colposi»; sostituire la parola: «variazioni», con l'altra: «incremento»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che sia intervenuta riabilitazione».*

**15.100/1**

BESOSTRI

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

**«Art. 15.**

*(Dichiarazioni infedeli)*

1. Alla condanna definitiva a pene detentive superiori a ... anni per reati fiscali, in rapporto ai quali risulti accertata la presentazione di dichiarazioni infedeli o tese ad occultare variazioni della situazione patrimoniale, segue l'immediata cessazione dall'incarico o dal rapporto di impiego, la preclusione di ogni ulteriore nomina o conferimento di incarico da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, la preclusione di ogni successiva instaurazione di rapporto di impiego, la ineleggibilità in ogni successiva elezione nazionale, regionale, locale».

**15.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 15.**

*(Dichiarazioni infedeli)*

1. Alla condanna definitiva a pene detentive superiori a 2 anni per delitti non colposi, qualora dalla sentenza emergano inoppugnabilmente incrementi di reddito o di patrimonio ovvero cespiti di qualsiasi natura, anche illecita, non evidenziati nella dichiarazione, e di tale rilevanza da rendere la dichiarazione stessa palesemente (o gravemente) infedele, segue l'immediata cessazione dall'incarico o dal rapporto di impiego, la preclusione di ogni ulteriore nomina o conferimento di incarico da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, la preclusione di ogni successiva instaurazione di rapporto di impiego, la ineleggibilità in ogni successiva elezione nazionale, regionale, locale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. I provvedimenti conseguenti all'accertamento di cui al precedente periodo sono assunti in base ai singoli ordinamenti, cui l'interessato appartiene, anche in deroga alle previgenti norme di legge, regolamentari e disciplinari. Le ipotesi sanzionatorie di cui al primo periodo del presente comma integrano di diritto le vigenti disposizioni dell'ordinamento applicabile all'interessato».

**15.200**

BESOSTRI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 15.**

1. La condanna definitiva a pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi di natura fiscale, allorché risulti che il condannato non abbia dichiarato redditi, ovvero abbia omesso l'indicazione di cespiti patrimoniali di rilevante ammontare in relazione al complesso dei redditi o del patrimonio posseduto, comporta l'immediata cessazione dal mandato, dall'incarico o dal rapporto di impiego, nonché la preclusione da ogni successivo incarico non elettivo o, sino alla riabilitazione, da ogni successiva elezione nazionale, regionale e locale. A tali fini la Commissione chiede agli organi competenti di assumere i conseguenti provvedimenti».

**15.300**

PASTORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 15.**

*(Dichiarazioni infedeli)*

1. La condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per delitti non colposi di natura fiscale, allorché risulti accertato con la sentenza che il condannato non abbia dichiarato redditi, ovvero abbia omissa l'indicazione di cespiti patrimoniali di rilevante ammontare anche in relazione al complesso dei redditi o del patrimonio posseduto, comporta l'immediata cessazione dall'incarico o dal rapporto di impiego, nonché, salvo che sia intervenuta riabilitazione, la preclusione di ogni successivo incarico non elettivo e dei rapporti di impiego cui conseguono obblighi di dichiarazione ai sensi dell'articolo 10, o l'ineleggibilità in ogni successiva elezione. A tali fini gli organi competenti assumono gli atti conseguenti».

**15.300** (Nuovo testo)

PASTORE

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

**342ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C02ª, 0098º)

Il Presidente PINTO dà conto degli aspetti organizzativi dei lavori della Commissione concordati nell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi tenutosi ieri: in particolare ricorda il calendario di massima concordato per le prossime sedute e preannunzia, altresì, che al più presto una seduta sarà dedicata all'audizione del Ministro di grazia e giustizia in merito agli indirizzi del suo Dicastero.

Facendo seguito ad una sollecitazione avanzata in tal senso dal senatore Meloni nell'Ufficio di Presidenza di ieri, il Presidente propone – e la Commissione conviene – di fissare il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti per i disegni di legge n. 3160 e 1247-ter sulla disciplina del giudice di pace a mercoledì 11 novembre, alle ore 12.

Su richiesta della senatrice BONFIETTI, si conviene di procedere nella prossima settimana alla convocazione della sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari.

**SULLA NUOVA COMPOSIZIONE DEL COMITATO RISTRETTO INCARICATO DELL'ESAME PRELIMINARE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2735 SULLA LOCAZIONE FINANZIARIA**

(A007 000, C02ª, 0098º)

Il presidente PINTO avverte che la composizione del Comitato ristretto incaricato dell'esame preliminare del disegno di legge n. 2737,

sulla locazione finanziaria è variata rispetto a quella comunicata nella seduta del 24 settembre e che il Comitato stesso ora risulta composto dai senatori CALLEGARO, Antonino CARUSO, CIRAMI, FOLLIERI, FUMAGALLI CARULLI, GRECO, PETTINATO, PREIONI, RUSSO e SENESE. Si riserva di acquisire al più presto l'indicazione del componente designato del Gruppo Misto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3033) BATTAGLIA ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino**

**(3113) Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 16 settembre scorso.

Si procede all'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3033, assunto come testo base nella seduta del 16 settembre scorso.

Il relatore CALVI richiama l'attenzione della Commissione sul parere – in parte contrario e in parte di nulla osta condizionato – reso dalla Commissione bilancio sui provvedimenti in titolo e sui relativi emendamenti rispettivamente il 22 settembre e il 26 settembre scorsi, ritenendo in conseguenza necessaria una riformulazione di alcuni degli emendamenti presentati al fine di superare il parere in questione.

Segue un intervento di precisazione del senatore BERTONI e si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4, e li modifica in un nuovo testo (1.1 Nuovo testo, 1.2 Nuovo testo e 1.4 Nuovo testo) con l'inserimento di una lettera *c-bis*), identica per tutti gli emendamenti citati, con la quale si intende recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio nel proprio parere. Sull'emendamento 1.3 – che è dato per illustrato dal senatore Centaro – il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 1.5 – chiarendo che esso tende a far risaltare che i decreti legislativi che saranno adottati dal Governo nell'esercizio della delega debbono essere riferiti ai soli tribunali indicati nell'alinea del comma 1 dell'articolo 1 e non, come indirettamente si potrebbe desumere dal testo, a tutti i tribunali esistenti nelle rispettive aree metropolitane; dà, inoltre, per illustrati gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.10 i quali sono volti a riformulare il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3033 nello stesso testo del corrispondente articolo 1 del disegno di legge n. 3113, di iniziativa del Governo. Infine modifica l'emendamento 1.11 sopprimendo le parole «a ridefinire, ove

occorra, gli organici dei tribunali e delle procure della Repubblica la cui competenza territoriale viene accresciuta», modifica a seguito della quale viene superato il parere – contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – reso dalla Commissione bilancio sull'emendamento stesso poiché a seguito della riformulazione, il testo proposto dal senatore Fassone è completamente sovrapponibile al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3113, sul quale la Commissione bilancio si era già espressa in senso positivo.

Il senatore GRECO, nell'illustrare gli emendamenti 1.12 e 1.13 chiarisce, in particolare, che essi si ispirano all'esigenza di fornire al legislatore delegato criteri oggettivi, come l'estensione del territorio, il numero degli abitanti e il carico penale e civile dell'ultimo triennio, per permettergli di individuare le sedi da decongestionare anche a prescindere dalla indicazione di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino.

In merito all'emendamento 1.14 il senatore Greco sottolinea che la previsione dell'inserimento del tribunale di Bari intende corrispondere alla necessità di alleggerirne il carico di lavoro che risulta certamente tale da corrispondere ai criteri oggettivi la cui esistenza impone i previsti interventi di decongestione; infine il senatore Greco modifica l'emendamento 1.14 sostituendo alle parole «e Bari» le altre «, Bari e Catania».

Il relatore CALVI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 (Nuovo testo), 1.2 (Nuovo testo), 1.3, 1.4 (Nuovo testo), 1.12, 1.13, 1.14, come modificato, e 1.6. Esprime, poi, parere favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.7. Invita, quindi, il presentatore Fassone a riformulare l'emendamento 1.8 in un nuovo testo, al fine di recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Il senatore FASSONE, accogliendo l'invito del relatore, predispone l'emendamento 1.8. (Nuovo testo), sul quale il RELATORE esprime parere favorevole unitamente agli emendamenti 1.9 – che, egli osserva, risulterebbe comunque assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.8 – nonché sull'emendamento 1.11, come in precedenza modificato dal presentatore Fassone.

Il sottosegretario AYALA si associa ai pareri già espressi dal relatore.

Atteso il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE sospende, quindi, la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 10,15.*

Il senatore CENTARO non ritiene giustificato il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sugli emendamenti 1.1 (Nuovo testo) e 1.2 (Nuovo testo) e, al riguardo, sottolinea come tali emendamenti riprendano sostanzialmente il testo dell'articolo

1 del disegno di legge n. 3113, con la differenza che l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) non specifica quali siano i tribunali da decongestionare, rimettendo tale scelta all'Esecutivo, mentre l'emendamento 1.2 (Nuovo testo), oltre alle città di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo – cui fa riferimento il citato articolo 1 del disegno di legge n. 3113 – prende in considerazione anche le città di Bari e Catania. Inoltre i due emendamenti sono stati riformulati in modo da recepire le condizioni poste dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il relatore CALVI ribadisce il parere contrario sull'emendamento 1.1 (Nuovo testo) e rileva come tale proposta emendativa, pur superando le obiezioni sollevate dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, resta non condivisibile nel merito proprio per la mancanza di qualsiasi specificazione circa le città in cui il Governo dovrà intervenire nell'esercizio della delega ad esso conferita. Invece l'emendamento 1.2 (Nuovo testo) riprende integralmente il testo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3113, inserendovi però anche il riferimento alle città di Bari e Catania. A questo proposito, mentre non appare necessario un intervento volto a decongestionare l'area di Bari per la quale, tra l'altro, è stata prevista l'istituzione di un elevato numero di sezioni distaccate di tribunale, il discorso è certamente più problematico per la città di Catania, ma in questa sede sembra comunque preferibile limitare la portata della delega alle cinque città originariamente individuate. Invita pertanto il senatore Centaro a modificare l'emendamento 1.2 (Nuovo testo), sopprimendo il riferimento alle città di Bari e Catania e fa presente che, in questo caso, il parere sull'emendamento sarebbe favorevole.

Il senatore RUSSO condivide le considerazioni svolte dal relatore Calvi e invita altresì il senatore Centaro a ritirare l'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Il senatore CENTARO modifica l'emendamento 1.2 (Nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 1.2 (Nuovissimo testo) insistendo, però, per la votazione dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.2 (Nuovissimo testo).

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti tutti i restanti emendamenti all'articolo 1.

Recependo il suggerimento del relatore CALVI, il senatore FASSONE modifica l'emendamento 1.0.1, riformulandolo nell'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo).

Dopo un breve intervento del senatore CENTARO, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo).

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 2.1.

Senza discussione è posto ai voti ed approvato l'articolo 2.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore CALVI a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n.3033 nel testo risultante dalle modifiche apportate, proponendo l'assorbimento in esso del disegno di legge n.3113, e a procedere altresì alle modifiche di coordinamento formale che si rendessero eventualmente necessarie. Lo autorizza inoltre a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 10,35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3033****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari, anche, eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;

*b)* ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;

*c)* tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;

*d)* prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonché ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari, anche, eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;

b) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;

c) tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;

c-bis) limitare a non più di due il numero complessivo dei nuovi tribunali di cui verrà eventualmente prevista l'istituzione ai sensi della lettera a) del presente comma ed escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alla lettera b) possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

d) prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonché ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».

**1.1** (Nuovo testo)

CENTARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli,

Bari, Palermo e Catania, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari, anche, eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;

b) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;

c) tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;

d) prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonché ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».

1.2

CENTARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Catania, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari, anche, eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;

b) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;

c) tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonchè del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;

c-bis) limitare a non più di due il numero complessivo dei nuovi tribunali di cui verrà eventualmente prevista l'istituzione ai sensi della lettera a) del presente comma ed escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alla lettera b) possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

d) prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonchè ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».

**1.2** (Nuovo testo)

CENTARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari, anche, eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;

b) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;

c) tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonchè del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;

*c-bis*) limitare a non più di due il numero complessivo dei nuovi tribunali di cui verrà eventualmente prevista l'istituzione ai sensi della lettera a) del presente comma ed escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alla lettera b) possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

*d*) prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonchè ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».

**1.2** (Nuovissimo testo)

CENTARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) istituire, se necessario, nuovi tribunali nei circondari, anche eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;

*b*) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi i territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;

*c*) tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonchè del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale, ferma restando l'indicazione delle città di Tivoli, Legnano e Marano quali sedi di tribunale metropolitano rispettivamente per le città di Roma, Milano e Napoli ed indipendentemente dalla individuazione di un nuovo tribunale nel territorio del comune capoluogo».

**1.3**

CENTARO, PERA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, se necessario, nuovi tribunali nei circondari, anche eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;

b) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi i territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;

c) tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale, nonché, in particolare, delle indicazioni contenute nello schema di decreto legislativo delegato sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari».

**1.4**

CENTARO, PERA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, se necessario, nuovi tribunali nei circondari, anche eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;

b) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi i territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;

c) tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;

*c-bis*) limitare a non più di due il numero complessivo dei nuovi tribunali di cui verrà eventualmente prevista l'istituzione ai sensi della lettera a) del presente comma ed escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alla lettera b) possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

**1.4** (Nuovo testo)

CENTARO, PERA

*Al comma 1, nell'alea dopo le parole: «decongestionare i tribunali» sopprimere le parole: «esistenti nelle aree metropolitane».*

**1.5**

FASSONE, RUSSO, SENESE

*Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino» con le altre: «da individuare attraverso un monitoraggio che tenga conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti e del carico penale e civile dell'ultimo triennio».*

**1.12**

GRECO

*Al comma 1, nell'alea, dopo la parola: «Torino» aggiungere le seguenti parole: «nonchè in altre aree metropolitane da individuare tenendo conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti e del carico di lavoro civile e penale nell'ultimo triennio».*

**1.13**

GRECO

*Al comma 1, nell'alea, dopo la parola: «Torino» aggiungere le seguenti: «e Bari».*

**1.14**

GRECO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari, anche in numero superiore a due, limitatamente a Roma e a Napoli, ma senza oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

**1.6**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari anche, eventualmente, attraverso la suddivisione di quello esistente nel comune capoluogo;».

**1.7**

FASSONE, RUSSO, SENESE

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi, ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;».

**1.8**

FASSONE, RUSSO, SENESE

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi, ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;

*b-bis*) limitare a non più di due il numero complessivo dei nuovi tribunali di cui verrà eventualmente prevista l'istituzione ai sensi della lettera a) del presente comma ed escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alla lettera b) possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

**1.8** (Nuovo testo)

FASSONE, RUSSO, SENESE

*Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) ampliare i confini dei tribunali limitrofi attribuendo alle loro competenze aree appartenenti ai tribunali da decongestionare».

**1.9**

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:*

«*b-bis*) tenere conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti fra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonchè del carico di lavoro atteso in materia civile e penale;

*b-ter*) prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254».

**1.10**

FASSONE, RUSSO, SENESE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, a ridefinire, ove occorra, gli organici dei tribunali e delle procure della Repubblica la cui competenza territoriale viene accresciuta, nonché ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi oltre le quali il trasferimento non avviene.

1-ter. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perchè sia espresso dalle competenti commissioni un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».

**1.11**

FASSONE, RUSSO, SENESE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«1-bis.**

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 14.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale (fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. All'onere derivante dalle spese di locazione e di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutato complessivamente in lire 12.000 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1.0.1**

FASSONE, RUSSO, SENESE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 13.000 milioni e per l'anno 1999 la spesa di lire 750 mi-

lioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. All'onere derivante dalle spese di locazione e di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutato complessivamente in lire 12.000 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1.0.1** (Nuovo testo)

FASSONE, RUSSO, SENESE

## **Art. 2.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 2.**

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 14.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale (fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. All'onere derivante dalle spese di locazione e di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutato complessivamente in lire 12.000 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**2.1**

CENTARO

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

**161<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

SERVELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3429) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998***

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI, il quale raccomanda la rapida approvazione dell'accordo con l'Ucraina per l'autotrasporto internazionale di merci e viaggiatori, volto a fornire un quadro giuridico certo all'effettuazione di tali servizi. Coglie l'occasione per ribadire la necessità di approfondire tutto il problema dei trasporti in Europa, in particolare quello del progetto di alta velocità orizzontale che dovrebbe attraversare le Alpi e la Pianura Padana nell'ambito della rete transeuropea che va dalla Spagna all'Ucraina. La parte italiana di tale rete rischia però di restare sulla carta per la resistenza delle popolazioni interessate.

Il senatore BASINI concorda circa l'importanza della questione sollevata dal Relatore.

Il sottosegretario SERRI si associa alle considerazioni del Relatore segnalando l'importanza dei trasporti che attraversano l'Ucraina in direzione della Russia, anche per evitare che su tale tragitto si crei il monopolio della Bielorussia. Sul problema sollevato dal senatore Vertone Grimaldi assicura che verrà rivolta al dicastero competente la questione, in quanto non è da sottovalutare l'importanza della

costruzione delle infrastrutture per la ricaduta che esse hanno nei rapporti fra gli Stati.

Il presidente SERVELLO, dopo aver ricordato la trasmissione dei pareri favorevoli da parte della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione, pone ai voti il mandato al Relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

*(3504) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles l'8 dicembre 1997*

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA, il quale ricorda il quadro degli accordi bilaterali e unilaterali stipulati con il Messico, a cui recentemente, per la parte della cooperazione scientifica e tecnologica, la Commissione ha già dato il suo assenso: questo insieme di norme è volto ad agevolare l'espansione della presenza e degli interessi italiani in una zona in cui convivono prospettive di sviluppo e necessità di sostegno di zone depresse. Nel testo in esame, si richiamano innanzitutto i principi universali dei diritti dell'uomo nell'ambito dei quali si vuole istituzionalizzare il dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali che interessano l'Unione Europea e gli Stati Uniti del Messico. In questo contesto, lo scopo del trattato è di rendere più agevoli gli scambi economici e commerciali, sia di beni che di servizi, rimuovendo ostacoli tariffari ed amministrativi, per giungere ad una graduale apertura dei mercati. Tra i vari campi di cooperazione si prevede anche la tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale, il sostegno alle piccole e medie imprese, privilegiando i settori tecnologici legati all'informazione e alle comunicazioni.

Particolare riguardo è dato alla cooperazione per la lotta alla droga, al riciclaggio e alla criminalità organizzata, mentre tra gli scopi prefissi si segnalano il sostegno alla medicina preventiva e la lotta alla povertà. Viene istituito un Consiglio congiunto tra Unione Europea e Governo messicano con compiti di decisione vincolante nelle materie disciplinate dal trattato.

Il senatore Pianetta raccomanda pertanto l'approvazione del provvedimento, sottolineando come esso potrà altresì sostenere l'aiuto allo sviluppo e, in questo ambito, la tutela delle culture indigene.

Il senatore ANDREOTTI si riallaccia a quest'ultima considerazione per richiamare il problema del riconoscimento dei diritti essenziali delle popolazioni del Chiapas.

Il sottosegretario SERRI si associa alle considerazioni svolte.

Il presidente SERVELLO, dopo aver ricordato i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Pianetta a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

**(3513) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice, fatto a Londra il 5 maggio 1998**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore CORRAO, il quale, premesso un orientamento favorevole all'approvazione del provvedimento, ribadisce la richiesta già avanzata al Governo per avere dati sull'uso delle somme stanziare e analisi sui ritorni delle coproduzioni cinematografiche che frequentemente formano oggetto di accordi internazionali. Segnala infatti la necessità di istituire un foro unico di esame dei progetti che riguardano vari Stati, un unico capitolo di spesa e criteri uniformi per i destinatari degli accordi. Segnala la necessità di chiarire altresì le procedure richieste che sembrano a volte camuffare talune forme di censura creando altresì un canale di interferenza da parte dell'amministrazione.

La senatrice SQUARCIALUPI segnala alcune perplessità che emergono dal testo, sia in generale sulla libera concorrenza nell'ambito dei paesi europei, sia in particolare sulla previsione di varie lingue per le possibili coproduzioni tra le quali si menzionano «altre lingue italiane» il che appare del tutto privo di senso. Ritiene di votare contro l'approvazione del provvedimento perchè il testo si presenta oscuro ed impreciso.

Il senatore ANDREOTTI, premesso che il riferimento alla lingua appare sbagliato in quanto esso forse adombra l'esistenza di più dialetti, non ritiene che rientri nella competenza della Commissione esteri il giudizio di merito e segnala che attraverso queste forme di coproduzione praticamente si estendono le sovvenzioni pubbliche al settore cinematografico.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si associa alle perplessità relative alla lingua, desiderando un chiarimento circa l'unicità della lingua italiana, prerogativa nazionale alla base dell'identità culturale dell'Italia.

Il relatore CORRAO segnala fra le incongruenze anche la mancanza del concerto da parte del Ministro della pubblica istruzione e di quello dei beni culturali.

Il presidente SERVELLO ricorda che numerosi trattati internazionali sulle cooperazioni cinematografiche sono stati esaminati dalla Commissione affari esteri e che sarebbe opportuno effettuare audizioni dei responsabili eventualmente in seduta congiunta con la Commissione pubblica istruzione. Suggerisce al Governo comunque di impegnarsi a chiarire i punti confusi del testo in vista dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario SERRI assicura di poter fornire i chiarimenti richiesti per quanto riguarda i dati relativi all'entità delle erogazioni e all'analisi dei ritorni di queste sovvenzioni, che, peraltro, servono principalmente a sostenere proprio le industrie cinematografiche italiane. Accoglie le osservazioni emerse circa l'assenza del concerto dei Ministri competenti per il merito, nonchè nel senso di prevedere uno scambio di note che chiariscano il testo del trattato.

La senatrice SQUARCIALUPI, ascoltate le assicurazioni del Sottosegretario, dichiara che voterà a favore del provvedimento.

Il presidente SERVELLO, dopo aver ricordato il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione, e quello favorevole con osservazioni della Commissione bilancio, pone ai voti il mandato al relatore Corrao a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

**(3525) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997***

(Esame)

Il relatore CORRAO illustra il contenuto dell'accordo sottoscritto con la Tunisia nel 1997, che aggiorna il precedente accordo di cooperazione culturale del 1981, ponendo in risalto la concessione di borse di studio, la cooperazione scolastica e universitaria e la collaborazione nella ricerca archeologica. Si tratta di disposizioni sicuramente utili e opportune, che consentiranno di rafforzare la collaborazione nel settore culturale e scientifico con un paese verso cui l'Italia ha uno speciale interesse per evidenti ragioni storiche e geografiche.

Rivolge quindi al Governo la raccomandazione di coinvolgere tutte le università italiane negli scambi culturali con gli atenei tunisini, promuovendo un coordinamento che potrebbe trovare la sua naturale collocazione nel Consiglio nazionale delle ricerche e negli omologhi organi della Tunisia. È necessario, a suo avviso, che l'Italia nelle relazioni culturali internazionali si presenti agli altri paesi con una politica culturale unitaria e coerente.

Con specifico riferimento all'archeologia e ai beni culturali, trova singolare che l'Istituto italo-tunisino di scienze e tecnologie per il patrimonio culturale coinvolga, per la parte italiana, soltanto il Centro di ri-

cerche archeologiche e scavi di Torino, che in pratica monopolizza la collaborazione con la Tunisia in questo settore. Nonostante tali perplessità, ritiene che sia comunque opportuno ratificare al più presto l'accordo in esame, raccomandando al Governo che nella sua attuazione tenga conto di tutte le realtà accademiche italiane.

Il presidente SERVELLO avverte che è pervenuto il parere favorevole della 1ª Commissione, mentre la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole osservando che sarebbe opportuno far slittare l'autorizzazione di spesa al triennio 1999-2001, riformulando, la clausola di copertura. Il Relatore valuterà se presentare un emendamento in Assemblea.

Il sottosegretario SERRI condivide l'esigenza di un coordinamento delle iniziative di cooperazione tra le università italiane e quelle della Tunisia, purchè sia fatta salva l'autonomia degli atenei. Non è però del tutto convinto che la sede in cui tale coordinamento debba effettuarsi sia il Consiglio nazionale delle ricerche. Accoglie comunque la *ratio* della raccomandazione del Relatore e si farà cura di sottoporla a tutti i ministeri competenti.

La Commissione dà, quindi, mandato al relatore Corrao di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(1497-1498-1499-1500-B) *Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di organismi finanziari internazionali multilaterali***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa governativa  
(Discussione e approvazione)

Il presidente SERVELLO avverte che i disegni di legge nn. 1497, 1498, 1499 e 1500 furono separatamente approvati dalla Commissione, in sede deliberante, il 26 febbraio 1997. La Camera dei deputati li ha approvati in un testo unificato il 30 settembre scorso, apportando alcune modifiche di carattere prettamente formale. Invita quindi il Relatore a riferire su tali modifiche, che saranno poi oggetto della discussione e delle votazioni della Commissione.

Il relatore CIONI fa presente che i diciannove mesi trascorsi tra l'approvazione del Senato e quella della Camera dei deputati non hanno condotto ad alcuna modifica di carattere sostanziale: l'importo dei fondi erogati alla Banca interamericana di sviluppo, alla Banca asiatica di sviluppo, alla Banca di sviluppo dei Caraibi e alla *Global Environment Facility* - a titolo di ricostituzione delle risorse - è rimasto immutato e ammonta nel complesso a circa 286 miliardi.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono per lo più dovute a esigenze di coordinamento, derivanti dalla scelta di unificare i quattro disegni di legge. Peraltro, già all'inizio del 1997 il Governo af-

fermò che l'Italia era in ritardo nell'erogazione delle quote di sua spettanza nella ricapitalizzazione delle risorse dei suddetti organismi: c'è da chiedersi pertanto perchè si sia perso tanto tempo e, soprattutto, se il Governo abbia mai sollecitato l'*iter* di questi provvedimenti, tutti di sua iniziativa.

Infine sottolinea che i contributi alle istituzioni finanziarie internazionali sono di pertinenza del Ministero del tesoro, non solo in quanto gravano sul suo accantonamento di fondo globale, ma anche perchè i relativi disegni di legge vengono presentati dal Ministro del tesoro e i rappresentanti dell'Italia negli organi collegiali di tali istituzioni sono di nomina del Tesoro. Ciò ha prodotto una situazione insoddisfacente, poichè il Ministero degli affari esteri e lo stesso Parlamento non hanno alcuna possibilità di far valere i propri indirizzi di politica estera.

Il presidente SERVELLO chiede al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni del ritardo denunciato dal Relatore.

Il sottosegretario SERRI precisa che il Ministero degli affari esteri ha seguito l'*iter* dei quattro provvedimenti nell'altro ramo del Parlamento solo durante l'esame della Commissione esteri, mentre in Assemblea il Governo è stato rappresentato dal Tesoro. Più in generale, è difficile negare che vi sia una esigenza di coordinamento in seno al Governo per quanto attiene alla cooperazione multilaterale. È questa la ragione per cui nel disegno di legge n. 2989, riguardante la riforma dell'attività di cooperazione, il Governo ha previsto che tutti i disegni di legge recanti contributi alle istituzioni finanziarie internazionali siano presentati di concerto dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

Il PRESIDENTE rileva che non occorre certo una legge per imporre il concerto interministeriale nella presentazione e nella discussione dei disegni di legge, ma basta la volontà politica dei titolari dei dicasteri interessati.

Il senatore MAGGIORE non comprende le ragioni per cui il disegno di legge in esame sia stato assegnato in sede deliberante, dal momento che alcuni dei contributi sono relativi al 1997 e si è arrivati alla fine del 1998 senza che nessuno avvertisse la necessità di concludere l'*iter* dei provvedimenti.

Il presidente SERVELLO ritiene che il ritardo finora accumulato sia già abbastanza grave e non sia dunque il caso di aumentarlo ulteriormente.

Il relatore CIONI precisa che l'unica modifica non meramente formale è lo slittamento al triennio 1998-2000 del contributo alla Banca di sviluppo dei Caraibi, vi è uno slittamento al triennio 1998-2000, dipendente dal ritardo con cui è approvato il disegno di legge. In ogni caso non si tratta di una innovazione tale da giustificare diciannove mesi di ritardo. A questo punto non c'è altro

da fare che approvare immediatamente il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario SERRI condivide le conclusioni del Relatore.

Il presidente SERVELLO comunica che la 1<sup>a</sup> Commissione ha trasmesso un parere non ostativo, mentre la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere di nulla osta, osservando che, l'approvazione definitiva del provvedimento dovrebbe essere successiva a quella della legge finanziaria del 1999. Non si tratta peraltro di una condizione vincolante e ritiene dunque che si possano accogliere le conclusioni del Relatore e del Sottosegretario.

Avverte poi che si passerà a votare le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ai testi dei disegni di legge approvati dal Senato.

L'articolo 1, identico all'articolo 1 del disegno di legge n. 1497, non reca modificazioni.

È posta ai voti ed è approvata la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1497. È poi approvato l'articolo 2 del testo della Camera dei deputati, che modifica l'articolo 3 del disegno di legge n. 1497.

Il successivo articolo 3, identico all'articolo 1 del disegno di legge n. 1498, non reca modificazioni.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli 4 e 5, che modificano rispettivamente l'articolo 2 del disegno di legge n. 1498 e l'articolo 1 del disegno di legge n. 1499.

È posta ai voti ed è approvata la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1499. Successivamente è approvato l'articolo 6, che modifica l'articolo 3 del disegno di legge n. 1499.

L'articolo 7, identico all'articolo 1 del disegno di legge n. 1500, non reca modificazioni.

È posta ai voti ed è approvata la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1500. Successivamente è approvato l'articolo 8, che modifica l'articolo 3 del disegno di legge n. 1500.

È, poi, approvato l'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati.

Infine la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**DIFESA (4ª)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

**130ª Seduta***Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Intervengono il ministro della Difesa Scognamiglio Pasini ed i sottosegretari per lo stesso dicastero Brutti e Guerrini.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

(R033 004, C04ª, 0006º)

Il presidente GUALTIERI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Comunicazioni del Ministro della Difesa sugli indirizzi programmatici del suo dicastero**

(R046 003, C04ª, 0005º)

Il presidente GUALTIERI rivolge un saluto al neo-Ministro, che per la prima volta dall'insediamento interviene presso questa Commissione e manifesta il convincimento di un proficuo, congiunto lavoro nell'affrontare i numerosi problemi del settore Difesa. Dà quindi conto delle Indagini conoscitive (della sola Commissione o in congiunta con la Commissione Esteri) aperte, dei numerosi disegni di legge pendenti – segnala in particolare l'urgenza dei provvedimenti relativi al riordino dell'Arma dei Carabinieri – e delle interrogazioni assegnate, alle quali vuole garantire risposte in tempi solleciti. Illustra poi la valenza politica

dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, fra i quali sottolinea l'importanza e la delicatezza del disegno di legge 2336 «Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria». Invita, da ultimo, il Ministro a fornire un quadro organico ed aggiornato del Nuovo Modello di Difesa.

Il ministro SCOGNAMIGLIO PASINI sottolinea l'elemento di novità della compagine ministeriale della quale fa parte, che intende collocare al primo posto delle sue priorità una visione europea nell'impostare i problemi della Sicurezza collettiva.

L'amministrazione della Difesa è impegnata in un vasto programma di riforma dello strumento militare italiano e dello stesso dicastero: in tale quadro è suo intendimento proseguire le attività intraprese allo scopo di raggiungere alcuni obiettivi di assoluto valore politico e di grande efficacia. Cita al riguardo l'esigenza di adeguare le Forze armate italiane a nuovi compiti e ruoli richiesti dal mutato scenario internazionale: ruoli di pace e gestione delle crisi, più che di difesa in senso classico, e insieme ruoli di dissuasione, da attuare con gli alleati per evitare che si profili nuovamente un rischio di guerra globale. Del pari, sottolinea l'altra esigenza di accrescere l'internazionalizzazione delle Forze armate, sia nel quadro delle missioni di pace e ONU, sia soprattutto nell'ambito europeo ed atlantico, in coerenza con le decisioni prese in questo senso dall'Unione Europea, dall'UEO e dall'Alleanza Atlantica. Tale obiettivo impone un importante ammodernamento tecnologico del nostro strumento militare e la necessità di promuovere la partecipazione dell'Italia alle attività internazionali per la produzione dei futuri sistemi d'arma onde assicurare un'adeguata presenza delle nostre industrie e del nostro *know-how*: reputa al contempo fondamentale accrescere in modo significativo l'efficienza complessiva del sistema Difesa, sia sul piano tecnologico, operativo, addestrativo e di comando, sia dal punto di vista economico ed amministrativo, onde eliminare ogni elemento di possibile spreco e attuare una utilizzazione efficace delle risorse finanziarie ed umane disponibili. Reputa del pari importante organizzare al meglio le funzioni di servizio e di supporto che le Forze armate esplicano nei confronti della società civile.

Tali obiettivi sono ovviamente individuati in relazione agli impegni che le Forze armate sono chiamate ad affrontare e sono coerenti con la collocazione e le posizioni assunte dal nostro Paese nel contesto internazionale.

Sotto quest'ultimo profilo, l'apparato militare risulta infatti un elemento essenziale della politica estera nazionale, così come è apparso via via evidente negli ultimi anni in relazione all'apporto fornito dalle Forze armate italiane alla stabilità internazionale.

La Difesa è stata chiamata ad assumere nuove responsabilità di fronte ad un quadro di riferimento totalmente cambiato dalla protezione della nostra frontiera orientale. Sono comparsi una molteplicità di attori e di fattori che, per motivi diversi, alimentano situazioni di instabilità che determinano un approccio diverso ai problemi della sicurezza.

In questo contesto le principali istituzioni di riferimento della nostra sicurezza rimangono l'Alleanza Atlantica, l'Unione Europea Occidentale, le Nazioni Unite e l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa che sono andate ridefinendo il loro ruolo ed i loro compiti. È infatti indubbio che gli interessi dell'Italia possono essere garantiti ed assicurati solo all'interno di queste organizzazioni che costituiscono elementi strutturali e fattori di moltiplicazione (*force multiplier*) della nostra politica di sicurezza. Inoltre, gli elementi innovativi del nuovo concetto strategico di «difesa comune e sicurezza collettiva» comporteranno per la NATO un maggiore bilanciamento delle responsabilità tra i partners europei e nord-americani e, soprattutto, l'estensione dell'area di interesse dell'Alleanza.

Nel prossimo Vertice della NATO a livello di Capi di Stato e di governo, che si terrà a Washington ad aprile 1999 nel 50 anniversario dell'Alleanza, sarà formalizzato il Nuovo Concetto Strategico e sarà confermata la politica della «porta aperta» a Paesi che si candidano a divenire nuovi membri dell'Alleanza. Al riguardo, va sostenuto l'ingresso di Slovenia, Romania e Bulgaria in quanto il loro apporto geo-strategico garantirebbe una continuità geografica all'Alleanza, evitando che si creino «zone grigie» non-NATO e consentirebbe di creare una sorta di «cintura di sicurezza» e quindi di stabilità nei Balcani. L'obiettivo del Governo è di rafforzare il ruolo operativo della UEO conferendole la funzione di raccordo tra la NATO e la l'Unione europea e di strumento che utilizzi sia le capacità operative europee sia gli assetti della NATO eventualmente messi a disposizione per la condotta di operazioni. Questo non vuol dire che l'Italia non possa talvolta trovarsi a perseguire od a salvaguardare i propri interessi di sicurezza al di fuori di queste Alleanze, ma si tratterà, in generale, di casi circoscritti e limitati, cui si potrà far fronte con le capacità sviluppate nel contesto della nostra partecipazione a queste Alleanze.

La capacità di «produzione di sicurezza» che ogni Paese europeo cerca di darsi è funzione della percezione del proprio ruolo e del peso che un Paese ha nel contesto internazionale e discendono, sempre più, dalla decisione politica su quale ruolo e peso il Paese debba e voglia esercitare.

Con riferimento all'industria nazionale per la Difesa (pubblica o privata) osserva che si sta cercando di promuovere la creazione di una vera e propria industria europea della Difesa, abbattendo le barriere protezionistiche interne ai Paesi della UEO e favorendo le fusioni settoriali delle nostre industrie, al fine di concentrare le varie capacità nazionali in poli di grande qualità produttiva.

Il problema è certamente di dimensioni enormi. L'Italia con Francia, Germania e Gran Bretagna, ma anche Svezia e Spagna, si è avviata con decisione su questa strada ed occorre ora proseguire il cammino.

La piena realizzazione operativa dell'Agenzia Europea degli Armamenti, il conseguimento della completa funzionalità dell'OCCAR (Organismo Congiunto per la Cooperazione nel campo degli armamenti) e l'avanzamento del processo di ristrutturazione dell'industria europea della difesa rappresentano obiettivi molto importanti che è necessario conti-

nuare a perseguire. I grandi problemi di sicurezza dell'Europa sono in qualche misura comuni a quelli degli Stati Uniti e, quindi, si deve cercare di risolverli assieme.

D'altra parte non va sottaciuto che l'alta tecnologia e il *know-how* più pregiato non risiedono in Europa, bensì negli USA. Quindi per sistemi d'arma difensivi altamente sofisticati non si può pensare di poter prescindere dalla tecnologia americana, tenuto conto dei costi sempre più insostenibili della ricerca e sviluppo in materia degli approvvigionamenti da assicurare.

Fino a quando la situazione geo-strategica è stata caratterizzata dal confronto bipolare, un grande numero di Paesi –soprattutto del Terzo e Quarto mondo – si è trovato «congelato» nell'uno e nell'altro campo. Ogni cooperazione trasversale nel campo degli armamenti era impensabile e, anche nell'ambito della rispettiva parte, era difficile cooperare senza avere in qualche modo il consenso della super-potenza di riferimento.

Con la caduta del bipolarismo strategico, tali Paesi si sono improvvisamente trovati liberi di scegliere la loro «via per lo sviluppo» ed i loro partners preferiti. Attualmente l'Italia ha sottoscritto 43 Accordi di cooperazione nel settore degli armamenti con altrettanti Paesi e altri 12 accordi sono in corso di formalizzazione. È evidente che cooperando con Paesi nel settore degli armamenti si perseguono obiettivi non soltanto di carattere economico, ma anche di carattere politico-strategico in senso lato, che possono contribuire significativamente ad assicurare la stabilità internazionale.

In sintesi, vi è una continua evoluzione del quadro geo-strategico internazionale che rende necessario delineare un modello di difesa flessibile e adattabile alle variazioni del quadro di riferimento, richiedendo un crescente impegno alle Forze armate quale strumento di politica estera e di sicurezza nazionale.

Il Ministro prosegue sottolineando come il Governo stia concretamente perseguendo l'obiettivo primario della razionalizzazione e semplificazione della struttura delle Forze armate, a partire dagli organi centrali fino a giungere a quelli periferici, per presentarsi al nuovo millennio con uno strumento militare moderno, agile ed efficiente, in linea con gli standard europei. Punto di partenza è la legge 18 febbraio 1997, n. 25 di «Riforma dei Vertici», con cui si è dato corso ad un cambiamento profondo nella storia delle Forze armate. Ciò anche se, affinché la riforma trovi completa e puntuale attuazione manca ancora l'essenziale e primario tassello rappresentato dal regolamento applicativo tuttora in fase di perfezionamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica. Sono state comunque già effettuate profonde revisioni della struttura. In particolare, la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della Difesa (decreto legislativo n. 264 del 1997) ha ridotto da 19 a 10 le Direzioni Generali e da 5 a 2 gli Uffici Centrali.

Le dotazioni organiche del personale civile sono già state ridotte da 50.580 unità a 45.740 unità e diminuiranno progressivamente a 43.000 unità secondo le previsioni del decreto legislativo n. 265 del 1997. Sono stati altresì stabiliti (decreto legislativo n. 459 del 1997) i criteri per il

riassetto organizzativo-funzionale dell'area tecnico-industriale che ha già comportato la razionalizzazione di 12 Stabilimenti e Arsenali dipendenti dagli Ispettori logistici di Forza armata e che dovrà interessare altri 24 enti dipendenti dal Segretariato generale e 13 appartenenti all'area tecnico-operativo. Per una parte di quelli dipendenti dal Segretariato generale si porrà in particolare la necessità di approntare un piano industriale di riordino per individuare soluzioni volte anche a massimizzare il trasferimento all'industria privata ricercando sinergie in grado di assicurare positivi risultati in termini di efficienza e di economicità. Infine, è in corso per effetto del decreto legislativo n. 464 del 1997, una profonda revisione e semplificazione dell'organizzazione dei comandi operativi, addestrativi e logistici.

Oltre all'adeguamento strutturale ed organizzativo dello strumento, le nuove funzioni della Difesa ed il mutuato quadro socio-economico nazionale comportano anche la necessità di un ripensamento del ruolo del militare.

In tale contesto è stato di recente approvato un nuovo quadro normativo, ispirato ad un più calibrato rapporto tra la componente professionale ed il totale del personale alle armi, diretto ad adeguare le professionalità e le consistenze delle varie categorie alle mutate esigenze qualitative e quantitative, fissate dal Nuovo Modello di Difesa in 250.000 unità. Per raggiungere tale livello di forza, il dicastero sta agendo progressivamente ed in modo diversificato sulle varie componenti del personale. Gli ufficiali diminuiranno di circa 8.000 unità entro il 2006 attestandosi su una dotazione organica massima pari a 21.900 unità. Per i sottufficiali è previsto il mantenimento di una consistenza di 77.500 unità, ma l'iniziale ruolo unificato, sancito da una legge del 1983, è stato suddiviso nel 1995 in due ruoli separati marescialli e sergenti per differenziare il personale in relazione a funzioni diverse, più spiccatamente esecutive per i Sergenti ed in parte altamente specialistiche o di comando per i marescialli.

I militari di leva diminuiranno, in modo drastico da 200.000 a circa 96.000, in parte compensati dall'incremento della componente volontaria, per la quale è prevista una dotazione di 54.000 unità, di cui 31.000 in ferma breve triennale e 23.000 in servizio permanente. In sintesi, il modello a suo tempo individuato è inferiore di 100.000 unità rispetto a quello dello strumento degli anni 80 e di circa 40.000 unità se rapportato alla situazione attuale. Tale modello peraltro è stato recentemente rivisto prevedendo una ulteriore riduzione a 230.000 unità, punto di equilibrio maggiormente compatibile con le presumibili risorse disponibili. In tal caso, ferma restando la necessità di un pari livello di ufficiali sia per esigenze funzionali e di comando sia per rimanere su livelli paritetici a quelli delle principali Forze armate NATO, occorrerà contrarre sia i sottufficiali, di circa 5.000 unità, sia ulteriormente la leva, di circa 24.000 unità, incrementando contestualmente di 9.000 volontari la componente professionale.

Ovviamente la molteplicità e complessità delle variabili che intervengono nella progressiva revisione del modello comportano l'esigenza di successivi aggiustamenti e perfezionamenti delle vigenti disposizioni,

ottenibili attraverso la delega prevista nel disegno di legge «collegato ordinamentale» alla finanziaria. L'approvazione di tale delega è comunque indifferibile per perseguire un modello a 230.000 unità.

Finora è stata confermata la validità della leva obbligatoria quale fonte di alimentazione delle Forze armate per motivi riconducibili ai costi, all'impossibilità di soddisfare con soli volontari le esigenze fissate dal Nuovo Modello di Difesa ed alle necessità connesse con il soddisfacimento delle esigenze di mobilitazione.

Peraltro, la disponibilità di giovani per la chiamata alle armi mentre fino ad oggi è sempre stata superiore alle esigenze, nel breve - medio termine diverrà presumibilmente, per effetto del calo demografico e del progressivo e costante incremento dell'obiezione di coscienza, non più sufficiente a coprire le esigenze. La nuova situazione che si sta delineando necessita di ulteriore approfondimento e presumibilmente di nuove soluzioni o procedure, non escludendo comunque un progressivo aumento della componente professionale fino al limite, nel medio-lungo termine, di un modello integralmente volontario.

Le soluzioni da individuare dovranno anche tenere conto del fatto che per il personale di leva sono stati introdotti di recente vincoli totalmente normativi per evitare il loro impiego oltre i 100 Km dal luogo di residenza, in una situazione che è peraltro caratterizzata da una dislocazione territoriale delle infrastrutture sbilanciata al nord dell'Italia a fronte di gettito regionale di giovani disponibili per la chiamata alle armi molto maggiore al Sud.

Le Forze armate hanno comunque assoluta necessità di disporre di un reclutamento quantitativamente e qualitativamente idoneo di volontari. Il successo di tale reclutamento, che rappresenta la chiave di volta della realizzazione del Nuovo Modello di Difesa, si è dimostrato nel tempo strettamente correlato alle possibilità di uno sbocco occupazionale al termine della ferma triennale. In tal senso, come noto, un primo segnale si è avuto con l'approvazione della legge n. 537 del 1993, con il quale è stata prevista una procedura che, al termine della ferma, consente ad una certa percentuale di volontari di accedere nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile o in altre amministrazioni, a parte quelli transitati in base alle esigenze organiche, nei ruoli della truppa in servizio permanente delle Forze armate.

Tale quadro normativo, implica che, a fronte della necessità di un reclutamento di volontari di circa 10.000 unità all'anno, solo il 40 per cento potrà trovare uno sbocco occupazionale al termine della ferma. Ciò anche in relazione al blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione che ha determinato l'impossibilità di usufruire di ulteriori benefici previsti dalla legge n. 958 del 1986.

I concorsi per l'arruolamento dei volontari effettivamente non stanno dando gli esiti auspicati ed occorre quindi migliorare lo status giuridico ed economico della figura professionale del volontario. Ciò potrà determinare riflessi positivi anche nel settore dell'occupazione giovanile specie nelle aree meno favorite. Appare altresì necessario prevedere un incremento delle riserve di posti previste dalla legge n. 537 del 1993 a favore dei volontari in ferma breve per l'assunzione nelle carriere inizia-

li delle Forze di polizia ed amministrazioni varie, così da riuscire ad assorbire pressoché totalmente la parte di personale non transitata in servizio permanente nelle Forze armate.

Per cercare, comunque, di incrementare i reclutamenti dei volontari è attualmente in elaborazione uno schema di disegno di legge governativo, volto ad armonizzare il trattamento economico dei volontari in ferma breve a quello dei volontari in servizio permanente, provvedimento che si augura di poter sottoporre a breve termine all'esame parlamentare.

Nel contesto di una più spiccata professionalizzazione delle Forze armate va posto anche il disegno di legge sul servizio militare volontario femminile. Nei riguardi di tale provvedimento non si ha alcuna preclusione di principio, ferma restando la necessaria cautela e gradualità nell'impiego e nella immissione di personale femminile nelle Forze armate, da riservare inizialmente agli ufficiali per formare gli istruttori e successivamente a livello sottufficiali e volontarie.

È in atto un radicale cambiamento dello strumento militare che sta comportando oltre all'adeguamento strutturale ed organizzativo della Difesa, anche la necessità di un ripensamento del ruolo dei quadri militari, cui si richiedono conoscenze giuridiche, economiche, manageriali che li pongano in grado di far fronte alle variegate differenti situazioni scaturenti dalla diversità e varietà dei compiti assegnati.

Al riguardo è ben noto come lo *status* militare comporti delle limitazioni nell'esercizio di taluni diritti costituzionali a cui si accompagnano particolari condizioni di lavoro e di disagio anche per le famiglie degli stessi quadri. Questo insieme di caratteristiche che delineano l'atipicità dello *status* militare nel passato è stato compensato anche da alcuni riconoscimenti economici. Negli ultimi anni tuttavia si è verificata una certa erosione di tali compensazioni, anche attraverso l'introduzione di istituti che mal si conciliano con la professione militare. In questo quadro di situazione per tener conto del nuovo ruolo ancora più impegnativo richiesto ai quadri militari dal Nuovo Modello di Difesa appare necessario operare per un recupero almeno parziale delle accennate compensazioni, riconoscendo la mobilità, il rischio e le responsabilità di uomini attribuite al militare anche sotto il loro giusto valore economico.

Diversamente si potrà verificare sempre più di frequente che di fronte ad anomale richieste del mercato del lavoro si attivino deleteri fenomeni di esodo di personale specializzato, con grave danno allo strumento militare in termini sia qualitativi sia di immagine, in grado di alimentare la tendenza a paragonare i quadri militari a quelli delle corrispondenti professioni civili per cui: i medici faranno riferimento al trattamento dei primari ospedalieri; i piloti militari a quello dei piloti civili; gli ingegneri, i chimici e gli amministratori a quelle dei corrispondenti ruoli professionali.

Il problema pertanto che si pone con urgenza è quello di cercare di rivalutare i parametri della condizione militare soprattutto per incrementare ulteriormente l'efficienza delle nostre Forze armate. Su queste complesse problematiche egli si impegna di sensibilizzare costantemente il Governo.

Da ultimo il Ministro accenna al problema delle risorse finanziarie. Sicuramente uno strumento militare moderno ed efficiente necessita di una politica di bilancio e di investimenti realistica e praticabile. In realtà il bilancio della Difesa ha registrato negli ultimi cinque anni rilevanti riduzioni in termini reali. Dei circa 31.000 miliardi per il 1998, ossia 1,5 per cento del PIL, la quota parte dedicata alla funzione Difesa in senso stretto ammonta ai soli 21.000 miliardi, pari all'1 per cento del PIL. È la percentuale minima assoluta toccata dalla funzione Difesa che, dagli anni 80 ad oggi, ha visto la propria incidenza sul PIL dimezzarsi dal 2 all'1 per cento. In confronto ai nostri alleati europei, la spesa italiana per la funzione Difesa è tra le più basse in assoluto, meno (talvolta molto meno) della metà di quella della Francia, del Regno Unito e della Germania.

Nonostante ciò, attraverso il processo di razionalizzazione delle strutture e mediante un più stringente controllo della spesa, l'Amministrazione è riuscita, nel quadriennio 1995-1998, a convogliare risorse crescenti sull'investimento, passando dai 3.800 miliardi del 1995 ai 5.500 miliardi stanziati a bilancio per il corrente anno.

Una ulteriore riduzione dei livelli di forza potrà, in una certa misura, compensare l'incremento della spesa connesso con l'espansione della componente professionale, ma certamente non potrà colmare la distanza che separa da quel livello medio annuo di 8-9.000 miliardi di investimento che appaiono necessari per sostenere uno strumento militare senz'altro di più ridotte dimensioni, ma in linea con gli standard alleati.

Atteso che il settore delle spese di esercizio, severamente sacrificato negli ultimi anni, non può essere ulteriormente compresso, pena un decadimento dell'efficienza e della sicurezza di impiego dei reparti; ne consegue che le maggiori risorse da destinare all'investimento non potranno pervenire, se non in minima parte, dal processo di ulteriori razionalizzazioni interne allo strumento militare.

Diviene quindi importante e necessario stabilizzare il bilancio della funzione-Difesa rispetto al PIL, perseguendo, nel contempo, anche un progressivo recupero degli investimenti verso valori più consoni al ruolo dell'Italia nella costruzione della sicurezza europea e atlantica. Alle risorse reperite attraverso questa manovra si potranno aggiungere anche quelle provenienti dalla alienazione dei beni immobili non più utili alle Forze armate, nonché quelle indirettamente derivanti dagli incentivi erogati a sostegno dell'industria nelle aree tecnologiche.

In tal modo, nel giro di tre-quattro anni si potrà arrivare al raggiungimento del livello di investimento richiesto per la ricapitalizzazione del nostro strumento militare, indispensabile per:

a) assicurare la disponibilità dei Comandi in linea con gli standard chiesti dalla NATO, per poter concorrere alle Forze di reazione immediata e rapida, privilegiando la capacità di presenza, di reazione rapida e di dispiegamento fuori area e ricercando costantemente l'efficace attuazione della standardizzazione e dell'interoperabilità;

b) adottare idonei sistemi di comando e controllo per garantire la piena intercomunicabilità tra le Forze armate;

c) contrastare i rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Va ricercata, in particolare, la possibilità di realizzare un'efficace protezione nei confronti della minaccia nucleare portata con missili balistici;

d) privilegiare lo sviluppo dei mezzi che consentono una adeguata mobilità e il conseguimento della capacità di proiezione esterna di forze terrestri con il trasporto per via marittima ed aerea.

Nel concludere il suo intervento, il Ministro dichiara di condividere la priorità assegnata dalla Commissione ai provvedimenti per il riordino dell'Arma, per la riforma della Sanità militare ed il Servizio civile.

Il presidente GUALTIERI ringrazia il Ministro e preannuncia che nel corso di prossima seduta si aprirà il dibattito sulle comunicazioni svolte.

#### *SUL RECENTE INCENDIO ALLA REGGIA DI CASERTA.*

(A003 000, C04ª, 0005º)

Il senatore DE SANTIS fa presente l'esigenza, avvertita della cittadinanza di Caserta, di rimeditare la destinazione funzionale della Reggia indirizzandola ad una finalità più propriamente culturale e non, come attualmente, a sede di formazione di personale militare.

Il Ministro della Difesa SCOGNAMIGLIO PASINI rassicura il senatore, garantendo un attento esame di tutti i problemi da parte del Governo.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C04ª, 0091º)

Il senatore PELLICINI invita il Presidente a ultimare quanto prima l'Indagine conoscitiva sui fatti di Somalia durante le missioni IBIS 1 e IBIS 2, al fine di accertare la verità e di fare chiarezza sulle imputazioni mosse a reparti della «Folgore». Il Parlamento deve infatti tutelare l'onore dei reparti di alto prestigio e deve offrire una valutazione onesta e obiettiva per permettere ai cittadini di formarsi opinioni corrispondenti alla realtà.

Il presidente GUALTIERI fornisce garanzie in ordine alla sollecita conclusione delle audizioni previste e alla predisposizione, poi, di una bozza di relazione conclusiva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

(R133 b00, C04ª, 0039º)

**Schema di decreto ministeriale n. 169601, riguardante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1998 (n. 353)**

**Schema di decreto ministeriale n. 184954, riguardante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1998 (n. 354)**

(Pareri al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453: esame congiunto e rinvio)

(R133 b00, C04<sup>a</sup>, 0040<sup>o</sup>)

Il senatore PETRUCCI riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo. Gli schemi di decreto sono strettamente attinenti alle spese di funzionamento e riguardano variazioni compensative fra diverse unità previsionali di base, alla cui definizione la Difesa è pervenuta nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario, a seguito di un'attenta verifica della programmazione iniziale. Tali esigenze sono state rappresentate al Tesoro che, riconoscendole indispensabili, ha provveduto, dopo approfondito esame, a formalizzare i relativi provvedimenti a norma delle disposizioni di legge.

In sintesi, lo scopo è quello di rendere le risorse aderenti alla necessità di garantire la piena operatività dell'amministrazione, anche alla luce delle problematiche conseguenti agli effetti dell'attuale riorganizzazione strutturale e funzionale degli organismi del dicastero, ed a quelle connesse con le innegabili discrasie dovute alla fase di prima introduzione del nuovo ordinamento di bilancio.

I provvedimenti di variazione, stante l'imminenza della chiusura delle operazioni di pagamento per il corrente anno, prevista per la fine del mese di novembre, si configurano indispensabili per l'utile ed efficace impiego delle risorse considerate, in linea con gli obiettivi programmatico-finanziari fissati per la Difesa per l'anno finanziario 1998.

D'altra parte, poichè gli stessi possano produrre effetti è necessario che intervenga anche la prevista registrazione alla Corte dei Conti, rendendo così estremamente ristretti gli spazi di tempo disponibili per attuare le irrinunciabili manovre amministrative di bilancio.

Conclude, auspicando l'emissione di un parere favorevole.

Su proposta di senatori GUBERT, MANCA e PELLICINI la Commissione dispone di differire alla prossima settimana il prosieguo del dibattito.

*La seduta termina alle ore 16.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

**184<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3158)** *Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, approvato dalla Camera dei deputati*

**(2588)** *PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica*

**(863)** *DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà all'esame dell'articolo 3 del disegno di legge n. 3158 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.12, 3.18, 3.19 e 3.23.

Vengono invece dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.2, 3.5, 3.9, 3.14, 3.15, 3.16, 3.20, 3.21, 3.22, 3.25, 3.26 e 3.27.

Il senatore GRILLO, aggiunge le firme e ritira gli emendamenti 3.11 e 3.17 preannunciandone la trasformazione in ordini del giorno da presentare in Assemblea.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 3.13.

Il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 3.24, riservandosi di riformularlo per l'Assemblea in modo da superare il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 3, senza modifiche.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti.

Il senatore ROSSI ritira l'emendamento 4.1.

Accogliendo l'invito del sottosegretario Pinza, il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento 4.2.

Vengono poi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 4.3 e 4.4.

Il senatore ROSSI ritira l'emendamento 4.5 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

In relazione alla lettera b) dell'articolo 4, il PRESIDENTE-RELATORE illustra l'emendamento 4.100, finalizzato a specificare che la nozione di controllo prevista in tale lettera va correlata con le disposizioni dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile.

Il senatore GRILLO sottolinea l'importanza delle disposizioni in esame e ritira gli emendamenti 4.7 e 4.9. Con analoghe motivazioni il senatore SELLA DI MONTELUCE ritira l'emendamento 4.8.

Il sottosegretario PINZA si rimette al parere della Commissione sull'emendamento 4.100.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.100, interviene il senatore ALBERTINI, a giudizio del quale va chiarito se la modifica proposta dal relatore si riferisca anche alle società collegate.

Il sottosegretario PINZA chiarisce che l'emendamento, sostituendo la formulazione controllo diretto o indiretto con quella di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, specifica meglio un aspetto del controllo ai sensi dell'articolo 4. È escluso che tale modifica investa anche la nozione di collegamento ai sensi dello stesso articolo del codice civile.

Il senatore BONAVITA annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.100.

Posto ai voti, l'emendamento 4.100 viene approvato.

Il senatore ROSSI ritira l'emendamento 4.10 e viene poi dichiarato assorbito l'emendamento 4.11.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 4.12, posto ai voti, viene accolto l'articolo 4, nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 5.4.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'articolo 5 senza modifiche.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 6.1.

Il senatore D'ALÌ illustra conseguentemente tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, relativi alla modifica della disciplina dell'imposta del valore aggiunto per determinate operazioni tra gruppi bancari. Pur prendendo atto del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione permanente su tali emendamenti, fa presente che nel disegno di legge n. 3599, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di bilancio per il 1999, l'articolo 5 ripropone una formulazione sostanzialmente analoga degli emendamenti, con una relazione tecnica che esclude che la nuova disciplina comporti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il Presidente ANGIUS fa presente che il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sugli emendamenti in esame ha probabilmente avuto il conforto del Governo. Evidentemente una ulteriore valutazione compiuta in sede governativa degli oneri derivanti da una modificazione della disciplina della cosiddetta «IVA infragruppo» ha consentito di inserire tale normativa tra le disposizioni del disegno di legge n. 3599. Invita pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti facendo presente che la questione potrà essere approfondita nel corso dell'esame del disegno di legge citato.

I rispettivi proponenti ritirano quindi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6, mentre vengono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti presentati dal senatore Pedrizzi.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'articolo 6, senza modifiche.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo, dopo l'articolo 6.

Vengono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.

Sull'emendamento 6.0.3, il RELATORE ed il sottosegretario PINZA invitano il presentatore al ritiro.

Il senatore GRILLO aggiunge la firma e ritira l'emendamento 6.0.3 riservandosi di riproporlo in Assemblea. Ritira poi l'emendamento 6.0.4.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario PINZA, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 6.0.5.

Per una migliore formulazione tecnica dell'emendamento 6.0.2000, già illustrato, il PRESIDENTE-RELATORE lo modifica, sostituendo le parole «dalla data di approvazione della presente legge» con le altre «dalla data di entrata in vigore della presente legge» e aggiungendo dopo le parole «Commissioni parlamentari» l'altra «competenti».

Il sottosegretario PINZA si rimette al parere della Commissione su tale emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.2000 viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario PINZA, posti ai voti, vengono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'articolo 7 senza modifiche.

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 7.0.1.

In sede di dichiarazione di voto sul mandato al relatore a riferire in Assemblea, interviene il senatore SELLA DI MONTELUCE il quale, pur preannunciando un voto favorevole, sottolinea la permanenza di questioni che andranno ulteriormente approfondite: la esclusione degli enti a base associativa dalla disciplina in esame, il regime dei beni immobili detenuti dalle fondazioni, le attività delle imprese che operano per i fini statuari e la definizione del reddito minimo dei patrimoni.

Il senatore ALBERTINI preannuncia che non parteciperà al voto.

Il senatore BONAVITA giudica positivamente le poche ma significative modifiche accolte al testo trasmesso dalla Camera dei deputati: motiva così il voto favorevole dei senatori Democratici di Sinistra.

Il senatore GRILLO rileva con soddisfazione che la volontà di tutte le parti politiche di pervenire ad un testo che desse regole chiare e definite alla attività delle fondazioni ha consentito di apportare significative modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati. Su alcuni aspetti importanti quali il reddito minimo di patrimonio o la nozione di controllo si è registrata una significativa convergenza, in linea del resto con quanto già fatto nelle passate legislature sui disegni di legge di riforma del sistema finanziario. Preannuncia quindi il voto favorevole dei senatori di Forza Italia.

Il senatore POLIDORO annuncia il voto favorevole dei senatori del Partito Popolare, rilevando con soddisfazione che la Commissione ha raggiunto un'ampia convergenza su alcune modifiche del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore ROSSI, pur prendendo atto che sono stati approvati alcuni emendamenti presentati dalla propria parte politica, preannuncia il voto contrario perchè ritiene essenziale orientare maggiormente l'attività delle fondazioni verso le esigenze del territorio in cui esse operano.

Il PRESIDENTE-RELATORE rileva con soddisfazione che l'approfondito lavoro di istruttoria compiuto nei mesi passati ha consentito di mettere nella giusta luce un provvedimento che ha un innegabile valore sociale ed economico. Obiettivo dell'esame parlamentare non era certo lo stravolgimento del testo approvato dalla Camera dei deputati, frutto di un equilibrato compromesso. È stato invece raggiunto l'obiettivo di un miglioramento del testo in relazione alle istanze sollecitate da più parti politiche. Nonostante la ricerca di una convergenza quanto più ampia possibile permangono orientamenti come quelli espressi dal senatore Albertini e dal senatore Rossi. In particolare, egli esprime il rammarico per la posizione assunta dal rappresentante dei Comunisti Italiani, auspicando una modifica del loro orientamento per l'esame in Assemblea. Non vi è dubbio del resto che, in relazione ad alcune modifiche approvate all'articolo 2, potranno rendersi necessari ulteriori approfondimenti.

Auspica infine che l'Assemblea possa esaminare in tempi rapidi il disegno di legge.

Interviene il senatore ALBERTINI, il quale dichiara che la non partecipazione alla votazione non pregiudica in alcun modo un voto favorevole della propria parte politica in Assemblea.

La Commissione conferisce poi mandato al relatore ad apportare al testo le modifiche di coordinamento formale che dovessero ritenersi necessarie.

Si da infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3158, così come modificato dalla

Commissione, e a proporre all'Assemblea stessa l'assorbimento dei disegni di legge nn. 863 e 2588.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il Presidente ANGIUS avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per oggi pomeriggio, giovedì 5 novembre, alle ore 15, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3158****Art. 3.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Regime tributario degli enti*). - 1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera *a*) del comma 1, dell'articolo 1, è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

*a*) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti conferenti, se di natura non commerciale, perseguano le finalità previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, e dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, quelle di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2; l'applicazione del regime agevolativo è subordinata ad una preventiva verifica relativa alla sussistenza di dette condizioni ed è estesa anche ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

*b*) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

*c*) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi e potere di compensare il credito di imposta con l'imposta dovuta sul dividendo da cui deriva il credito».

**3.1**

ROSSI, MORO

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«*a*) attribuzione per i periodi di imposta chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1 del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni; l'amministrazione della partecipazione nella società bancaria con-

feritaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria non rientra tra i fini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, nè comporta svolgimento di attività commerciale. Attribuzione, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti operino in misura prevalente nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera *a*) dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;».

**3.2**

PEDRIZZI

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«*a*) riconoscimento del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1 nei settori di cui all'articolo 2, lettera *d*); il possesso di partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria non fa venir meno il requisito della prevalenza».

**3.3**

ROSSI, MORO

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «attribuzione», inserire le seguenti: «per i periodi d'imposta chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1».*

**3.4**

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «attribuzione», inserire le seguenti: «, anche per i periodi di imposta chiusi anteriormente all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1,».*

**3.5**

PASSIGLI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «abbiano perseguito o».*

**3.6**

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «successive modificazioni» eliminare la seguente parola: «, ovvero» e inserire le seguenti parole: «; l'amministrazione della partecipazione nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria non rientra tra i fini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, nè comporta svolgimento di attività commerciale. Attribuzione, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti».*

**3.7**

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venire meno il requisito della prevalenza;», con le seguenti parole: «non comporta la perdita della natura non commerciale dell'ente conferente».*

**3.8**

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine: «l'amministrazione della partecipazione nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria non rientra tra i fini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, nè comporta svolgimento di attività commerciale;».*

**3.9**

PASSIGLI

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d), comma 1, dell'articolo 2, sempre che non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali o vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939 per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o dalle società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di anni 2 dall'acquisto;».*

**3.10**

ROSSI, MORO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «sempre che, dopo il termine del periodo previsto dal comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di redditi reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;».*

**3.11** SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole da: «sempre che» fino alla fine del periodo.*

**3.12** D'ALÌ, VENTUCCI, SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: «sempre che» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «anche se siano titolari di diritti reali, acquisiti anche a titolo gratuito ed in virtù del conferimento avvenuto ai sensi della legge n. 218 del 1990 su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o dalle società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2».*

**3.13** D'ALÌ, VENTUCCI, SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «sempre che,» fino alla fine, con le seguenti: «e anche se, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, siano titolari di diritti reali, acquisiti anche a titolo gratuito ed in virtù del conferimento avvenuto ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2».*

**3.14** PEDRIZZI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2», inserire le altre: «in misura superiore al 25 per cento del patrimonio».*

**3.15** PASSIGLI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2», inserire le altre: «in misura superiore al 20 per cento del patrimonio».*

**3.16**

PASSIGLI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 2», aggiungere le seguenti: «per una quota non superiore al 20 per cento del proprio patrimonio».*

**3.17**

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

*Alla lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 2», aggiungere le seguenti: «per una quota non superiore al 20 per cento del proprio patrimonio».*

**3.18**

POLIDORO, ERROI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 2», aggiungere le seguenti: «per una quota compresa tra il 5 per cento e il 20 per cento del proprio patrimonio».*

**3.19**

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2», inserire le altre: «in misura superiore al 15 per cento del patrimonio».*

**3.20**

PASSIGLI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2», inserire le altre: «in misura superiore al 10 per cento del patrimonio».*

**3.21**

PASSIGLI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 2», inserire le seguenti: «per un importo superiore al 10 per cento del patrimonio».*

**3.22**

PEDRIZZI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2» inserire le seguenti: «per un importo superiore al 5 per cento del patrimonio».*

**3.23**

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «lettera d), dell'articolo 2», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei beni soggetti a tutela ai sensi della legge n. 1089 del 1939».*

**3.24**

POLIDORO, ANDREOLLI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, per la durata di due anni dall'acquisto».*

**3.25**

PASSIGLI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine: «comunque la titolarità di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali è priva di rilievo se il loro valore di mercato è inferiore ad un terzo del patrimonio dell'ente espresso a valori di mercato».*

**3.26**

PEDRIZZI

*Al comma 1, lettera c), inserire dopo la parola: «dividendi» le seguenti: «distribuiti dalla società bancaria conferitaria».*

**3.27**

PEDRIZZI

#### **Art. 4.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie*) – 1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria con-

feritaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria;

b) applicazione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460».

**4.1**

ROSSI, MORO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quarto anno», con le altre: «sesto anno».*

**4.2**

ALBERTINI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tassabilità ridotta al 50 per cento se il trasferimento avviene dopo detto periodo ma entro la fine del sesto anno dalla entrata in vigore dei detti decreti legislativi e tassabilità ridotta al 25 per cento per i due anni successivi».*

**4.3**

PEDRIZZI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno un patrimonio netto inferiore a 150 miliardi di lire, il termine decorre dalla data di entrata in funzione del mercato telematico delle imprese (Me.T.Im.) se successiva alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;».*

**4.4**

PEDRIZZI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per le fondazioni con patrimonio netto inferiore a lire 150 miliardi alla data di entrata in vigore della presente legge il termine decorre dalla data di entrata in vigore del mercato telematico delle imprese (Me.T.Im.) se successiva alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;».*

**4.5**

ROSSI, MORO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**4.7**

SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3», con le seguenti: «cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 limitatamente ai dividendi originanti da banche conferitarie».*

**4.8** SELLA DI MONTELUCE, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «diretto o indiretto».*

**4.9** GRILLO, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «diretto o indiretto» con le altre: «ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile».*

**4.100** IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «controllo, diretto ed indiretto», con la seguente: «maggioranza».*

**4.10** ROSSI, MORO

*Al comma 1, lettera b), inserire dopo la parola: «indiretto», le parole: «, come definito dal codice civile».*

**4.11** PEDRIZZI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il predetto termine, su richiesta degli enti conferenti, è prorogabile dal Ministro del tesoro fino all'ottavo anno successivo se la proroga serve ad evitare un pregiudizio per il loro patrimonio; per gli enti associativi che possiedono partecipazioni in società bancarie non quotate nei mercati regolamentati il termine può essere prorogato fino al decimo anno successivo;».*

**4.12** PEDRIZZI

**Art. 5.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Regime fiscale degli scorpori*) – 1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale delle scissioni, anche parziali, o delle retrocessioni se operate a favore di società controllate dagli enti o dalle società conferenti».

**5.1**

ROSSI, MORO

*Al comma 5, sostituire le parole:* «derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni», *con le seguenti:* «derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle medesime operazioni di conferimento».

**5.2**

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 5, sostituire le parole:* «derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni», *con le seguenti:* «derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle medesime operazioni di conferimento».

**5.3**

D'ALÌ

*Al comma 5, sostituire le parole da: «derivanti dalla valutazione dei beni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle medesime operazioni di conferimento».*

**5.4**

PEDRIZZI

**Art. 6.**

*Al comma 1, lettera a), inserire, dopo le parole: «fenomeni di concentrazione» le seguenti: «o di collegamento;».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), inserire, dopo le parole: «all'operazione di concentrazione» le seguenti: «o di collegamento».*

**6.1**

PEDRIZZI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «se l'operazione di concentrazione ha determinato la unificazione di due o più gruppi bancari, la tassazione ridotta ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza tra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche comprese nei gruppi interessati all'operazione e l'analogo aggregato del maggiore dei gruppi interessati all'operazione stessa; in tale ultimo caso la tassazione ridotta spetta a tutte le banche comprese nei gruppi interessati all'operazione di concentrazione in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti».*

**6.2**

D'ALÌ

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «se l'operazione di concentrazione ha determinato la unificazione di due o più gruppi bancari, la tassazione ridotta ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza tra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche comprese nei gruppi interessati all'operazione e l'analogo aggregato del maggiore dei gruppi interessati all'operazione stessa; in tale ultimo caso la tassazione ridotta spetta a tutte le banche comprese nei gruppi interessati all'operazione di concentrazione in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti;».*

**6.3**

PEDRIZZI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«se l'operazione di concentrazione ha determinato la unificazione di due o più gruppi bancari, la tassazione ridotta ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza tra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche comprese nei gruppi interessati all'operazione e l'analogo aggregato del maggiore dei gruppi interessati all'operazione stessa; in tale ultimo caso la tassazione ridotta spetta a tutte le banche comprese nei gruppi interessati all'operazione di concentrazione in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti;».

6.4

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«possibilità per la banca risultante dall'operazione di concentrazione di revocare l'opzione di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;».

6.5

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«possibilità per la banca risultante dall'operazione di concentrazione di revocare l'opzione di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;».

6.6

PEDRIZZI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«possibilità per la banca risultante dall'operazione di concentrazione di revocare l'opzione di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;».

6.7

D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca nonchè, nel caso di operazioni che determinino il controllo di una pluralità di banche da parte di un'unica società, alle banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo, nel secondo caso, a ciascuna delle pluralità di banche partecipate, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;».

6.8

PEDRIZZI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca nonchè, nel caso di operazioni che determinino il controllo di una pluralità di banche da parte di un'unica società, alle banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo, nel secondo caso, a ciascuna delle pluralità di banche partecipate, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa».

**6.9**

D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca nonchè, nel caso di operazioni che determinino il controllo di una pluralità di banche da parte di un'unica società, alle banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo, nel secondo caso, a ciascuna delle pluralità di banche partecipate, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa».

**6.10**

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in misura fissa», aggiungere le altre: «, anche per le operazioni di aumento di capitale,».*

**6.11**

PEDRIZZI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in misura fissa», aggiungere le altre: «, anche per le operazioni di aumento del capitale,».*

**6.12**

D'ALÌ

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in misura fissa», aggiungere le seguenti: «, anche per le operazioni di aumento del capitale».*

**6.13**

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) possibilità di applicare le disposizioni di cui alla lettera a) alle operazioni perfezionate a decorrere dal 1° gennaio 1996, e quelle di cui alla lettera b) alle operazioni perfezionate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.».

**6.14**

PEDRIZZI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) possibilità di applicare le disposizioni di cui alla lettera a) alle operazioni perfezionate a decorrere dal 1° gennaio 1996, e quelle di cui alla lettera b) alle operazioni perfezionate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.».

**6.15**

D'ALÌ

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) possibilità per le società interessate ai conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi a seguito delle operazioni di conferimento, secondo i criteri previsti dagli articoli da 23 a 26 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85.».

**6.16**

PEDRIZZI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) possibilità per le società interessate ai conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi a seguito delle operazioni di conferimento, secondo i criteri previsti dagli articoli da 23 a 26 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85.».

**6.17**

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) possibilità di applicare le disposizioni di cui alla lettera a) alle operazioni perfezionate a decorrere dal 1° gennaio 1996, e quelle di cui alla lettera b) alle operazioni perfezionate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.».

**6.18**

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) possibilità per le società interessate ai conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi a seguito delle operazioni di conferimento, secondo i criteri previsti dagli articoli da 23 a 26 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85.».

**6.19**

D'ALÌ

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) applicazione del regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 5 anche alle operazioni di scissione effettuate da banche o da società appartenenti a gruppi bancari, diverse da quelle in detto articolo considerate.».

**6.20**

PEDRIZZI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle operazioni perfezionate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

**6.21**

PEDRIZZI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle operazioni perfezionate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

**6.22**

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle operazioni perfezionate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

**6.23**

D'ALÌ

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) esclusione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni:

1. effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui all'articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che dette società esercitino l'attività esclusivamente nei confronti dei soci e che il capitale sociale sia totalmente posseduto dalle società componenti il gruppo medesimo;

2. effettuate da consorzi costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che queste ultime siano tenute per contratto o per statuto a corrispondere ai consorzi solo le spese di funzionamento dei medesimi.».

**6.24**

D'ALÌ

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) esclusione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni:

1. effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui all'articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che dette società esercitino l'attività esclusivamente nei confronti dei soci e che il capitale sociale sia totalmente posseduto dalle società componenti il gruppo medesimo;

2. effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei confronti delle società del gruppo;

3. effettuate dai consorzi costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che queste ultime siano tenute, per contratto o per statuto, a corrispondere ai consorzi solo le spese di funzionamento dei medesimi.».

**6.25**

PEDRIZZI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) esclusione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni:

1. effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui all'articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 1° settem-

bre 1993, n. 385, a condizione che dette società esercitino l'attività esclusivamente nei confronti dei soci e che il capitale sociale sia totalmente posseduto dalle società componenti il gruppo medesimo;

2. effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società capogruppo di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei confronti delle società del gruppo;

3. effettuate dai consorzi costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l'attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che queste ultime siano tenute, per contratto o per statuto, a corrispondere ai consorzi solo le spese di funzionamento dei medesimi.».

**6.26**

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate nell'ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui all'articolo 59, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 1939, n. 385».

**6.0.1**

PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è aggiunto il seguente comma:

“7. Per le cessioni realizzate nell'ambito delle procedure previste dal Titolo IV del presente decreto, ai fini delle imposte sui redditi la banca cessionaria ha diritto di far valere le quote costanti di svalutazione dei crediti disciplinate dall'articolo 3, comma 107, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ovvero le perdite deducibili ai sensi del comma 108 del medesimo articolo, già spettanti alla banca cedente, nonché le quote costanti di svalutazione spettanti alla banca cedente ai sensi dell'articolo 71, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non ancora dedotte alla data della cessione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite fiscali realizzate dalla banca cedente sono computabili in diminuzione del reddito complessivo della banca cessionaria, a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è avvenuta la cessione e senza alcun limite di tempo. Non si applicano le

disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1997».

**6.0.2**

PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è aggiunto il seguente comma:

“7. Per le cessioni realizzate nell'ambito delle procedure previste dal Titolo IV del presente decreto, ai fini delle imposte sui redditi la banca cessionaria ha diritto di far valere le quote costanti di svalutazione dei crediti disciplinate dall'articolo 3, comma 107, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ovvero le perdite deducibili ai sensi del comma 108 del medesimo articolo, già spettanti alla banca cedente, nonché le quote costanti di svalutazione spettanti alla banca cedente ai sensi dell'articolo 71, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non ancora dedotte alla data della cessione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite fiscali realizzate dalla banca cedente sono computabili in diminuzione del reddito complessivo della banca cessionaria, a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è avvenuta la cessione e senza alcun limite di tempo. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1997».

**6.0.3**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è aggiunto il seguente comma:

“7. Per le cessioni realizzate nell'ambito delle procedure previste dal Titolo IV del presente decreto, ai fini delle imposte sui redditi la

banca cessionaria ha diritto di far valere le quote costanti di svalutazione dei crediti disciplinate dall'articolo 3, comma 107, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ovvero le perdite deducibili ai sensi del comma 108 del medesimo articolo, già spettanti alla banca cedente, nonché le quote costanti di svalutazione spettanti alla banca cedente ai sensi dell'articolo 71, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non ancora dedotte alla data della cessione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite fiscali realizzate dalla banca cedente sono computabili in diminuzione del reddito complessivo della banca cessionaria, a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è avvenuta la cessione e senza alcun limite di tempo. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1997».

**6.0.4**

GRILLO, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Ambito di applicazione della legge)*

1. La presente legge non si applica alle associazioni aventi natura privata, ancorchè detentrici di aziende bancarie.».

**6.0.5**

ROSSI, MORO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Articolo 6-bis.**

*(Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia)*

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statutari.».

**6.0.2000**

IL RELATORE

**Art. 7.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (*Copertura finanziaria*) – 1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**7.1**

ROSSI, MORO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 4, valutate in lire 80 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante equiparazione del regime fiscale delle Banche di credito cooperativo a quello delle aziende di credito ordinarie, a partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1».

**7.2**

ROSSI, MORO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Partecipazione al capitale della Banca d'Italia)*

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale con decreto legislativo da emanare, sentite le Commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dall'approvazione della presente legge».

**7.0.1**

PEDRIZZI

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

**240<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Intervengono il ministro della pubblica istruzione Berlinguer e i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Rocchi e Zoppi.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*  
(A008 000, C07<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE rivolge un caloroso benvenuto al senatore Ronconi, che rientra a far parte della Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero**  
(R046 003, C07<sup>a</sup>, 0007<sup>o</sup>)

Il presidente OSSICINI formula preliminarmente un indirizzo di saluto al ministro Berlinguer, rallegrandosi per la sua conferma nell'incarico ministeriale, che rappresenta un importante momento di continuità nella nuova compagine governativa.

Il ministro BERLINGUER espone quindi le linee programmatiche della propria azione di Governo, sottolineando in particolare come la maggioranza che sostiene il nuovo Governo, pur caratterizzata da alcuni elementi di continuità, sia diversa da quella che sosteneva il Governo precedente. Tale considerazione, che per certi versi potrebbe apparire scontata, è invece rilevante qualora si consideri che il programma del precedente Governo non era condiviso da tutte le forze politiche che lo sostenevano, essendo il frutto di un patto elettorale di desistenza, mentre il programma del Governo in carica è comune a tutte le forze di Gover-

no. Da ciò consegue che il programma del nuovo Governo rappresenta in parte la continuazione del programma precedente, ma con alcuni elementi di novità. Nel fare quindi rinvio alle dichiarazioni programmatiche già rese a suo tempo alla Commissione, menziona quanto è stato realizzato finora sul piano normativo, citando fra l'altro la legge 18 dicembre 1997, n. 440, che ha istituito il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e ha consentito di finanziare le prime esperienze di autonomia; il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, sulla dirigenza scolastica; il regolamento sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome (decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998) e infine il regolamento sull'autonomia didattica, attualmente in corso di presentazione alle Commissioni parlamentari. Il Governo intende sottoporre quanto prima alle Commissioni anche gli altri atti previsti dalla «legge Bassanini» e in particolare la riforma della struttura del Ministero, che sarà condotta secondo linee di radicale decentramento.

Il Ministro ricorda poi che le scuole hanno iniziato proprio in questi giorni a sperimentare l'autonomia, attraverso la presentazione di progetti che sono pervenuti al Ministero in numero molto superiore alle previsioni: sotto questo profilo, il primo bilancio può dirsi quindi molto soddisfacente. Non è ancora possibile invece esprimere una valutazione qualitativa di tali progetti, che egli peraltro immagina alquanto eterogenei, trattandosi della prima esperienza in materia. Tale esperienza, comunque, si rivelerà utile al fine di elaborare quelle correzioni in corso d'opera che risulteranno opportune.

Passando al rinnovo – ormai alla stretta finale – del contratto collettivo per il personale docente (materia sulla quale invero la competenza del Ministero è limitata), il disegno di legge finanziaria da una parte e i risparmi di spesa effettuati dall'Amministrazione scolastica dall'altro offrono per la prima volta una cornice di riferimento nuova e migliore rispetto al passato. È quanto mai significativo, infatti, che il documento di indirizzo approvato dai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e della funzione pubblica ai fini della trattativa preveda il riconoscimento del maggior carico di lavoro accollato agli insegnanti dai processi riformatori in corso. Un altro elemento importante e innovativo del futuro contratto sarà l'introduzione di un trattamento economico accessorio, che introdurrà una componente premiale in un assetto retributivo rimasto finora sostanzialmente identico per tutti. Infine sia il documento di indirizzo del Governo che le piattaforme presentate dalle organizzazioni sindacali prospettano l'introduzione di istituti contrattuali volti alla qualificazione della professione docente.

Le proposte emendative elaborate dal Governo ai documenti di bilancio – prosegue il Ministro – recano una positiva inversione di tendenza anche per quanto riguarda la condizione studentesca, con aumenti fra gli 800 e i 900 miliardi nel triennio per il diritto allo studio e il sostegno alle famiglie di tutti gli alunni, al di sotto di certi livelli di reddito.

Nei prossimi mesi il Governo intende avviare inoltre un riesame dei saperi fondamentali che sono a base del sistema scolastico italiano,

nella consapevolezza che l'introduzione dell'autonomia comporta fra l'altro il superamento dei tradizionali programmi scolastici, a favore della definizione e del raggiungimento di specifici obiettivi formativi, in una prospettiva che potrebbe chiamarsi, con qualche forzatura, di federalismo culturale.

Il Ministro ricorda poi che è in corso l'applicazione di altri provvedimenti significativi: la formazione universitaria dei docenti (con l'avvio sin da quest'anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria e l'avvio, dall'anno prossimo, delle scuole di specializzazione per i docenti delle scuole secondarie) e il definitivo assetto del sistema nazionale di valutazione.

Vi sono poi alcuni interventi riformatori il cui *iter* parlamentare è ancora in corso, che rappresentano novità politicamente assai delicate: l'innalzamento dell'obbligo scolastico e il connesso riordino dei cicli, nonché le norme per il diritto allo studio e la parità scolastica.

Quanto al provvedimento che innalza l'obbligo scolastico, il Ministro invita il Senato, nel più pieno rispetto della sua autonomia, a considerare l'opportunità di approvarlo al più presto. Esso, a suo giudizio, è un testo frutto della convergenza di posizioni politiche diverse, non certo esaustivo e non certo perfetto. È tuttavia un approdo parziale che va considerato in unità logica, anche se non temporale, con il più complessivo riordino dei cicli scolastici. D'altronde, non può dimenticarsi che negli ultimi trent'anni il Parlamento ha discusso di innalzare l'obbligo scolastico senza alcun successo definitivo, mentre tutte le società più evolute tendono ad ampliare il concetto di obbligo scolastico se non addirittura a superarlo nel senso di una più moderna concezione del diritto alla formazione secondaria per tutti. A livello europeo, è infatti ormai indispensabile garantire ai diciottenni una certificazione del *curriculum* scolastico e formativo seguito, quale condizione di sviluppo e civiltà.

Quanto poi alle perplessità suscitate dalla decisione di procedere attraverso uno stralcio dal disegno di legge di riforma dei cicli, osserva che l'esperienza insegna come questo sia il modo più produttivo di procedere, a condizione di non perdere di vista il disegno complessivo. In una prospettiva più ampia, l'obiettivo finale potrebbe dunque essere una formazione culturale di base a quindici anni, cui faccia seguito un triennio o di scuola o di formazione professionale, evidentemente con possibilità di mobilità ed integrazione. Lo «strappo» era dunque a suo giudizio indispensabile per porre fine ad un confronto che si protraeva ormai da troppo tempo in maniera inconcludente, anche se culturalmente elevata. L'inizio del biennio deve d'altra parte essere visto come un momento di flessibilità e coordinamento, volto a preparare le istituzioni scolastiche in vista della approvazione della riforma dei cicli.

Quanto poi al provvedimento sul diritto allo studio, egli rileva anzitutto che esso non faceva parte del programma dell'intera maggioranza che sosteneva il precedente Governo. Esso fa ora invece parte integrale del nuovo programma di Governo, che rinvia al testo presentato dal Governo Prodi sia pure con l'evidente sottolineatura che esso non deve eccedere i limiti della compatibilità costituzionale. A suo giudizio, la questione va risolta attraverso una lettura integrata del combinato disposto

degli articoli 30, 33 e 34 della Costituzione. Le modalità applicative del dettato costituzionale sono peraltro giustamente oggetto di dibattito parlamentare ed è in particolar modo un onere che ricade proprio sul Senato, che è attualmente proficuamente impegnato nell'esame della materia. A tale proposito, egli desidera esprimere compiacimento per la relazione svolta dal senatore Biscardi, non presente alla seduta odierna per motivi di salute e al quale formula auguri di pronto ristabilimento, ed esprime l'opinione che sia politicamente improvvido un esagerato allungamento dei tempi. La questione è infatti senz'altro politicamente assai delicata, ma ormai ampiamente istruita e pronta per essere affrontata in termini moderni, superando un dibattito ormai datato, quale essenziale contributo di civiltà.

Sulle dichiarazioni del Ministro si apre il dibattito.

Il senatore BRIGNONE registra anzitutto la fiducia del Ministro nella maggiore omogeneità di intenti che caratterizza la nuova maggioranza rispetto alla precedente. In passato, il sistema della riforma «a mosaico» non ha infatti dato risultati molto coerenti, suscitando anzi un considerevole disorientamento.

Quanto in particolare al disegno di legge sull'innalzamento dell'obbligo scolastico, egli ne sottolinea la connessione con il processo autonomistico, osservando come il corpo docente non sia affatto convinto che l'autonomia sia una opportunità professionalizzante, ma anzi la consideri un aggravio di lavoro.

Manifesta poi apprezzamento per l'intenzione dichiarata dal Ministro di valutare i margini della retribuzione accessoria, anche in linea con l'ordinamento vigente negli altri Paesi.

Chiede peraltro al Ministro particolare attenzione per il lavoro della Commissione, finora spesso trascurato soprattutto per quanto riguarda l'attività consultiva su atti del Governo.

Egli lo invita poi a considerare l'importanza del sostegno sociale alla funzione educativa, con iniziative conseguenti per quanto riguarda il costo dei libri di testo e quello del trasporto scolastico, quest'ultimo in particolare aggravatosi a seguito degli interventi di razionalizzazione della rete scolastica.

Conclude sollecitando il Ministro a considerare l'entità e le cause della dispersione scolastica; a tale proposito, egli ritiene inopportuno che i giovani i quali non abbiano individuato un percorso formativo ideale siano costretti a frequentare un anno di scuola secondaria superiore, atteso che l'innalzamento dell'obbligo deve rappresentare una opportunità e non una costrizione. Occorre invece assicurare sbocchi adeguati a chi non intende proseguire gli studi, senza limitarsi a dilazionare di uno o due anni la sua disoccupazione. Auspica infine una particolare attenzione nella definizione dei contenuti e dei programmi dell'ultimo anno dell'obbligo.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3524) Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione**, approvato dalla Camera dei deputati

**(3441) BRIENZA ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e formazione**

**(3474) ASCIUTTI ed altri: Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva fissato a domani, venerdì 6 novembre, alle ore 13, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 3524, assunto a base della discussione. Dal Gruppo Alleanza Nazionale è tuttavia pervenuta la richiesta di posticipare tale termine a martedì 10 novembre prossimo. Propone pertanto di fissare il suddetto termine alle ore 15 di martedì prossimo.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

**234ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(3455)** *Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati

**(261)** *DI ORIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

**(540)** *CARCARINO ed altri. - Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica*

**(796)** *MACERATINI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560*

**(1251)** *SPECCHIA. - Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

**(1479)** *NOVI. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

**(1959)** *VERALDI. - Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo in sede di replica, il relatore PAROLA, dopo aver dichiarato di condividere molte delle considerazioni svolte nella discussione generale, fa presente ancora una volta che il provvedimento in esame è volto a dare un assetto definitivo a questioni pendenti almeno dal 1996; auspica pertanto che il provvedimento sia approvato nel testo per-

venuto dalla Camera dei deputati per poter poi procedere ad un nuovo assetto dell'ordinamento in questa materia. Ricorda infine al senatore Veraldi che le risorse cui faceva riferimento nel suo intervento sono contenute nella legge finanziaria dell'anno 1997.

Il sottosegretario MATTIOLI dichiara di condividere in particolare alcune delle osservazioni svolte dal senatore Vedovato nel dibattito sottolineando, a sua volta, che la trasformazione dell'ordinamento nel senso di un trasferimento quasi completo della materia alle regioni ha ormai un carattere irreversibile e che, anche per questa ragione, appare opportuno che il provvedimento sia approvato senza ulteriori modifiche. In questa materia l'amministrazione centrale dovrebbe mantenere soltanto la prerogativa di poter elaborare programmi che abbiano un preminente interesse nazionale o che l'intervento regionale non sia in grado di contenere, mentre il problema delle risorse con le quali le regioni dovranno operare è questione ancora da definire, posto che le soluzioni possono essere assai diverse tra di loro. Fa infine presente che l'azione del Governo in materia di edilizia residenziale pubblica non è riferita soltanto a nuove costruzioni ma anche alla concessione di risorse per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Il PRESIDENTE propone che la Commissione adotti quale testo base cui riferire eventuali emendamenti il disegno di legge n. 3445.

Alla proposta si dichiara contrario il senatore LAURO che, in alternativa, propone di scegliere quale testo base il disegno di legge n. 1479. Propone inoltre lo svolgimento di alcune audizioni informali.

La Commissione conviene infine, a maggioranza, di scegliere quale testo base cui riferire gli emendamenti il disegno di legge n. 3455 e di fissare il termine per la loro presentazione nella giornata di giovedì 12 novembre 1998 alle ore 12. Respinge infine la richiesta di svolgimento di audizioni informali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale n. 190538, riguardante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1998 (n. 355)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453: favorevole)

(R139 b00, C08ª, 0029ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in titolo, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore LAURO, ritenendo di non avere elementi sufficienti

per poter esprimere compiutamente il proprio voto, dichiara di astenersi.

Con le stesse motivazioni annuncia la propria astensione anche il senatore CASTELLI.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole è approvata.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

**279<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale VIVIANI e MORESE.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3157) SMURAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario**

**(1212) MANCONI e PERUZZOTTI: Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari**

**(3479) SILIQUINI e MULAS: Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che nella seduta del 3 novembre sono stati illustrati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3157, scelto dalla Commissione come testo base. Avverte che si procederà pertanto all'acquisizione del parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli stessi.

Il relatore DUVA esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.4 e invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.8, 1.3 e 1.7, preannunciando, ove l'invito non sia accolto, un parere contrario. È invece favorevole all'emendamento 1.1, così come riformulato dal Presidente nella seduta del 3 novembre. Si tratta, peraltro, di una norma che prevede un regime differenziato e meno favorevole di quello ordinariamente previsto per le cooperative sociali, relativamente

all'entità dei benefici previdenziali disposti con riguardo all'impiego di lavoratori detenuti, ma, per questo aspetto, occorre tenere conto dei vincoli posti dalla copertura finanziaria del provvedimento.

Passando agli emendamenti all'articolo 2, il relatore si pronuncia in senso contrario agli emendamenti 2.9 – rilevando in esso un'indebolimento delle misure di garanzia a favore dei detenuti – 2.4, 2.5 – poiché i servizi costituiscono un'area dinamica e in espansione del mercato del lavoro – 2.7, 2.2, 2.8, 2.6 e 2.3. È invece favorevole all'emendamento 2.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 3, il relatore si pronuncia in senso favorevole agli emendamenti 3.6, 3.10, 3.4, 3.1, 3.3 e 3.0.2. Per quest'ultimo, propone di includere, al comma 1 dell'articolo 3-*bis*, il Ministro delle finanze tra i ministri competenti ad emanare il decreto ivi previsto. È inoltre favorevole all'emendamento 3.03, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9 e 3.0.4. Invita i presentatori degli emendamenti 3.5, 3.11 e 3.12 al ritiro, preannunciando, ove l'invito non sia accolto, parere contrario. Esprime altresì parere contrario all'emendamento 3.01, pur apprezzandone le finalità, poiché il periodo di un anno per la prosecuzione degli sgravi contributivi appare eccessivamente oneroso per la finanza pubblica. Si rimette infine alla Commissione per quel che riguarda l'emendamento Tit.1.

Il sottosegretario VIVIANI esprime parere contrario all'emendamento 1.5 e invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.8, 1.3, 1.6 e 1.7, preannunciando, ove tale invito non sia accolto, l'espressione di un parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, proponendo che esso venga riformulato sostituendo, al comma 3-*bis* la parola «annualmente» con le altre: «ogni tre anni», e sull'emendamento 1.4.

Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, con l'eccezione dell'emendamento 2.1, sul quale il parere è favorevole.

Per quel che riguarda gli emendamenti all'articolo 3, il parere è contrario sugli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8, 3.4 e 3.3, nonché sull'emendamento 3.0.1, i cui effetti sarebbero eccessivamente onerosi per la finanza pubblica, e sull'emendamento 3.0.4. Il parere del Governo è favorevole, invece, sugli emendamenti 3.5, 3.10, 3.1, 3.11, 3.12, 3.9, 3.0.2 e 3.0.3. Si rimette infine alla Commissione per l'emendamento Tit.1.

Accogliendo un suggerimento del Presidente, il relatore DUVA riformula l'emendamento 3.4, nel senso di aggiungere, alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, dopo la parola «detenuti», le altre: «e in particolare dei giovani detenuti».

Su tale formulazione il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Il PRESIDENTE, in relazione alla richiesta di riformulazione dell'emendamento 1.1 avanzata dal sottosegretario Viviani, dichiara di comprendere il punto di vista del Governo ma osserva che una cadenza

triennale per l'adozione del decreto relativo ai benefici contributivi previsti a favore delle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte ai detenuti appare eccessiva: riformula quindi l'emendamento, sostituendo la parola «annualmente,» con le altre: «ogni due anni». Invita quindi il relatore a rivedere l'avviso favorevole espresso sull'emendamento 3.6, che potrebbe, ove accolto, introdurre un fattore di rigidità della normativa, con riflessi negativi per la finanza pubblica.

Dopo che il sottosegretario VIVIANI ha espresso il proprio assenso alla riformulazione dell'emendamento 1.1, il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea nonché l'esigenza di disporre del tempo necessario per la trattazione di altri provvedimenti all'ordine del giorno, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

**(195) SALVATO ed altri: Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto**

**(2873) CURTO: Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto**

**(3100) PELELLA ed altri: Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 4 novembre 1998.

Il senatore PIZZINATO esprime preliminarmente apprezzamento per l'impostazione dello schema di testo unificato predisposto dal relatore Tapparo, che può senz'altro rappresentare una valida base di partenza per la discussione.

Occorre peraltro valutare la possibilità di un intervento legislativo più organico di quello contemplato dai disegni di legge nn. 195, 2873 e 3100, dopo che i due precedenti provvedimenti – la legge n. 257 del 1992 e il decreto-legge n.169 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 271 del 1993 – si sono rivelati insufficienti a far fronte ad un problema di eccezionale portata come quello dell'amianto.

Nel mettere mano al nuovo intervento legislativo, occorre evidentemente partire da una serrata analisi dell'esperienza pregressa, in particolare per ciò che attiene al grado di ottemperanza al divieto di nuove lavorazioni, all'efficacia degli interventi di smantellamento e bonifica e alla gestione del regime speciale previdenziale previsto per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto.

Del pari essenziale è tener conto del dibattito in corso nella comunità scientifica e nel mondo della produzione; al riguardo, ricorda l'importante convegno tenutosi sulle problematiche dell'amianto nella città di Padova lo scorso 2 novembre.

Fra gli aspetti più critici segnalati dall'esperienza applicativa della legge n. 257 del 1992, rientra in primo luogo quello della diffusa inadempienza fra le Regioni rispetto ai compiti di mappatura dei siti ove sono presenti componenti di amianto, come pure ai programmi di bonifica. Al riguardo, appare poco praticabile la soluzione ipotizzata di attribuire ampie potestà sostitutive allo Stato in caso di inerzia delle Regioni, mentre andrebbe valutata la possibilità di introdurre appropriate sanzioni per il caso di inadempienza, tenendo conto che si tratta di porre in essere interventi destinati a svilupparsi nell'arco di circa venti anni.

Un secondo elemento da considerare è quello dei tempi di latenza delle affezioni correlate all'amianto, tempi che si stanno rivelando più ampi di quelli in origine ipotizzati. In tale contesto, si tratta di predisporre efficaci strumenti di sorveglianza sanitaria nei confronti di coloro che hanno preso parte in passato a lavorazioni comportanti l'esposizione al rischio di amianto. In particolare, occorre pervenire ad una puntuale individuazione dei soggetti responsabili della sorveglianza sanitaria, ed è altresì necessario garantire a tutti i soggetti a suo tempo esposti al rischio di amianto la copertura degli oneri delle prestazioni prevenzionali a cura del Servizio sanitario nazionale.

Su tali aspetti, appare opportuno introdurre talune modifiche allo schema di testo unificato predisposto dal relatore, sulla falsariga di quanto previsto nel disegno di legge n. 2386, d'iniziativa dei senatori Sarto e Carella, recante «Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto», assegnato alla 12ª Commissione permanente.

Per quanto riguarda il nodo del limite temporale minimo di esposizione all'amianto richiesto per l'accesso ai benefici previdenziali, la soluzione più corretta sembra quella di conservare il requisito decennale attualmente previsto.

La nuova normativa dovrebbe poi affrontare organicamente il problema della bonifica dei siti contenenti materiali di amianto; ciò comporta evidentemente anche la previsione di idonei meccanismi per l'individuazione dei siti per lo stoccaggio del materiale smantellato.

L'esperienza maturata a livello internazionale dovrebbe orientare nel senso dell'utilizzo di *tunnel* situati in massicci montuosi; potrebbero al riguardo essere utilizzati trafori ferroviari lungo tratte non più operative, beninteso dopo la realizzazione delle necessarie opere di allestimento.

Lo stoccaggio andrebbe comunque effettuato soltanto dopo uno specifico trattamento di fusione dei materiali di amianto.

Viene quindi in considerazione il problema dell'individuazione di aziende fornite della necessaria specializzazione, tanto per le attività di smantellamento, che per quelle di trattamento del materiale che, infine, per quelle di stoccaggio.

A tutela dei rispettivi lavoratori, non sembrano sufficienti le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 626 del 1994, ma occorrono specifiche misure. Per quanto riguarda gli oneri assicurativi inerenti alle lavorazioni del ciclo di bonifica, è opportuno prevedere che essi facciano capo soltanto alle aziende che svolgono tali attività; le stesse aziende

dovrebbero inoltre far fronte alle maggiorazioni contributive necessarie per finanziare le agevolazioni previdenziali previste per i rispettivi addetti.

Nell'affrontare l'esame dell'articolato, la Commissione non potrà comunque evidentemente prescindere dal considerare gli aspetti della copertura finanziaria. È necessario ricordare che per il periodo pregresso sono state presentate 82 mila domande volte al riconoscimento di benefici previdenziali, e che comunque secondo stime accreditate i lavoratori che sono stati nel corso degli anni direttamente esposti all'amianto assommerebbero a 120 - 130 mila, mentre il numero dei cittadini indirettamente esposti alla sostanza sarebbe nell'ordine di 3 milioni 500 mila.

Di qui la necessità di operare una distinzione fra il piano delle misure previdenziali a favore di quei lavoratori che sono stati esposti a più specifici rischi e quello degli interventi di sorveglianza sanitaria e prevenzione, destinati ad operare nei confronti di un ben più ampio numero di soggetti.

Dopo che il senatore MANZI ha espresso vivo apprezzamento per l'intervento del senatore Pizzinato, il PRESIDENTE propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore TAPPARO concorda sull'opportunità di fissare fin d'ora il termine per gli emendamenti.

Per quanto riguarda i suggerimenti avanzati dal senatore Pizzinato nel suo intervento, prende atto dell'emergere di un indirizzo favorevole ad ampliare in modo significativo la portata dell'intervento legislativo che la Commissione è chiamata a definire, rispetto ai più circoscritti obiettivi sottesi ai disegni di legge nn. 195, 2873 e 3100.

In tali condizioni, si riserva di mettere a punto ulteriori proposte, ad integrazione del testo unificato già predisposto.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 del 27 novembre 1998, restando inteso che la prossima settimana il provvedimento sarà comunque iscritto all'ordine del giorno per eventuali ulteriori interventi in discussione generale e per le repliche.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3157****Art. 1.**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.5**

NOVI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, (Disciplina delle cooperative sociali), che definisce le “persone svantaggiate”, all'espressione: “gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663” è sostituita la seguente: “gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354”».

2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di istituti psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte nella misura percentuale individuata annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla conclusione dell'esecuzione della pena”».

**1.1**

SMURAGLIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, (Disciplina delle cooperative sociali), che definisce le “persone svantaggiate”, all'espressione: “gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663” è sostituita la seguente: “gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354”».

2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte nella misura percentuale individuata annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione”».

**1.1** (nuovo testo)

SMURAGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «è sostituita» con le seguenti: «è aggiunta».*

**1.2**

PELELLA

*Al comma 1, sostituire la parola: «sostituita» con la seguente: «aggiunta».*

**1.8**

SILIQUNI, MULAS

*Al comma 1, sostituire le parole: «detenute o internate negli istituti penitenziari» con le seguenti: «soggette ad esecuzione di condanna a pena detentiva».*

1.3

MANZI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o internate».*

1.6

NOVI

*Al comma 1, dopo le parole: «negli istituti penitenziari» aggiungere le seguenti: «o negli istituti penali minorili».*

1.4

MANZI

*Al comma 1, dopo la parola: «penitenziari» inserire, in fine, le seguenti: «salvo coloro che sono soggetti al regime di vigilanza speciale di cui agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».*

1.7

NOVI

## Art. 2.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 16 è sostituito dal seguente:

“I detenuti che svolgono attività lavorativa o frequentano corsi professionali hanno diritto alla tutela assicurativa e previdenziale. Le agevolazioni previdenziali previste dall'articolo 4, comma 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che impieghino in attività lavorative, all'interno degli istituti penitenziari, persone detenute o internate”.

2. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 11 ed il comma 12 sono così sostituiti:

“Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti e internati delle opportunità di lavoro anche in forma autonoma ed all'interno degli istituti”.

3. Nell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“Nel caso di attività lavorativa convenzionata con soggetti esterni, il trattamento retributivo è definito dalla convenzione stessa”».

**2.9**

SILIQUNI, MULAS

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «Le agevolazioni» a: «soggetti».*

**2.4**

NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381» con le seguenti: «Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381».*

**2.1**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o di servizi».*

**2.5**

NOVI

*Al comma 1, dopo le parole: «o di servizi» aggiungere le seguenti: «con un fine sociale solidaristico».*

**2.7**

NOVI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «o internate» a: «soggetti».*

**2.2**

NOVI

*Al comma 1, dopo le parole: «o internate» aggiungere le seguenti: «in almeno la metà dei posti di lavoro».*

**2.8**

NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «limitatamente» a: «soggetti» con le altre: «in relazione ai dipendenti detenuti».*

**2.6**

NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore» con le altre: «superiore di un terzo».*

**2.3**

NOVI

### **Art. 3.**

*Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con l'altra: «devono».*

**3.6**

NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «lavoratori detenuti» con le seguenti: «lavoratori in esecuzione di condanna a pena detentiva» e le parole: «dei detenuti» con le altre: «delle persone soggette ad esecuzione di condanna a pena detentiva».*

**3.5**

MANZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «quindici giorni».*

**3.7**

NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le altre: «venti giorni».*

**3.8**

NOVI

*Al comma 1, sostituire le parole: «si assumono l'onere di svolgere» con le altre: «svolgono effettivamente».*

**3.10**

NOVI

*Al comma 1, dopo la parola: «detenuti.» inserire le seguenti: «Particolare attenzione andrà rivolta alle iniziative destinate al lavoro e alla formazione dei giovani detenuti».*

**3.4**

IL RELATORE

*Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo la parola: «detenuti» aggiungere le seguenti: «, e in particolare dei giovani detenuti».*

**3.4** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

**«Art. 3-bis.**

1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, con apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 maggio di ogni anno.

**Art. 3-ter.**

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato in lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e per lire 5.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**3.0.2**

SMURAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

“Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili”».

**3.0.3**

SILIQUNI, MULAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. La presente legge non si applica ai detenuti ed internati soggetti al regime di vigilanza speciale di cui agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

**3.0.4**

SILIQUNI, MULAS

*Sostituire il titolo, con il seguente:* «Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti».

**Tit.1**

SILIQUNI, MULAS

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

**190<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*indi del Vice Presidente*

MONTELEONE

*indi del Presidente*

CARELLA

*Interviene il ministro per la solidarietà sociale Turco.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3543) Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze**, risultante dallo stralcio degli articoli 2 e 3, comma 2, del disegno di legge n. 2756. Approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che era in corso la discussione generale.

La senatrice DANIELE GALDI ricorda che il disegno di legge in esame nasce da uno stralcio dall'originario disegno di legge governativo determinato dalla divisione, apertasi tra le varie forze politiche, sulla questione della riduzione del danno. A tale riguardo va osservato che la conferenza svoltasi a Napoli nel marzo 1997 è valsa a chiarire l'inutilità di contrapposizioni meramente ideologiche e soprattutto ad evidenziare l'esigenza di realizzare una organica interrelazione operativa tra tutti i settori coinvolti nella lotta alla droga. Appare oggi evidente che la scelta di fare uso di sostanze stupefacenti trae origine da situazioni e motivazioni molteplici ed anche assai diverse tra loro, ed è perciò necessario

che altrettanto flessibile e variegata sia la risposta di prevenzione e recupero, in termini di progetti il più possibile personalizzati.

Il provvedimento in titolo è quindi espressione di un approccio diverso rispetto al passato, anche se – in assenza di una riforma dell'assistenza, riforma che rappresenta una priorità fondamentale per il Paese – non può che rappresentare una sia pur buona legge di transizione. In particolare apprezzabile risulta la scelta di regionalizzare il 75 per cento del Fondo nazionale di intervento; per quanto riguarda il restante 25 per cento, al quesito posto dal senatore Campus circa il soggetto cui sarebbe affidato il controllo sulla gestione di tali risorse, va risposto che le necessarie verifiche dovranno essere compiute dal Parlamento in sede di esame della relazione annuale che il Governo deve presentare alle Camere.

La senatrice Daniele Galdi giudica altresì opportuna la previsione di un adeguato finanziamento degli organismi consultivi ed istruttori istituiti, giacché essa assicura l'effettiva operatività delle strutture in questione. Elemento qualificante del disegno di legge è senza dubbio rappresentato dalle disposizioni volte a superare la situazione di precarietà in cui versa il personale dei servizi per le tossicodipendenze (SERT); risulta poi senz'altro opportuna la scelta di promuovere progetti personalizzati adeguati anche al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

La soluzione normativa adottata dalla Camera dei deputati, tramite l'approvazione di un emendamento presentato dalle opposizioni, relativamente ai progetti volti alla riduzione del danno, non può essere considerata soddisfacente, ove si abbia presente la necessità che tali progetti offrano una molteplicità di servizi e di opzioni ben più articolata di quella prevista. Ciò nonostante il Gruppo di Democratici di sinistra, riconoscendo con senso di responsabilità l'urgenza del provvedimento – soprattutto per quanto riguarda il personale dei SERT – non presenterà emendamenti diretti a ripristinare la formulazione originaria del comma 8 del nuovo testo proposto dell'articolo 127 del Testo Unico sulle tossicodipendenze.

Il senatore BRUNI osserva in primo luogo che il disegno di legge in esame, teoricamente concernente la sola definizione delle regole per il finanziamento dei progetti di prevenzione, riabilitazione e reinserimento, è stato in realtà caricato di ulteriori problematiche – dall'uso dei farmaci sostitutivi all'assunzione di personale nei SERT, all'istituzione di nuovi organismi burocratici – che sarebbe invece opportuno affrontare, in modo ben più approfondito, in un'altra sede. Per quanto in particolare riguarda il personale, risulta inaccettabile prevedere l'assunzione di dirigenti responsabili di secondo livello e di operatori con funzioni assai delicate e complesse attraverso un mero concorso riservato per titoli, procedura oltretutto non esente da dubbi di costituzionalità.

L'istituzione della Consulta degli esperti e degli operatori sociali suscita poi fondate perplessità: si tratta infatti di un organismo, composto da ben 70 cosiddetti esperti, non solo costoso, pletorico e lottizzabile, ma prevedibilmente non in grado di rappresentare gli interessi dei

pazienti e dei cittadini. Al riguardo sarebbe sicuramente necessario ridurre a 35 il numero dei componenti, prevedendo altresì che un terzo di essi siano designati da associazioni di difesa dei diritti dei pazienti.

In conclusione, il senatore Bruni sottolinea con forza che è ormai giunto il momento di porre fine ad un modo di legiferare che, introducendo elementi di ritardo, di confusione e di instabilità, non giova certo alla soluzione delle difficili problematiche connesse al fenomeno della tossicodipendenza.

Il senatore Baldassare LAURIA, richiamandosi alle argomentazioni svolte dalla senatrice Daniele Galdi, afferma che il disegno di legge in titolo costituisce un apprezzabile tentativo di migliorare gli interventi di prevenzione e recupero dalla tossicodipendenza e merita di essere approvato tempestivamente. Condivisibili appaiono in particolare le disposizioni relative al Fondo nazionale di intervento e alla sanatoria concernente il personale dei SERT, il quale svolge un lavoro non solo delicato ma a volte anche rischioso ed ha pieno diritto di uscire dall'attuale situazione di precarietà.

Alla luce delle considerazioni svolte, il senatore LAURIA annuncia che il Gruppo dell'UDR non presenterà emendamenti.

Il senatore DE ANNA dichiara di condividere sostanzialmente il provvedimento in esame, che è opportuno approvare senza ulteriori ritardi.

Ritiene tuttavia utile segnalare l'esigenza di stabilire una maggiore collaborazione ed adeguati canali di comunicazione tra l'Osservatorio permanente e il mondo della scuola, in modo da mettere in condizione quest'ultimo di comprendere concretamente i vari aspetti del fenomeno della droga e in particolare le motivazioni che possono spingere un giovane a farne uso. Si tratta di un'essenziale opera di prevenzione che, allo stato attuale, evidentemente nè la scuola, nè le famiglie sono in grado di compiere e per la cui realizzazione, viceversa, il contributo dell'Osservatorio potrebbe rivelarsi prezioso.

Nel condividere il giudizio positivo sul disegno di legge già articolatamente espresso dalla senatrice Daniele Galdi, il senatore CAMERINI sottolinea come la distribuzione delle risorse del Fondo nazionale tra regioni e Governo centrale si ispiri correttamente ad un principio affermato dalla Organizzazione mondiale della sanità, secondo il quale occorre affrontare le problematiche legate alla tossicodipendenza in modo organico e globale, affidando però al livello locale gli interventi operativi.

Il senatore Camerini esprime peraltro alcune perplessità sia in ordine al rischio di sovrapposizioni che può determinarsi tra i vari organismi a livello centrale previsti dal provvedimento, sia per quanto concerne lo strumento dei concorsi riservati attraverso il quale viene sanato, peraltro doverosamente, lo stato di precarietà del personale dei SERT. A quest'ultimo riguardo occorrerebbe tra l'altro verificare, relativamente ai SERT caratterizzati da media o bassa utenza, se

tale situazione derivi da una carenza della domanda oppure da un'insufficiente propositività delle strutture pubbliche.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore VALLETTA, intervenendo in sede di replica, osserva come molti dei rilievi formulati nel corso della discussione generale possano essere almeno parzialmente condivisi. Ciò tuttavia non può fare venire meno due considerazioni di carattere generale sulle quali tutte le parti dovrebbero convenire: la prima relativa al carattere comunque innovativo di un provvedimento che introduce forti elementi di regionalizzazione e una più efficiente struttura di monitoraggio, e la seconda concernente il dato che il disegno di legge non modifica l'attuale disciplina sull'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

È quindi evidente che il testo in esame non chiude una problematica sulla quale nei prossimi mesi dovrà svolgersi un approfondito confronto nel Parlamento e nel paese. È in quest'ottica che egli stesso, ad esempio, ritiene che questa sede non debba essere riaperto il dibattito su taluni punti che pure appaiono a suo parere insufficienti, come l'autorizzazione all'uso del metadone concessa alle sole strutture pubbliche e non anche alle comunità terapeutiche volontarie, che pure in passato hanno utilizzato questo strumento di intervento, ovvero la mancata previsione di adeguati strumenti di formazione, a partire dall'istituzione di una apposita specialità medica, per gli operatori delle tossicodipendenze.

In conclusione egli invita quindi la Commissione a proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il ministro TURCO ringrazia in primo luogo il relatore e i senatori intervenuti nel dibattito, dal quale è emersa la consapevolezza della necessità di un intervento risolutivo che metta fine al grave stato di incertezza derivante dalla mancata stabilizzazione degli operatori dei SERT, e dal non definito quadro normativo relativo alla ripartizione tra centro e periferia del Fondo nazionale per la lotta alle tossicodipendenze. Va in proposito ricordato che il testo in esame risulta dallo stralcio di un disegno di legge presentato dal Governo già nel 1996, e che riprendeva le disposizioni di un precedente decreto-legge, reiterato ben 23 volte senza che si riuscisse ad approvarne la conversione in legge.

L'approvazione del testo in esame, frutto di un confronto serrato ma franco presso la Camera dei deputati, appare quindi necessaria a tutelare da un lato gli operatori delle tossicodipendenze, e dall'altro la stessa credibilità delle istituzioni.

Il Ministro è consapevole del fatto che ogni parte politica, così come del resto è chiaramente emerso nel corso del dibattito, conserva una serie di riserve e di perplessità. Tuttavia la consapevolezza dell'improrogabilità del provvedimento deve far sì che tutti i gruppi, che hanno approvato il disegno di legge alla Camera dei deputati, si sentano impegnati a non presentare emendamenti e a non riaprire le questioni sulle

quali si è faticosamente raggiunto un accordo consensuale. Solo a questa condizione ella stessa può rinunciare a riaprire il confronto su alcuni punti del testo approvato dalla Camera dei deputati che la lasciano sinceramente insoddisfatta, primo fra tutti il comma 8 del nuovo testo dell'articolo 127 del Testo Unico sulle tossicodipendenze, recato dall'articolo 1, che appare da un lato pleonastico, in quanto è evidente che le azioni di riduzione del danno nulla hanno a che vedere con le ipotesi di legalizzazione di determinate sostanze, e dall'altro eccessivo, in quanto sancisce una inopportuna intrusione della politica nella libera ricerca e sperimentazione del più corretto approccio terapeutico, legittimamente perseguite dagli operatori.

Quanto si è detto non deve però indurre a sottovalutare il contenuto innovativo del provvedimento che introduce la triennializzazione dei progetti (conferendogli per tale via un ben più incisivo carattere programmatico), l'ampia regionalizzazione della ripartizione del Fondo nazionale per la lotta alle tossicodipendenze, e la previsione, attraverso l'Osservatorio, di uno strumento finalmente efficace di monitoraggio della situazione delle tossicodipendenze e dell'efficacia degli interventi.

Naturalmente restano aperti numerosi problemi, primo fra i quali quello di conferire un assetto istituzionale più efficace alla lotta alle tossicodipendenze; sarebbe in particolare auspicabile, in accordo con numerosi esempi stranieri, concentrare in un unico Ministero tutte le competenze attualmente disperse tra la Solidarietà sociale, l'Interno e la Sanità, superando così la situazione attuale che vede il Comitato interministeriale funzionare sulla base di un mero atto di buona volontà politica, senza però strumenti efficaci di intervento.

Per quanto concerne il problema da più parti sollevato della moltiplicazione degli organi collegiali, il Ministro si sofferma sulla differente natura delle funzioni ad essi attribuite.

Mentre infatti il Comitato interministeriale ha una funzione di direzione politica della lotta alle tossicodipendenze, l'Osservatorio ha, come si è detto, una funzione essenzialmente di monitoraggio ed epidemiologica. Da questo punto di vista l'esigenza, richiamata dal senatore De Anna, di un collegamento tra l'attività dell'Osservatorio e il mondo della scuola, dovrebbe essere soddisfatta piuttosto in sede di relazioni interministeriali.

La commissione istruttoria, poi, ha visto ridimensionate le sue funzioni a seguito della prevalente regionalizzazione degli interventi finanziati con il Fondo nazionale, ma conserva una importante funzione di definizione dei programmi a livello centrale e di indirizzi tecnici per le stesse regioni.

Per quanto riguarda infine la Consulta nazionale, della quale pure taluni hanno lamentato la pletoricità, ella osserva che la relativa norma sancisce a livello legislativo un organo già istituito con atto amministrativo che sta dando ottima prova di sé, in quanto gli esperti coinvolti, effettivamente rappresentativi di tutte le realtà e di tutte le culture della lotta alle dipendenze, hanno mostrato una grande volontà e capacità di fornire un fecondo apporto di documentazione e propositivo all'attività del Governo, richiedendo in

cambio unicamente un riscontro concreto nell'azione del Governo stesso nella lotta alle tossicodipendenze.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 9 novembre 1998 e rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

**253<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE REFERENTE****(3456) Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il presidente GIOVANELLI dichiara chiusa la discussione generale, dando lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il relatore RESCAGLIO replica agli intervenuti rilevando come gli articoli 1 e 3 del disegno di legge non determinino contrasti, mentre l'articolo 2 ha comportato l'opportunità di un'audizione informale da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi: in tale audizione, svoltasi per ascoltare i rappresentanti delle autonomie locali interessati, è emersa la necessità di stabilire criteri di priorità negli interventi, accertando se gli stanziamenti previsti siano sufficienti; la ridefinizione degli ambiti, poi, appare indispensabile per escludere gli ambiti geografici abusivamente rientrati nell'operatività delle misure successive al terremoto.

replica anche il sottosegretario BARGONE, dichiarando che con il testo in esame il Governo ha adempiuto all'impegno assunto con gli stanziamenti in tabella B della legge finanziaria dello scorso anno; concorda con l'esigenza di chiarire i termini di operatività

dell'articolo 2, allo scopo di non estendere i margini di intervento ma di concluderli per le sole posizioni non ancora definite.

Il presidente GIOVANELLI propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 18 di lunedì prossimo 9 novembre.

Non essendovi osservazioni così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **254<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

#### **IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

#### **Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso (n. 79)**

(Parere al Ministro dell'ambiente: favorevole)  
(L014 078, C13<sup>a</sup>, 0008<sup>a</sup>)

Il relatore CONTE illustra la proposta di nomina riguardante il Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nella persona del professor Franco Montacchini: tale proposta, che fa seguito all'adeguamento della disciplina del parco ai principi della legge n. 394 del 1991, registra l'intesa favorevole delle regioni interessate e riguarda una persona di acclarata professionalità scientifica e di costante presenza sul territorio.

Sulla proposta di parere favorevole svolgono brevi domande i senatori MAGGI e MANFREDI, cui replica il Relatore.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata all'unanimità, risultando 13 voti favorevoli.

Partecipano alla votazione i senatori: BORTOLOTTI, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, MAGGI, MANFREDI, MANIS, PAROLA, RESCAGLIO, SPECCHIA, SQUARCIALUPI e VELTRI.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3455) Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CAPALDI ritiene opportuno portare a conoscenza della Commissione il contenuto del disegno di legge nel suo complesso, in considerazione del fatto che la disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica incrocia in molti punti aspetti di competenza della 13<sup>a</sup> Commissione. Rileva preliminarmente che il testo è molto complesso per l'*iter* che lo ha generato, il quale risale al disegno di legge n. 2772 presentato nel novembre 1996 a seguito della decadenza del decreto-legge n. 491 del 1996, non reiterabile in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1996 nel frattempo emessa. Alcune parti del testo originario sono state quindi nel frattempo o recepite nell'ambito di altri provvedimenti, oppure rese superflue dal decreto legislativo n. 112 del 1998, che trasferisce la materia dell'edilizia residenziale pubblica, compresa la determinazione dei canoni, alle regioni, prevede la soppressione del CER, individua le competenze e le procedure per quanto concerne la dichiarazione di area a rischio ambientale e delinea alcune modifiche in merito alla valutazione di impatto ambientale. Nel corso dell'esame alla Camera il provvedimento in titolo è stato oggetto di un lavoro lungo e laborioso, anche per le parti di carattere ambientale, per cui sarebbe riduttivo un *iter* della Commissione ambiente, sia pure in sede consultiva, limitato nei tempi e nell'approfondimento.

Dà quindi conto degli articoli da 1 a 19 che concernono rispettivamente i seguenti temi: modifiche e semplificazioni di alcune norme della legge n. 189 del 1992, con la conseguente definizione delle competenze regionali per l'utilizzo delle disponibilità residue esistenti nel programma di edilizia residenziale pubblica 1992-1995 e l'eliminazione di un notevole contenzioso (articolo 1); modifiche e semplificazioni della legge n. 457 del 1978, consentendo l'erogazione di finanziamenti anche per le opere da realizzare su beni demaniali, nonché la possibilità di interventi di recupero accanto a quelli di riqualificazione urbana (articolo 2); modifiche alla legge n. 891 del 1986, la cosiddetta legge «Goria» che consentiva ai lavoratori dipendenti di contrarre mutui a tassi fissi per l'acquisto della prima casa (articolo 3); modifiche alla legge n. 560 del 1993, in merito all'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (articolo 4); modifiche al decreto-legge n. 398 del 1993, convertito nella legge n. 493 del 1993, nel senso di una maggiore autonomia regionale (articolo 5); modifiche alla legge n. 662 del 1996, tra le quali presentano un particolare rilievo la possibilità del ricorso all'accordo di programma per consentire l'avvio di interventi di edilizia residen-

ziale su richiesta degli enti locali, la possibilità ai comuni di stabilire condizioni particolari, per gli oneri concessori, a favore di imprese e cooperative che costruiscano alloggi da dare in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, nonché l'interpretazione autentica della norma che, in tema di assegnazione di aree, prevede una preferenza per i proprietari espropriati (articolo 7); riapertura dei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 67 del 1997, il cosiddetto provvedimento «sbloccacantieri» (articolo 8); disposizioni relative all'acquisto di alloggi, da parte dei comuni, nelle zone ad alta tensione abitativa (articolo 11); recupero di immobili pubblici (articolo 13); norme di sanatoria per provvedimenti di cessione di alloggi non ancora perfezionati a causa di un ingorgo normativo e giurisprudenziale, nonché norme relative ad interventi eseguiti nel comune di Ancona a seguito del sisma del 1972 (articolo 15); norme di snellimento e decentramento a proposito dell'accertamento di alcuni requisiti per la concessione dei contributi agevolativi per l'assegnazione o l'acquisto di immobili (articolo 17); disposizioni volte ad accelerare l'acquisizione di alloggi, da parte dei comuni, da destinare agli sfrattati (articolo 18).

Passando alla parte di più stretta competenza, il relatore si sofferma sull'articolo 20, che riguarda i piani pluriennali di attuazione, prevedendo che entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento le regioni debbano adeguare la propria legislazione in materia secondo criteri di essenzialità ed organicità: la scelta sembra positiva in quanto coerentemente inserita in una precisa volontà di semplificazione della programmazione, benché essa incontri poi un limite evidente nel comma 2 il quale, in previsione di una eventuale inadempienza regionale, riafferma immediatamente la validità delle legislazioni nazionale e regionale vigenti. L'articolo 21 tende a stabilire tempi certi per le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti da parte delle regioni, individuando un termine definito perentorio al quale non fa però seguito la determinazione di disposizioni che ne garantiscano la coerenza. L'articolo 22 ha analogamente lo scopo di rendere più certe le procedure di approvazione dei piani attuativi sia pubblici che privati, ma individua poi una disciplina così complessa da indurre perplessità sulla sua efficacia. In merito a questi tre articoli si renderà a suo avviso opportuna l'assunzione di una posizione molto chiara nel senso o di rendere gli indirizzi in essi contenuti effettivamente vincolanti o di riconoscere l'inutilità e prevederne conseguentemente l'eliminazione. L'articolo 23 reca norme per gli interventi in campo sanitario, mentre l'articolo 24 contiene norme di interpretazione autentica in tema di condono edilizio, che potranno consentire la soluzione di un notevolissimo contenzioso che rischierebbe di comprimere i diritti e le esigenze di coloro i quali, pur avendo realizzato opere abusive, sono rientrati nell'attività di sanatoria; rimane però aperta la questione delle opere abusive non sanate e non sanabili, per le quali occorrerà individuare un adeguato percorso che le riporti comunque in un alveo di normalità. L'articolo 25 contiene norme di snellimento per il collaudo ed il controllo di conformità degli ascensori e dei montacarichi. L'articolo 26 contiene norme riguardanti il settore ambientale, disponendo stanziamenti per la lotta

all'eutrofizzazione del mare Adriatico, i piani di risanamento idrico di cui alla legge n. 305 del 1989, le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, e la previsione di un contributo per le procedure di valutazione dell'impatto ambientale per i progetti di importo superiore a 100 miliardi di lire; a quest'ultimo riguardo sarebbe opportuno specificare che i proventi di tale contributo devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per l'attività di valutazione dell'impatto ambientale, modificando in tal senso il comma 6. L'articolo 27 contiene disposizioni riguardanti la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche: il comma 1 differisce il termine per la richiesta di concessione di acque pubbliche e per la denuncia dei pozzi, così come il comma 3 differisce il termine per la richiesta di captazione dell'acqua nelle aree protette da parte dei soggetti che già ne usufruiscono senza un regolare titolo; il comma 4 istituisce un sovracanone per gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano; il comma 6 amplia l'ambito di applicazione della norma che prevede il ricorso, per la copertura degli organici delle autorità di bacino, al passaggio nei ruoli del personale comandato o collocato fuori ruolo; il comma 7 consente l'estensione alle opere connesse dei fondi destinati al completamento della diga del Bilancino; il comma 8 proroga di due anni i vincoli delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti; il comma 9 prevede uno snellimento procedurale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue; il comma 10 dispone che i proventi derivanti dall'eventuale addizionale sui canoni relativi alle utenze di acqua pubblica siano destinati ad attività di ricognizione delle opere e programmazione degli interventi da parte dei comuni e delle province. L'articolo 28 proroga al 31 dicembre 1998 il termine per il completamento delle opere di adeguamento degli scarichi ricadenti negli ambiti territoriali dei centri storici di Venezia e Chioggia, consentendo altresì ai mercati, agli impianti sportivi ed ai grandi alberghi di presentare un piano d'adeguamento entro il 31 dicembre 1998 e completare i lavori entro il 31 dicembre 1999: a suo avviso sarebbe preferibile eliminare le date previste sostituendole con l'indicazione di congrui periodi di tempo decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge.

Il relatore fornisce poi dei chiarimenti ai senatori MANFREDI, BORTOLOTTO e VELTRI, precisando che il parere sarà articolato in modo da contenere alcune riflessioni politiche di carattere generale sul complesso del provvedimento ed una serie di indicazioni puntuali sugli articoli dal 20 in poi; specifica poi che l'articolo 3 si giustifica per il fatto che si trova in attivo il fondo speciale istituito dalla legge n. 891 del 1986 e che il contenuto del comma 1 dell'articolo 27 non è in contraddizione con il regolamento in materia di risorse idriche appena esaminato dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver ricordato che il parere all'8<sup>a</sup> Commissione, in forza del contenuto della lettera di assegnazione, dovrà essere tenuto in una particolare considerazione dalla Commissione di

merito, conviene che la Commissione dovrà redigere un parere nel senso indicato dal relatore, attraverso una procedura che vedrà affidata al relatore stesso la valutazione complessiva delle proposte emendative – anche specifiche – che dovessero essere formulate nel corso del dibattito. Rinvia quindi il seguito dell'esame, per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

**33ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*SUI PROBLEMI AFFERENTI AI SERVIZI SANITARI A ROMA NEL PERIODO  
DEL GIUBILEO  
(A010 000, C34ª, 0001ª)*

Il Presidente TOMASSINI ricorda che in corso della seduta del 29 luglio scorso, in sede di esposizione della relazione preliminare sullo «stato di attuazione dei servizi di emergenza», venne affrontato il problema di «una migliore definizione dei compiti di coordinamento a livello nazionale, e in particolare in previsione del Giubileo dell'anno 2000, che consenta alle regioni di operare in modo sinergico».

A tale riguardo da lettura di uno schema di indirizzi in materia che, integrabile da eventuali modificazioni potrebbe, se condiviso, rappresentare la base per ulteriori iniziative parlamentari da parte dei colleghi.

Premesso che in occasione del Giubileo del 2000 la Regione Lazio, competente in materia di sanità, ha affidato alla «Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo», la stesura di un rapporto generale di sintesi «per affrontare i problemi connessi con l'evento mondiale previsto tra 15 mesi» e che da tale rapporto «si evince soprattutto la preoccupazione della gestione del territorio, che appare sottostimata rispetto alle previsioni di flusso dei pellegrini», rileva che poco o nulla viene riferito nel documento relativamente ai controlli preventivi ed alla creazione di banche dati relative ai pellegrini provenienti da quei paesi in via di sviluppo dove dissesti ecologici hanno messo in crisi gli equilibri igienico ambientali che hanno provocato la recrudescenza di infezioni, presenti con molti focolai e particolarmente resistenti agli antibiotici in commercio. Tali malattie, come la meningite, la tubercolosi, la peste, risultano particolarmente aggressive.

Osservato quindi che nel rapporto menzionato si fa riferimento ad un generico «monitoraggio a tutti i punti di frontiera dell'Italia dei pel-

legrini provenienti da paesi segnalati a rischio dall'OMS...», occorrerebbe – osserva il Presidente – impegnare il Governo ad esercitare con cura e sollecitudine attraverso i ministri della sanità, dell'interno e degli affari esteri, un monitoraggio dei principali focolai di infezione di cui si ha notizia attraverso l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e che potrebbero essere suscettibili di costituire un potenziale pericolo per l'Italia.

Prima del 2000, l'ingresso dei cittadini dei paesi interessati andrebbe subordinato alla presentazione, da parte dei richiedenti, di un'apposita scheda sanitaria da collocare in appositi archivi informatizzati presso i ministeri della sanità, dell'interno e degli affari esteri, mentre sussiste la necessità di potenziare le strutture sanitarie in relazione a tali infezioni con personale medico altamente specializzato a fine di evitare pericolosi contatti con la popolazione degente.

Conclude facendo presente che occorrerebbe procedere alla nomina di un commissario straordinario con specifiche attribuzioni, da definire nell'ambito dei lavori della commissione paritetica Stato-Chiesa per il Giubileo del 2000.

Si apre il dibattito.

Secondo il senatore DI ORIO lo schema esposto dal Presidente Tomassini solleva problemi di carattere epidemiologico che vanno approfonditi, anche alla luce di quanto nel settore risulta essere stato già attivato. A tale proposito va sottolineato che la Regione Lazio, la cui operatività ha dato in materia positivi riscontri, ha elaborato un piano dettagliato di intervento per la tutela della salute durante l'anno 2000. Tale piano comprende iniziative nei seguenti settori:

- a) sistemi di emergenza attraverso il potenziamento dei DEA (Dipartimenti di Emergenza e Accettazione) di Roma, del sistema di trasporto «118», del sistema informativo. Una particolare attenzione è posta nell'organizzazione del sistema di emergenza per i «grandi eventi», per il quale sta per essere nominato un direttore sanitario;
- b) servizi di assistenza sanitaria di base e specialistica;
- c) programmi di sanità pubblica.

Il programma ha l'obiettivo principale di garantire a tutti i pellegrini che verranno a Roma nel 2000 gli stessi livelli di assistenza sanitaria garantiti ai residenti.

Stanno per essere perfezionati accordi con la Santa Sede per programmi assicurativi che garantiscano l'assistenza sanitaria, comunque erogata dal SSN (Servizio Sanitario Nazionale), per persone senza copertura assicurativa. In questo ambito è previsto da parte della Santa Sede l'approntamento di una «Carta del Pellegrino», i cui contenuti informativi sono concordati con la Regione Lazio. Si tratta di una carta individuale multifunzionale che, per la parte sanitaria contiene essenzialmente i dati identificativi ed eventuali informazioni sanitarie ai soli fini degli interventi di emergenza.

L'OER (Osservatorio Epidemiologico Regionale) sta predisponendo un sistema di sorveglianza epidemiologica straordinaria – prosegue il se-

natore Di Orio – per il 2000, basato soprattutto sulla integrazione dei sistemi informativi correnti.

Per quanto riguarda il controllo, non sono previsti in alcun modo programmi straordinari di *screening* obbligatorio per malattie infettive all'ingresso in Italia, al di là della normali procedure internazionali. I programmi di *screening* non sono previsti non solo perché «privi di qualunque evidenza scientifica di efficacia, ma anche perché potenzialmente pericolosi sul piano sanitario e sociale».

Sono poi previsti programmi straordinari di controllo e vigilanza sulle infezioni trasmissibili con alimenti. Le uniche vere epidemie – attese e da prevenire intervenendo sulla qualità dei sistemi di alimentazione – sono le tossinfezioni alimentari.

Lo schema illustrato dal Presidente Tomassini fa l'esempio di tre malattie «pericolose»: meningite, peste e tubercolosi, continua il senatore Di Orio.

Intende risparmiare sarcasmi sulla peste, di cui sono note modalità di trasmissione e diffusione, molto inverosimili da verificarsi in Italia.

Per quanto riguarda invece le meningiti, si tratta di molte malattie virali e batteriche, i cui agenti etiologici sono ampiamente diffusi nella popolazione italiana. Se per assurdo, ad esempio, si facesse uno *screening* per meningococco nell'Aula del Senato, non sarebbe inverosimile una stima di prevalenza attorno al 10 per cento.

Ad avviso del senatore Di Orio non sono proponibili programmi di *screening* per meningite. Comunque è molto più probabile che un pellegrino proveniente da paesi in via di sviluppo si infetti con un agente etiologico della meningite venendo in Italia, piuttosto che immigrati importino gli stessi agenti in Italia dai paesi in via di sviluppo.

In tema di tubercolosi, non sono ipotizzabili programmi di *screening* ed è invece importante il completo trattamento dei casi clinici osservati. I pellegrini non modificheranno sostanzialmente la situazione epidemica di *tbc* in Italia, per la quale, è bene ricordare, che, anche qui, il problema principale è costituito da persone immigrate che arrivano in Italia sane e sviluppano tubercolosi a causa di inadeguate condizioni di vita e di lavoro.

Per il Giubileo serviranno azioni adeguate, programmi di assistenza sanitaria e di sanità pubblica, già definiti, ivi compresi i sistemi informativi necessari, basati sulle evidenze scientifiche di efficacia e sul principio della tutela della riservatezza delle persone.

Quindi – puntualizza il senatore Di Orio – nessuna «schedatura» va proposta a livello di ministero della sanità, né, tanto meno, a livello di amministrazioni degli esteri o dell'interno.

In conclusione, secondo il senatore Di Orio, le considerazioni espresse nello schema illustrato dal Presidente Tomassini devono essere oggetto di verifica con la autorità sanitaria regionale poiché esse evidenziano gravi carenze di approfondimento epidemiologico ed una scarsa informazione sulle misure già poste in atto dalla Regione Lazio. Tra l'altro, ad esempio, va tenuto presente che un Commissario straordinario per il Giubileo è stato nominato ed è già all'opera.

Ad avviso della senatrice CASTELLANI alcuni aspetti dell'intervento del senatore Di Orio sono condivisibili, altri invece assai meno. Lo schema illustrato dal Presidente Tomassini affronta una materia che rientra pienamente nei compiti della Commissione d'inchiesta ove si considerino gli specifici adempimenti che un evento come il Giubileo comporta. Piuttosto sarebbe opportuno procedere alla audizione di quei referenti espressamente deputati ad occuparsi dell'approntamento organizzativo di una macchina così delicata e complessa.

Il senatore PAPINI manifesta perplessità su una iniziativa della Commissione d'inchiesta in materia di misure per il Giubileo. Le soluzioni specifiche prospettate prevedono adempimenti la cui praticabilità va accertata come pure va approfondito il livello di condivisione dei medesimi. Giudica possibile acquisire elementi informativi sui temi in trattazione, anche se occorre tenere ben presente quali siano i limiti di competenza della Commissione d'inchiesta in materia.

Il Presidente TOMASSINI osserva che alla Commissione è rimessa la decisione sull'indirizzo da adottare circa i problemi di merito e procedurali emersi in questa fase del dibattito. Giudicate apprezzabili talune valutazioni del senatore Di Orio, anche in ragione della competenza tecnica che nel settore egli riveste, ribadisce che i problemi oggetto del suo schema espositivo rivestono una valenza che è anche di carattere nazionale ed internazionale. Dopo avere ricordato che l'odierno approfondimento trae origine, come puntualizzato in apertura di seduta, dall'esame della relazione preliminare sullo stato di attuazione del servizio di emergenza «118», avviato in 29 luglio scorso, osserva che da quella sede emersero sollecitazioni per adeguati provvedimenti in vista del Giubileo 2000. In tema poi di tubercolosi sussistono in verità rilevanti problemi alle nostre frontiere: proprio questo fenomeno ha determinato la chiusura di quella di Chiasso. Il Presidente Tomassini rileva che nessuno ha inteso proporre schedature dei soggetti provenienti da paesi extra-comunitari ma soltanto evidenziare necessità di un migliore controllo dei flussi. Dal dibattito del 29 luglio scorso era a suo avviso emersa l'esigenza di una iniziativa che risvegliasse il Governo in materia: se si ritiene necessario seguire un percorso più approfondito, bisogna attivare una rapida indagine che sicuramente rientrerebbe nelle competenze attribuite alla Commissione. Conclude dichiarandosi disposto anche ad accantonare lo schema da lui illustrato, se ciò può favorire la individuazione di una via più condivisa per affrontare la materia.

Riprende la parola il senatore PAPINI per meglio precisare la sua opinione: a suo parere se la Commissione intende approfondire la problematica sanitaria afferente al Giubileo occorre che in modo esplicito venga adottata una specifica decisione sulla materia in quanto tale. Infatti anche attraverso lo strumento della Commissione d'inchiesta possono essere fornite rassicurazione alla cittadinanza sui problemi che l'affluenza dei pellegrini comporta.

Il senatore LAVAGNINI manifesta contrarietà a qualunque iniziativa in quanto essa avrebbe una chiara connotazione politica. Degli argomenti oggi trattati deve semmai occuparsi la 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Sanità). Tra l'altro, sugli stessi argomenti, è già intervenuto uno specifico approfondimento tra autorità comunali, regionali e statali ed insistere su tale linea da un lato porterebbe la Commissione d'inchiesta ad occuparsi di tematiche estranee alla sua competenza e dall'altro darebbe luogo ad una vera e propria ingerenza nei riguardi delle attribuzioni della Regione Lazio.

È di diverso parere la senatrice CASTELLANI la quale non ravvisa alcun elemento di carattere politico nella iniziativa di cui si discute. Semmai potrebbero essere oggetto di approfondimento i dubbi sollevati sui limiti di competenza, in proposito, della Commissione, anche se, in ogni caso, una sede ove verificare la congruità dei provvedimenti adottati per il Giubileo deve pur esserci.

Non trova sufficienti elementi di aggancio per il dibattito in corso il senatore CAMERINI, per il quale vengono affrontati eventi futuribili senza avere conoscenza del piano già predisposto dalla Regione Lazio, ma al quale pure in questa sede viene fatto riferimento. Quindi, quantomeno, andrebbe verificato il contenuto del piano regionale. In ordine poi alle affermazioni svolte in tema di malattie infettive andrebbe acquisito il parere in argomento dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Conclude esprimendo dubbi sulla congruità dell'adozione di sistemi di schedatura sanitaria preventiva che non trovano alcun riscontro nelle metodologie delle organizzazioni sanitarie internazionali.

Il Presidente TOMASSINI ribadisce di essere pronto a ritirare le proprie proposte e di rimettere all'Ufficio di Presidenza l'esame delle questioni emerse e l'eventuale programma di lavoro per l'approfondimento delle problematiche afferenti ai servizi sanitari a Roma nel periodo del Giubileo.

Il senatore DI ORIO osserva che, essendo già in corso la seduta della Commissione, questa è la sede assorbente e competente per la definizione dei problemi insorti.

Il Presidente TOMASSINI ricorda che, oltre agli aspetti formali desumibili dalla lettura dell'art. 6 del Regolamento interno circa le attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza, in realtà si convenne, in sede di definizione di modalità operative, che qualunque ramo di inchiesta o comunque di indagine dovesse passare al vaglio dell'Ufficio di Presidenza. E tale sembra il caso della richiesta di approfondimento sulla materia che hanno avanzato alcuni colleghi.

Il senatore DI ORIO insiste perché sia la Commissione a definire l'orientamento da adottare.

Interviene il senatore PIANETTA per rilevare che, avendo la Regione Lazio approfondito la problematica attraverso l'approntamento di un piano apposito, la Commissione dovrebbe attivare un procedimento per acquisire adeguate conoscenze sullo stato delle iniziative riguardanti i servizi sanitari a Roma nel periodo del Giubileo.

Il senatore LAVAGNINI riprende la parola per sottolineare come l'insistenza con cui viene riproposta la trattazione della materia gli conferma che alla radice sussiste un intento di strumentalizzazione politica. È quindi necessario che il Presidente della Commissione si faccia carico di tutti gli orientamenti emersi e contemporaneamente tenga conto che non sussistono gli estremi per l'esercizio di competenze in materia della Commissione d'inchiesta.

A questo punto il Presidente TOMASSINI riafferma che lo schema di indirizzo da lui illustrato, già ritirato, non è più punto di riferimento per il dibattito. Altro problema invece è quello dell'approfondimento delle misure adottate o da adottare in campo sanitario per il Giubileo. Al riguardo sono emerse opinioni divergenti e, allo stato della discussione, questo è l'oggetto su cui la Commissione deve pronunciarsi.

Dopo che il Presidente ha fornito chiarimenti procedurali al senatore Papini che ne aveva fatto richiesta, la senatrice CASTELLANI chiede che venga approfondito l'oggetto specifico dell'eventuale pronunciamento della Commissione d'inchiesta, fatto salvo che o quest'organo o la Commissione sanità debbono in materia intervenire.

Il senatore PAPINI rileva che occorre tenere distinti i due aspetti: quello di merito, riguardante la problematica oggi affrontata, che pur richiede una valutazione ponderata, ed un altro, di carattere procedurale, riguardante la competenza della Commissione d'inchiesta a trattare la materia. A suo parere non ci sono dubbi che rientri nelle competenze della Commissione d'inchiesta la facoltà di affrontare l'argomento. Chiede pertanto al senatore Lavagnini di meglio chiarire il suo pensiero a riguardo.

Prende la parola il senatore LAVAGNINI il quale, data lettura dell'art. 1 della deliberazione istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sui compiti assegnati a tale organismo, ribadisce che a suo parere non sussiste competenza della Commissione d'inchiesta in proposito poiché tale organo deve indagare su ciò che è già avvenuto per poi riferire al Parlamento, mentre il caso in questione attiene ad un evento proiettato nel futuro.

Il senatore DI ORIO dopo aver rilevato come lo schema introduttivo, già ritirato, manifestasse leggerezze nell'affrontare tematiche di carattere epidemiologico, fa pure presente come la conclusione dello stesso schema proponesse obiettivi che, risultando impropri per la Commissione d'inchiesta, conferivano al documento un carattere eccentrico ri-

spetto alle competenze regolamentari dell'organo inquirente. Ribadito inoltre che le valutazioni di tale schema introduttivo non risultano fondate sul piano epidemiologico, occorre convenire, conclude il senatore Di Orio, che le proposte dallo schema avanzate, oltre che inopportune, non rientrano nei limiti di competenza della Commissione.

Il Presidente TOMASSINI riscontra che le risultanze del dibattito inducono a desistere dal prosieguo della trattazione della materia.

Prende atto la Commissione d'inchiesta.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

112ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*Interviene il ministro per le politiche comunitarie Letta.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Ministro per le politiche comunitarie sugli indirizzi del Governo in merito ai rapporti con l'Unione europea**  
(R046 003, C23ª, 0001ª)

Il presidente BEDIN sottolinea come la presenza del Ministro per le politiche comunitarie costituisca anche il risultato delle sollecitazioni rivolte dalla Giunta e dalla Commissione per l'Unione europea della Camera al precedente Governo affinché individuasse un interlocutore stabile e specifico per gli affari comunitari. Tale problema era stato affrontato in precedenza affidando al sottosegretario agli affari esteri Fassino, cui va il riconoscimento della Giunta per l'attività svolta, una specifica delega e giunge finalmente ora a soluzione con la nomina di un Ministro cui l'oratore rivolge parole di apprezzamento.

Il Presidente rileva altresì che la giornata odierna potrebbe segnare un'ulteriore novità in quanto si riunirà la Giunta per il Regolamento nell'ambito della quale il relatore Smuraglia dovrebbe proporre, unitamente ad altre modificazioni, la trasformazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee in Commissione permanente. Al riguardo l'oratore invita i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a contattare i loro omologhi nella Giunta per il Regolamento onde informarli che tale trasformazione è stata proposta e sostenuta unanimemente da parte della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il ministro LETTA dà atto alle Commissioni per gli affari europei delle due Camere dell'impegno profuso nei primi due anni e mezzo del-

la legislatura affinché venisse individuata, nell'ambito del Governo, una figura espressamente preposta alle politiche comunitarie o, per meglio dire, alle politiche dell'Unione europea. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, peraltro, ha sofferto della mancata nomina di un Ministro preposto alla sua direzione negli ultimi due Governi, risentendone in termini di depauperamento del personale e di strutture logistiche e di definizione del proprio ruolo. La soluzione adottata negli ultimi mesi dal precedente Governo, con l'affidamento di una delega per gli affari europei al Sottosegretario agli affari esteri, ha costituito un primo progresso ma il cosiddetto «doppio cappello», sebbene abbia consentito di affrontare l'emergenza, non si è rivelato adeguato ai fini dell'individuazione di un assetto strutturale definitivo. L'attuale Governo ha avviato una ridefinizione dei rapporti tra Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero degli affari esteri in relazione al raccordo con l'Unione europea, problematica che è all'ordine del giorno di tutti i Governi degli Stati membri e che è resa ancora più complessa dalla trasformazione del ruolo e del modo di lavorare del Consiglio dell'Unione europea conseguenti alla riforma delle istituzioni comunitarie in corso.

Il Ministro illustra poi la prima area di impegno della propria attività, che sarà costituita dall'applicazione del diritto comunitario nell'ordinamento interno, materia che rappresenta in termini quantitativi la mole più gravosa di lavoro. Al riguardo l'oratore invita la Giunta a sensibilizzare le sedi competenti affinché sia consentita una rapida approvazione del disegno di legge comunitaria 1998 – tema che è stato oggetto di un colloquio con il Presidente del Senato – e assicura il massimo impegno affinché il disegno di legge comunitaria per il 1999 sia presentato entro il prossimo gennaio. Si rende tuttavia necessaria anche una riflessione sul procedimento di trasposizione delle direttive comunitarie, definito dalla cosiddetta legge La Pergola, legge n. 86 del 1989, poiché lo sviluppo della produzione legislativa comunitaria ha reso eccessivamente farraginoso, anche rispetto a un confronto con altri Stati membri, il meccanismo connesso alla legge comunitaria annuale. È necessario pertanto individuare delle forme di recepimento più rapide, e caratterizzate da maggiori automatismi, in merito alle quali la Giunta, soprattutto se sarà trasformata in Commissione permanente, sarà chiamata a svolgere un ruolo determinante.

Un altro campo di attività del Ministero sarà costituito dalla partecipazione al Consiglio mercato interno il cui ruolo, peraltro, dovrà essere ridefinito a seguito del completamento del mercato unico condotto sotto la guida del commissario Monti. Anche la riflessione su tale argomento potrà beneficiare dell'apporto della Giunta.

Un impegno particolarmente delicato che attende il Governo è quello della partecipazione alla produzione normativa comunitaria, cosiddetta fase ascendente, che viene affrontata da ciascuno Stato membro con soluzioni diverse in relazione all'esigenza di assicurare un coordinamento fra i vari Ministeri e il raccordo più efficace fra questi e l'Unione europea. Come dimostra la vicenda Malpensa si tratta di una materia di importanza fondamentale per l'Italia poiché può determinare un impatto

non inferiore a quello delle riforme istituzionali. Sull'argomento il Governo non ha ancora formalmente definito una ripartizione di competenze e ruoli ma si impone l'esigenza di affrontare tali aspetti con la massima attenzione onde assicurare, evitando sovrapposizioni e conflitti istituzionali, il migliore coordinamento fra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri, Ministero del tesoro e altri ministeri nei rapporti con la Rappresentanza presso l'Unione europea e con le istituzioni comunitarie.

Nel rispetto delle competenze esercitate dai vari Dicasteri l'oratore rileva inoltre come un ulteriore terreno di attività per il proprio Ministero sarà costituito dalla individuazione degli strumenti necessari per una più efficace informazione sulle politiche europee nei riguardi di soggetti istituzionali, quali gli enti locali, dei cittadini e delle imprese.

Osservando come, in attesa della completa definizione delle deleghe, i suddetti indirizzi abbiano ancora un carattere non formalizzato, il Ministro annovera tra i compiti cui dovrà far fronte anche la direzione di un sottocomitato del CIPE che sarà preposto alla verifica della compatibilità della politica economica nazionale con i vincoli comunitari.

Rilevando i limiti di una struttura propria di un Ministero senza portafoglio l'oratore afferma il proprio impegno a realizzare uno strumento di raccordo con le politiche comunitarie che non sia episodico né legato alla permanenza in carica di un Ministro ma piuttosto assicuri una continuità istituzionale, prospettiva rispetto alla quale dovrebbero essere interessati tanto i Gruppi di maggioranza quanto i Gruppi di opposizione, trattandosi di una materia in cui le differenziazioni politiche sono più sfumate. In tale prospettiva il Ministro esprime l'intenzione di immettere nuove energie nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie – che peraltro necessita della soluzione di taluni problemi logistici – attingendo anche ad esperienze provenienti dal Parlamento europeo e dal mondo accademico. L'oratore sottolinea inoltre il ruolo protagonista delle Commissioni per gli affari europei dei due rami del Parlamento – soprattutto per quanto attiene i profili legislativi – in tale azione di *upgrading* della struttura amministrativa e chiede la loro collaborazione offrendo, per quanto la riguarda, la massima disponibilità.

Il presidente BEDIN apre il dibattito esprimendo la disponibilità della Giunta a sollecitare il Governo affinché le strutture del Ministero per le politiche comunitarie vengano rafforzate.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ribadisce, come già affermato in altre sedi, che l'Italia è sempre pronta a riaffermare in termini retorici la propria passione europea salvo dimostrarsi impreparata a tutelare i suoi interessi nazionali in sede comunitaria. Considerando che i due termini della questione appaiono inversamente proporzionali l'oratore osserva come uno dei nodi di una più efficace partecipazione dell'Italia alla vita dell'Unione europea sia costituito dalla definizione di un adeguato rapporto di collaborazione fra i due Ministeri cui spettano le principali responsabilità in materia, quello per le politiche comunitarie e il Mini-

stero per gli affari esteri. Rilevando come il processo di globalizzazione tende a far sì che gli interessi economici e finanziari prevalgano sulla politica l'oratore afferma altresì che l'euro potrebbe costituire una sorta di gabbia dorata per l'Italia la quale, impreparata a competere con gli altri *partner*, potrebbe divenire un mero mercato di consumo, perdendo progressivamente potere di acquisto, fino ad essere emarginata dall'Europa.

Il senatore Vertone Grimaldi rileva inoltre come lo stato di degrado delle città italiane rispetto ad altre realtà urbane europee dimostri l'ineadeguatezza dei processi decisionali della Pubblica amministrazione, osserva come i ritardi che hanno determinato i disagi di Malpensa siano prevalentemente ascrivibili ad Enti locali piuttosto che allo Stato centrale e sottolinea, infine, come le scelte europee in materia di alta velocità, che potrebbero privilegiare Francoforte a danno di Torino e Milano, non rientrino solamente nell'ambito della politica dei trasporti ma assumano una valenza strategica di politica estera.

Il senatore BETTAMIO rivolge sincere parole di augurio al Ministro e trae spunto dal suo intervento per soffermarsi sull'esigenza di una riforma del meccanismo previsto dalla legge comunitaria. Al riguardo illustra due iniziative concernenti, rispettivamente, un disegno di legge di modifica della legge La Pergola e una proposta di modifica del Regolamento del Senato auspicando che tale riforma possa essere avviata già a partire dal 1999.

Considerando che il Consiglio dell'Unione europea non è responsabile innanzi al Parlamento europeo l'oratore ritiene che debba essere valorizzato il ruolo della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), quale strumento di supporto dell'attività di controllo svolta dai Parlamenti nazionali sull'atteggiamento assunto dai rispettivi Governi in seno al Consiglio. In tale ambito potrebbero essere rivolte anche delle sollecitazioni da parte dei Parlamenti nazionali alle istituzioni comunitarie affinché vengano assunte delle iniziative legislative europee in settori quali l'immigrazione clandestina, cui non ci si può più limitare a far fronte con misure di polizia nazionali. Il fenomeno della migrazione, peraltro, andrebbe affrontato anche creando delle occasioni di lavoro nei Paesi di provenienza.

L'oratore afferma infine come, in considerazione degli scarsi margini di manovra che restano agli Stati con il moltiplicarsi di vincoli quali l'unione economica e monetaria, il patto di stabilità, le norme sulla concorrenza e altre politiche comunitarie, si renda indispensabile la massima collaborazione tra il Ministero per le politiche comunitarie e il Ministero per gli affari esteri per coordinare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e rendere più incisivo il suo ruolo nell'ambito del Consiglio.

Il senatore NAVA esprime la propria soddisfazione per la ricostituzione della figura del Ministro per le politiche dell'Unione europea, così come sollecitata in passato dalla Giunta, nonché per la concretizzazione della prospettiva della trasformazione della Giunta in Commissione per-

manente. Ritenendo che tali passaggi siano indispensabili per l'esercizio del diritto-dovere della partecipazione all'Europa l'oratore condivide l'importanza delle questioni sollevate dai senatori Vertone Grimaldi e Bettamio e sottolinea l'esigenza di una presenza più marcata dell'Italia nell'Unione europea.

Il senatore LO CURZIO, nella prospettiva della trasformazione della Giunta in Commissione permanente, auspica una conseguente trasformazione in un Dicastero permanente della struttura diretta dal Ministro Letta, cui rivolge parole di apprezzamento anche a nome del suo Gruppo parlamentare.

In relazione alle varie aree di impegno illustrate dal Ministro l'oratore sottolinea l'importanza di una più efficace partecipazione dell'Italia al procedimento normativo comunitario, come dimostrano il caso Malpensa, che si avvia a soluzione, e quello del lavoro temporaneo nelle imprese portuali, oggetto di un provvedimento su cui egli è relatore in 8<sup>a</sup> Commissione, materia che è connessa a pesanti rilievi mossi dalla Commissione europea.

L'oratore invita infine il Ministro a farsi carico, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero degli interni, di porre la questione dei fenomeni migratori nel Mediterraneo – la cui rilevanza è stata riconosciuta anche in occasione della Conferenza dell'Unione interparlamentare che si è svolta recentemente a Mosca – all'attenzione delle istituzioni comunitarie affinché possa essere affrontata a livello europeo.

Considerando che vi sono altri senatori iscritti a parlare e l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea il presidente BEDIN propone di rinviare il seguito del dibattito ad altra seduta. Tenendo conto della disponibilità offerta dal Ministro e degli impegni della Giunta il dibattito potrebbe proseguire il prossimo 19 novembre.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

*Presidenza del Presidente*

Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**(A.S. 570) UCCHIELLI: Disciplina delle strade del vino italiano**

**(A.S. 2084) FERRANTE e altri: Disciplina delle "strade del vino" italiano**

**(A.S. 3246) Disciplina delle strade del vino**, approvato dalla Commissione XIII della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei progetti di legge dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri

(Parere alla 9ª Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole sul testo unificato, con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il Presidente Mario PEPE fa preliminarmente presente che la Commissione agricoltura del Senato, nella seduta del 4 novembre scorso, ha adottato un nuovo testo unificato per i disegni di legge di cui in titolo. Su tale testo la Commissione esprimerà il proprio parere, secondo quanto già stabilito nella seduta del 29 ottobre scorso. Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere.

Il senatore Giovanni Pietro MURINEDDU, *Relatore*, presenta la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge n. 3246, 570 e 2084, adottato dalla 9ª Commissione (Agricoltura) del Senato nella seduta del 4 novembre scorso;

considerato che il testo proposto definisce un quadro omogeneo di riferimento per la legislazione delle regioni, titolari di potestà normativa concorrente con quella statale nelle materie del turismo, dell'agricoltura e della viabilità ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevato, altresì, che detto testo reca essenzialmente disposizioni di orientamento e di incentivazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) per le regioni ad autonomia differenziata restano naturalmente ferme le rispettive competenze, aventi carattere esclusivo e non concorrente; una espressa precisazione in tal senso potrebbe essere opportuna su un piano di tecnica legislativa;

b) per le regioni ad autonomia ordinaria la normativa in esame assume carattere di legge quadro in quanto definisce soltanto taluni principi di carattere generale, che peraltro risultano formulati in termini non prescrittivi ma meramente facoltizzanti (le regioni «possono» prevedere, etc.); deve pertanto ritenersi rispettata l'autonomia costituzionalmente garantita delle regioni.

Il deputato Sauro SEDIOLI rileva che il testo unificato all'esame reca profonde modifiche alla proposta di legge a suo tempo approvata, in sede legislativa, dalla Commissione agricoltura della Camera. Tali modifiche, a suo avviso, indeboliscono l'efficacia dell'intervento legislativo, limitando la possibilità di valorizzare le produzioni agricole di qualità. Nonostante tali riserve, dichiara voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, dopo aver osservato che l'ultimo testo approvato dalla Commissione agricoltura del Senato presenta significative modificazioni rispetto al precedente, auspica che il Ministero per le politiche agricole possa trovare adeguate fonti di finanziamento per promuovere le iniziative previste dal disegno di legge. Dichiara, infine, voto favorevole sulla proposta del relatore.

Dopo che il deputato Eugenio DUCA ha dichiarato a sua volta voto favorevole sulla proposta del relatore, il deputato Daniele FRANZ interviene, affermando di condividere le considerazioni svolte dal collega Sedioli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole, con osservazioni, del relatore, che viene approvata dalla Commissione.

**(A.S. 3522) Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità**, approvato dalla XIII Commissione della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri e Pecoraro Scanio

(Parere alla 9ª Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Daniele FRANZ, *Relatore*, riferisce che il disegno di legge sottoposto all'attenzione della Commissione discende dalla normativa che ha istituito la denominazione di origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP) e l'indicazione geografica tutelata (IGT).

Il disegno di legge, che consta di tre articoli, risulta certamente condivisibile in ogni sua parte. Ciò vale, in particolare, sia per quanto concerne l'indicazione delle finalità (articolo 1), sia per il fatto che il provvedimento non comporta oneri finanziari. Un giudizio parimenti positivo può essere espresso sull'articolo 2, che appare rispettoso delle competenze proprie delle regioni e delle province, nonché sull'articolo 3, che richiama normative statali in materia di impatto ambientale. In sostanza quindi il provvedimento sancisce principi condivisibili, se non addirittura necessari, per il cui raggiungimento e consolidamento sono indicate vie già esistenti nel rispetto di tutte le autonomie e competenze previste dall'ordinamento.

Il relatore peraltro evidenzia la possibilità di pervenire all'approvazione di una normativa quasi fine a se stessa, meramente enunciativa, che rappresenti una sorta di «obbligazione naturale». Infatti non si interviene sulle situazioni pregresse, non si pone nessun termine per l'eventuale adeguamento da parte delle regioni e delle province alla legge, che si limita pertanto ad essere un documento di indirizzo.

In conclusione, il relatore esprime un orientamento favorevole all'approvazione del disegno di legge, richiamando peraltro l'attenzione dei colleghi sulle perplessità avanzate nell'ambito della sottocommissione pareri della Commissione affari costituzionali del Senato riguardo al rispetto della competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale.

Il senatore Giovanni Pietro MURINEDDU, richiamandosi al dibattito iniziato nella commissione di merito, nella quale egli è relatore, evidenzia l'opportunità di una normativa che tuteli appositamente i territori con produzioni agricole ad alta specializzazione, che rappresentano una fondamentale risorsa per il Paese.

Il senatore Salvatore LAURO, nel condividere senz'altro l'esigenza sottesa alla proposta di legge in esame, si richiama ad una sua recente proposta, tendente a vietare l'installazione in zone turistiche o agricole di impianti termodistruttori, proposta peraltro non accolta dal Ministro per l'ambiente.

Il deputato Daniele FRANZ, *Relatore*, chiede espressamente al senatore Andreolli di esprimere il suo punto di vista sul problema del rapporto con la legislazione regionale.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, rilevato che nella materia specificamente all'esame concorrono le potestà normative dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, ritiene che tra i tre diversi livelli debba mantenersi un giusto equilibrio e che naturalmente il Parlamento non

possa aprioristicamente surrogare le regioni o invaderne le competenze sul presupposto di una loro presunta incapacità ad affrontare determinate problematiche.

Il senatore Giovanni Pietro MURINEDDU interviene nuovamente per sottolineare che il disegno di legge in esame reca una novità assoluta, in quanto fissa per la prima volta l'attenzione sul problema dell'impatto di determinate attività sulle produzioni di qualità.

Il Presidente Mario PEPE, dopo aver rilevato che gli interventi dei colleghi hanno diradato talune iniziali perplessità sui profili di compatibilità del disegno di legge con gli ordinamenti regionali, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**(A.S. 3455) Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale**

**(A.S. 540) Carcarino ed altri: Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica**  
(Parere alla 8ª Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore Salvatore LAURO, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa rilevare che presso la commissione di merito è in corso l'esame dei due disegni di legge in titolo, unitamente ad altri cinque disegni di legge che sono stati tutti formalmente abbinati. Chiede al Presidente chiarimenti in merito.

Il Presidente Mario PEPE precisa che alla Commissione sono stati assegnati soltanto i due disegni di legge iscritti all'ordine del giorno. Peraltro, può valutarsi la possibilità di richiedere l'assegnazione dei restanti disegni di legge afferenti la materia dell'edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento del Senato.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI, *Relatore*, anche in riferimento alla questione sollevata dal senatore Lauro, osserva che il lavoro svolto alla Camera da parte della VIII Commissione Lavori pubblici è stato assai lungo e complesso. A suo avviso, sarebbe opportuno che il Senato approvasse il disegno di legge n. 3455, che risolve una serie di problematiche urgenti, per poi aprire una fase ulteriore di riconsiderazione dell'intera materia dell'edilizia residenziale pubblica, anche alla luce dei conferimenti di funzioni e compiti amministrativi recentemente attuati con il decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il Presidente Mario PEPE ritiene condivisibile l'impostazione della relatrice, che sostanzialmente tende all'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge n. 3455, con una contestuale proposta di accantonamento degli altri provvedimenti.

Il deputato Eugenio DUCA ricorda che il disegno di legge C. 2772, ora atto Senato 3455, affronta una serie di questioni la cui soluzione è molto attesa dai cittadini, come ad esempio i cosiddetti mutui Gorla. Inoltre, esso contiene alcune norme interpretative, che consentirebbero di sbloccare migliaia di atti di riscatto di alloggi di edilizia pubblica, fermi a seguito di una iniziativa del Consiglio di Stato, che ha preteso di esprimere il proprio parere su tutte le singole compravendite, impedendo di fatto i passaggi di proprietà con immaginabili conseguenze negative per gli assegnatari, che hanno riscattato a pagamento gli alloggi. La Commissione, a suo avviso, deve quindi esprimere senz'altro un parere favorevole su tale disegno di legge per consentirne l'approvazione definitiva prima della legge finanziaria. Propone, pertanto, di accelerare i tempi dell'esame da parte della Commissione, per pervenire all'espressione del parere fin dalla prossima settimana.

Il Presidente Mario PEPE condivide la proposta del deputato Duca, intesa ad un rapido svolgimento del dibattito, proposta su cui conviene anche la Commissione. Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Intervengono il Sottosegretario di Stato all'industria, senatore Umberto Carpi, ed il Sottosegretario di Stato all'università e la ricerca scientifica e tecnologica, ingegner Antonino Cuffaro.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Sulla pubblicità dei lavori**  
(R033 004, B31<sup>a</sup>, 0017<sup>o</sup>)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

**Comunicazioni del Presidente**  
(A007 000, B31<sup>a</sup>, 0027<sup>o</sup>)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, con lettera in data 14 ottobre 1998, lo schema di decreto legislativo recante il «Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia».

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 28 ottobre 1998 tale schema alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 novembre 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente, inoltre, la necessità di fissare al più presto la data dell'audizione della Associazio-

ne dei piccoli comuni a seguito dell'indirizzo manifestato in tal senso dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo del 10 settembre 1998. Aggiunge l'opportunità di fissare altresì la data dell'audizione del Comitato del Coordinamento dei CO.RE.CO relativamente al sistema dei controlli.

Conclude comunicando di aver ricevuto dal gruppo di Alleanza Nazionale una richiesta di audizione del Ministro per i lavori pubblici e dei dirigenti dell'ANAS e di essersi già attivato per svolgerla al più presto. Aggiunge di aver preso contatto anche con il Ministro per i trasporti, relativamente al monitoraggio nel settore del trasporto pubblico locale.

La Commissione prende atto.

#### **Sull'ordine dei lavori**

(A007 000, B31<sup>a</sup>, 0027<sup>o</sup>)

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO con riferimento allo schema di decreto legislativo relativo all'istituzione della società «Sviluppo Italia» testè annunciato dal Presidente, dichiara di aver appreso da un articolo apparso oggi su «Il Sole 24 ore» il conferimento dell'incarico al senatore Coviello a riferire sul provvedimento. A tal proposito fa presente che nessun membro dell'Ufficio di Presidenza era informato di tale designazione. Esprime, inoltre, perplessità sulle dichiarazioni rilasciate alla stampa dallo stesso senatore sul merito del provvedimento. Ricorda che non si era mai verificato che i relatori dei testi esaminati dalla Commissione formulassero osservazioni prima dell'esame da parte della stessa Commissione. Pur tenendo conto dell'eventualità che il senatore Coviello non abbia considerato le modalità di lavoro della Commissione, esprime disappunto anche a nome del suo gruppo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI precisa che l'intervento della senatrice D'Alessandro Prisco faceva riferimento ad un articolo apparso su «Il Sole 24 ore» in cui il senatore Coviello formula osservazioni di merito sullo schema di decreto legislativo relativo alla società «Sviluppo Italia». Comunica di aver conferito al senatore Coviello l'incarico a riferire sul provvedimento alla luce della sua competenza in materia.

Conclude informando i colleghi di aver inviato allo stesso senatore Coviello una lettera in cui fa presente l'inopportunità delle dichiarazioni da lui rese alla stampa in qualità di relatore di maggioranza.

Il deputato Franco FRATTINI, in riferimento alle audizioni delle organizzazioni sindacali svoltesi nel corso dell'Ufficio di Presidenza di ieri, chiede se si sia trattato solamente di una prima serie di audizioni dei soggetti che istituzionalmente partecipano alle diverse fasi ed ai tavoli di contrattazione per i comparti.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI precisa che la Commissione procederà prossimamente all'audizione delle altre confederazioni e

organizzazioni sindacali al fine di realizzare un monitoraggio completo sulla attuazione del provvedimento in materia di contrattazione collettiva.

**Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0017<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta di mercoledì 28 ottobre 1998.

Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che gli è pervenuta la richiesta del senatore Lubrano di Ricco di intervenire sul provvedimento ancorchè sia stata dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento.

Propone di accogliere tale richiesta, vista la dichiarata impossibilità del senatore di pronunciarsi nei tempi dovuti.

La Commissione consente.

Il senatore LUBRANO DI RICCO propone di aggiungere, tra i compiti dell'ENEA, indicati nella bozza del decreto in esame anche quello relativo a nuove tecnologie (innovazione tecnologica o sviluppo tecnologico).

È tuttavia, da tener presente che di innovazione tecnologica si parla tra le finalità dell'ENEA, previste all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2.

Sottolinea che nel secondo comma dell'articolo 2, si parla solo di energia e ambiente, perchè il legislatore ha ritenuto tali fini suscettibili di formare oggetto di accordi di programma con i tre Ministeri ivi richiamati. È indubbiamente da discutere l'ipotesi di estendere ad altri soggetti dell'Amministrazione centrale, regionale e locale gli accordi di programma «al fine di garantire – come dice la norma – un pieno raccordo con le proprie attività istituzionali e gli obiettivi prioritari della politica governativa».

Resta anche da discutere se la materia della innovazione tecnologica possa costituire oggetto di accordi di programma.

Piuttosto va sottolineata la incongruenza di una frase inserita nell'articolo 2, comma 1, lettera c), laddove è detto che l'ENEA ha, tra le varie funzioni, quella di sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo in particolare delle piccole e medie imprese, «promuovendo la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile».

È evidente che ricerca e sviluppo tecnologico non devono, come tali, «essere domandati» ma devono essere oggetto di «offerta» da parte del complesso della ricerca.

La bozza di decreto sembra indicare fini di carattere generale e fini più specifici e di dettaglio (articoli 1 e 2, primo comma). Più particolar-

mente trattasi da una parte dei fini propri dell'Ente (articolo 1 comma 2) e dall'altra di funzioni istituzionali assegnate in via strumentale per il raggiungimento dei fini (articolo 1, comma 3 e articolo 2 comma 1).

I fini veri e propri sono tre: *a)* ricerca; *b)* innovazione tecnologica; *c)* prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia e dell'ambiente.

Sebbene indirizzata verso il cosiddetto «sviluppo sostenibile», non può esservi dubbio che la ricerca – quale fine istituzionale dell'ENEA – sia quella di base e applicata, senza di che rimarrebbero indirizzate altissime competenze, indiscutibile patrimonio dell'Ente, in diversi settori a cominciare da quello della fisica. Non si può, in proposito, dimenticare quanto sia stato speso, in termini di pubbliche risorse, per consentire uno sviluppo scientifico-professionale di numerosi ricercatori, apprezzati nel mondo scientifico nazionale ed internazionale. Si tratta di un patrimonio irrinunciabile, che va salvaguardato. Scontato, perciò, il rinnovato impegno dell'Ente in ordine alla ricerca di base, l'accento va messo sulla ricerca applicata e sulla innovazione dei cicli reali con priorità per quelli che sono più importanti ai fini dello sviluppo sostenibile. Anche l'innovazione tecnologica va vista in relazione alla positiva sinergia tra valori ambientali, tecnologia, competitività. La caratteristica specifica dell'ENEA è di Ente complesso nel quale si può conseguire una positiva interazione tra ricerca, di base e applicata, progetto innovativo, effetti reali sui settori istituzionali e produttivi.

Il costante attuarsi e progredire della ricerca giustifica e sostiene la presenza dell'ENEA nel panorama scientifico e tecnologico italiano. Perché l'auspicata domanda di appoggio e di sostegno, proveniente dal mondo pubblico e privato, possa trovare sempre adeguata risposta, è necessario che le strutture dell'ENEA siano in grado di progettare ed elaborare – innanzitutto a livello scientifico – proposizioni e risultati nei campi dell'energia e dell'ambiente. Se deve esservi ricorso ad altre competenze (che potrebbero essere carenti sul piano dello sviluppo sostenibili) è cosa da valutare e comunque da tenere in conto solo in via sussidiaria ed eccezionale.

Ritiene inoltre degna di attenzione l'attività regolamentare del Consiglio di Amministrazione, così come prevista dall'articolo 10.

Deve eliminarsi dal progetto di regolamento finanziario-contabile la proposizione «anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato». Tale deroga è, innanzitutto, in palese contrasto con la natura dell'ENEA, che è definito «ente di diritto pubblico» (articolo 1, comma 2). Sottrarre un ente di diritto pubblico alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato è una contraddizione in termini.

Ricorda che una delle cause delle degenerazioni dell'amministrazione italiana, particolarmente negli anni ottanta, è stata determinata dal continuo derogare o discostarsi dalle rigorose disposizioni della contabilità pubblica. È, quindi, necessario che l'ente, nella sua attività finanziario-contabile, si richiami a quelle disposizioni. Al fine, tuttavia, di sottrarre l'ENEA a inutili pastoie burocratiche è, perciò, necessario precisare che l'attività di tale Ente sia sottoposta a controllo sulla produttività, a controllo sui risultati.

Nel secondo comma dell'articolo 10 è sancita la previsione della possibilità, per il Consiglio di Amministrazione, di dar vita a società per azioni, alle quali demandare, ai fini di una maggiore efficacia, lo svolgimento di specifiche attività.

La previsione era anche nella legge n. 282 del 1991, se pure in modo indiretto (articolo 2, comma 4). Nella legge precedente si prevedeva una specifica «partecipazione» dell'ENEA a tali società, probabilmente anche in modo minoritario. Ciò poteva comprendersi, perchè tali società non erano previste per essere attributarie addirittura di «specifiche attività» (nella bozza di decreto legislativo non si specifica se trattasi di attività istituzionali dell'Ente, ma ciò è chiaramente intuibile). Nel nuovo provvedimento legislativo, quindi, le società sono solo quelle costituite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nelle quali riversare attività dell'ENEA.

Va, tuttavia, recuperata una previsione del precedente testo legislativo: quella, cioè, relativa alle quote partecipative dell'ENEA.

Ciò agevolerebbe la partecipazione dell'Ente, le cui risorse finanziarie non sono eccessive. Dovrebbe, perciò, prevedersi – come nell'articolo 2, comma 4, della legge n. 282 del 1991 – che le quote di partecipazione dell'ENEA in società debbano (o possano) essere rappresentate «da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture nonchè da competenze».

L'Enea è un Ente di ricerca; lo si ricava chiaramente, oltre che dalle considerazioni innanzi svolte, attraverso l'esame ermeneutico delle disposizioni degli articoli 1, 2 e anche 3, pure dal quarto comma dell'articolo 1 della bozza del decreto del 10 luglio.

Tale disposizione, infatti, inserisce l'ENEA nella disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 204 del 5 giugno 1998, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica.

Tale decreto legislativo ha inteso lanciare misure di ordine strategico generale, che consentano al Governo di operare indirizzi nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, indirizzi rivolti a strutture governative, ad Enti di ricerca (nei quali va, ovviamente, incluso l'ENEA) e alle Università. Tutto ciò viene coordinato in un programma nazionale della ricerca (PNR).

Nei dettagli di tale coordinata attività di ricerca e sul versante puramente finanziario, il decreto prevede che «in allegato alla relazione previsionale e programmatica sono riportate le spese a carico delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti di Ricerca, da esse vigilati o finanziati e delle Università, sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsioni nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica» (articolo 1, comma 6).

Almeno per quanto riguarda l'attività di ricerca, l'ENEA non vi è dubbio che rientri nel programma nazionale di ricerca, dipenda (il che non contrasta con la sua autonomia, discorso identico a quello delle

Università) dalle linee di tendenza generali ministeriali nel campo della ricerca, indicate nel programma nazionale della ricerca, partecipi, al pari degli altri Enti di Ricerca e delle Università, alle modalità di utilizzo delle risorse economiche-finanziarie.

Resta così, definitivamente assodato, per espressa volontà del legislatore, che l'ENEA è un ente di diritto pubblico di ricerca, così qualificato dal primo dei suoi fini istituzionali. A tal proposito è giusto concordare con chi ha ritenuto che la parola «Agenzia» appare poco in carattere con un soggetto complesso di diritto pubblico con compiti di ricerca (in primo luogo quella di base), progetto e servizio e con impegno anche in ordine alla ricerca applicata e alla capacità di innovare i cicli produttivi e territoriali e le funzioni istituzionali, nonchè i programmi territoriali. È stato anche sollevato un problema di duplicazione con l'Agenzia Anpa. A tale proposito va rilevato che tra ENEA e Anpa esiste già ora un certo grado di sovrapposizione di compiti, sovrapposizione che non è affatto sana. Non è giusto, quindi, che nell'articolato si dica che restano intatte le funzioni di Anpa e Arpa, perchè questo è vero solo per le funzioni che non siano sovrapposte a quelle nuove da attribuire all'ENEA. La riforma Bassanini è appunto la sede adatta per affrontare questo tipo di problemi. È opportuno che si preveda che: «l'ENEA assuma la denominazione di Ente per l'Energia e per l'Ambiente». In nessun caso l'impiego della parola Ente deve lasciare adito a tentativi di conservare il vecchio Ente con le sole sue vecchie funzioni.

Un discorso particolare riguarda il personale. L'ENEA, si è detto da più parti, è sovradimensionato relativamente al personale. E d'altronde nessuno ha mai sottolineato il fatto che tale sovradimensionamento è determinato in modo prioritario, se non esclusivo, dall'eccessivo numero di impiegati amministrativi, numero che ha dato una dimensione all'Ente pari ad una struttura ministeriale vecchia maniera. Se si fa il calcolo, si rileva l'esistenza, in un Ente di ricerca, di due, se non di tre, impiegati amministrativi per ogni ricercatore. Ora, 1.800 impiegati amministrativi in un solo Ente, sono indubbiamente, un'anomalia; si può dire, anzi, la vera anomalia dell'ENEA. Quando si parla del personale, si dà il dato complessivo di 3.800 dipendenti, ma si omette di sottolineare che quasi la metà di tali dipendenti sono impiegati amministrativi.

Come proposto dal professor Massimo Scalia, occorre prevedere la riduzione o la riconversione dei ricercatori addetti alla fusione calda e al nucleare.

La questione (unicamente per quanto riguarda la fusione calda, attività da cui altri Stati vanno ormai rifuggendo) può essere indubbiamente discussa. Ma, a proposito di alleggerimento, occorre cominciare prioritariamente dagli impiegati amministrativi, i quali, peraltro, hanno più facili possibilità di diversa collocazione.

Il testo del Governo dedica al personale appena un articolo, e cioè l'articolo 15.

Dopo quanto è stato sottolineato in precedenza, è auspicabile che tale norma venga riesaminata e modificata. Se, come si è visto, l'ENEA è ente di ricerca, se la prima finalità dell'ente, come si è rilevato, è

quella della ricerca, se pure finalizzata allo sviluppo sostenibile, allora è necessario che, in sede legislativa, si determini un indirizzo per la contrattazione, per quanto riguarda il ruolo dei ricercatori.

Non si comprende, infatti, perchè se tale personale, in buona parte costituito da elementi dotati di altissime competenze e professionalità, conosciute e apprezzate nel mondo scientifico internazionale, deve continuare a dedicare la sua preziosissima attività per l'attuazione dei fini dell'ENEA, esso debba essere illogicamente tenuto fuori dalla qualifica di «ricercatore» e fuori dal comparto della ricerca.

È necessario, per il prestigio stesso dell'ENEA, che si giunga ad una completa equiparazione degli addetti alla ricerca con gli omologhi degli altri Enti di ricerca: CNR, INFN, eccetera.

Solo così, sia sul piano interno che su quello internazionale potrà conferirsi credibilità all'operato di quanti, nell'interesse dell'ENEA, vanno da anni prodigando la loro attività quotidiana, con notevoli risultati scientifici, alla ricerca.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, prima di passare all'esame dei singoli emendamenti presentati, fa presente che la maggior parte di questi risultano in coerenza con le posizioni contenute prima nella relazione al provvedimento, e poi nella proposta di parere depositata. Aggiunge che sono stati presentati anche emendamenti che muovono da posizioni completamente diverse, suggerendo indirizzi per la riforma dell'ENEA inconciliabili con l'orientamento del provvedimento. Precisa che la posizione che assumerà sui singoli emendamenti muove dalla scelta tra un modello di ENEA quale ente complesso – in cui l'attività di ricerca qualificata e avanzata convive con l'attività di agenzia al servizio della pubblica amministrazione – ed un modello che orienti l'ENEA solamente verso uno dei due campi operativi citati. A tal proposito rileva che alcuni ritengono che il modello di ente complesso sia in crisi. Occorre pertanto domandarsi se sia opportuno offrire a tale modello – attraverso una certa impostazione della riforma dell'ENEA – un'altra opportunità di realizzazione, oppure occorra trovare un percorso diverso. Ritiene preferibile la prima alternativa, secondo cui si garantirebbe all'ENEA una nuova occasione di configurarsi quale ente complesso, che concilia l'attività di ricerca con l'attività di agenzia. Tale posizione finisce per coincidere con l'impostazione del provvedimento inviato dal Governo, sebbene si rendano necessari integrazioni e chiarimenti diretti a rafforzare l'idea di ENEA quale ente complesso.

Aggiunge di non aver ritenuto opportuno inserire nella proposta di parere depositata il richiamo ai seguenti errori materiali contenuti nel testo: 1) all'articolo 11 si rinvia erroneamente all'articolo 6, comma 3, anzichè al comma 2; 2) all'articolo 16, comma 3, è errata la citazione della legge n. 266 del 1997, che risale al 7 e non al 5 agosto; 3) allo stesso articolo 16, comma 3, la legge n. 284 viene citata erroneamente, in quanto l'anno di approvazione è il 1985 e non il 1995. Reputa, in ogni caso, opportuno invitare il Governo a correggere gli errori citati.

Passando, poi, all'esame dei singoli emendamenti, esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: Caveri 3, Caveri 4, Gubert 5, Cave-

ri 9, Mazzocchin 10, Rotelli 11, Magnalbò 11-*bis*, Gubert 12, Magnalbò 12-*bis*, Rotelli 13, Frattini 15, Gubert 16, Frattini 17, Rotelli 19, Caveri 20, Gubert 21, Frattini 22, Frattini 23, Magnalbò 23-*bis*, Magnalbò 23-*ter*, Frattini 24, Lubrano di Ricco 26, Lubrano di Ricco 27, Mazzocchin 28, Rotelli 29 e Rotelli 30. Esprime, altresì, parere favorevole sui seguenti emendamenti: Lubrano di Ricco 7 – invitando il presentatore a sostituire l'espressione contenuta nell'emendamento «...se devono essere affidate...» con l'espressione «...ove siano affidate...», in coerenza con l'impostazione generale del parere -, e Giaretta 25. Si rimette, invece, alla Commissione relativamente ai seguenti emendamenti: Lubrano di Ricco 1, Lubrano di Ricco 2, Lubrano di Ricco 6 e Rotelli 14. Ritiene, inoltre, assorbiti nella proposta di parere depositata gli emendamenti Lubrano di Ricco 8 e Magnalbò 22-*bis*. Chiede spiegazioni in merito all'emendamento Gubert 18.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di interrompere l'espressione del parere sugli emendamenti e di passare all'esame ed alla votazione degli emendamenti fin qui considerati.

La Commissione consente.

Relativamente agli emendamenti Lubrano di Ricco 1 e 2 il senatore DUVA propone di inserire nelle premesse del parere il concetto ivi espresso.

Concorde il presentatore, la Commissione consente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduti per assenza del relatore gli emendamenti Caveri 3 e 4.

Intervenendo sul suo emendamento 5 il senatore Renzo GUBERT fa presente l'opportunità che nel settore della ricerca prevalga il criterio dell'economia sul criterio dell'efficacia.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, osserva che l'emendamento Gubert 4 non è in contrasto con la posizione contenuta nella proposta di parere. Relativamente poi all'aspetto dell'autonomia propone di inserire al termine del punto 4) della premessa della proposta di parere la seguente espressione: «... e l'autonomia della ricerca».

Concorde il presentatore, la Commissione consente.

Relativamente all'emendamento Lubrano di Ricco 6, il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che la definizione dei comparti è affidata all'autonomia delle parti. È pertanto oggetto di contrattazione e non si può inserire in un testo legislativo.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira pertanto il suo emendamento 6.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione l'emendamento Lubrano di Ricco 7 nella formulazione proposta dal relatore ed accettata dal presentatore.

La Commissione approva.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira il suo emendamento 8 ritenuto dal relatore già assorbito nel parere.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto per assenza del presentatore l'emendamento Caveri 9.

Intervenendo sul suo emendamento 10, il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN fa presente la scarsa chiarezza della formulazione del punto 1 della proposta di parere laddove si dichiara che l'ENEA svolge altresì funzioni di agenzia per la Pubblica Amministrazione attraverso la prestazione di servizi avanzati. Occorre chiarire se l'ENEA sia un'agenzia oppure svolga prestazione di servizi. Da tale esigenza di chiarezza nasce l'emendamento 10 che propone di sostituire il riferimento alle funzioni di agenzia con il riferimento al qualificato supporto tecnico scientifico, peraltro già implicito nell'espressione servizi avanzati.

Il senatore Renzo GUBERT richiamando anche il suo emendamento 12 fa presente l'ambiguità dell'espressione «servizi avanzati» che potrebbe far pensare ad una prestazione di sportello per la Pubblica Amministrazione.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, fa presente che le osservazioni dei colleghi non risultano in coerenza con l'idea che all'interno dell'ENEA siano individuate, in forme articolate, sfere di attività differenziate e che ad alcune di tali sfere debba essere riconosciuta autonomia. L'ENEA svolge, nell'ambito dei compiti di ricerca, anche funzioni di agenzia che non sono riconducibili all'attività di sportello come risulta dal fatto che si tratta di agenzia che svolge prestazione di servizi avanzati. Proprio in quanto servizi avanzati, non possono essere ricondotti ad un'attività burocratico-amministrativa. In tale contesto la formulazione del punto 1) della proposta di parere è preferibile rispetto alle proposte emendative dei colleghi Mazzocchin e Gubert.

Il senatore Giancarlo TAPPARO fa presente che l'attività di agenzia dell'ENEA non è diretta a sostituire l'attività ordinaria. Si può pertanto discutere sull'etimologia dell'espressione servizi avanzati, ma si tratta di un elemento chiaro, che non necessita dei chiarimenti proposti dall'onorevole Mazzocchin.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN ricordando che già il CNR svolge attività di supporto tecnico scientifico per la Presidenza del Consiglio; chiede quali siano le funzioni dell'ENEA in riferimento alla pubblica amministrazione. Fa presente che con il termine «agenzia» si la-

scia intendere la possibilità per l'ENEA di appaltare a terzi l'attività di ricerca su determinati temi.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI in riferimento alle considerazioni del collega Mazzocchin precisa che in Italia non esiste la definizione del concetto di agenzia. Nel provvedimento in esame con l'espressione agenzia si intende sostenere che l'ENEA svolge attività di supporto per la Pubblica Amministrazione, alla stregua di quanto già accade per l'ISTAT. Pertanto, il riferimento all'agenzia non significa necessariamente che l'ente opera tramite l'apporto di terzi, ma semplicemente che l'ente svolge, attraverso prestazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione, attività che possono essere svolte direttamente – come accadrebbe per l'ENEA – o possono essere affidate a terzi, secondo quanto accade per l'ASI. Ritiene inoltre preferibile sostituire l'espressione «servizi avanzati» con l'espressione «attività che costituiscano qualificato supporto tecnico scientifico».

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, concorda con le osservazioni del Presidente e con la sua proposta di sostituire l'espressione «servizi avanzati».

Concorde il presentatore, la Commissione approva la riformulazione della seconda parte dell'emendamento Mazzocchin 10.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione la prima parte dell'emendamento 10, in quanto non ricompresa nella riformulazione testè approvata.

La Commissione respinge.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbiti gli emendamenti Rotelli 11, Magnalbò 11 bis, Gubert 12, Magnalbò 12-*bis*, Rotelli 13 nelle deliberazioni relative all'emendamento Mazzocchin 10.

Relativamente all'emendamento Rotelli 14, il senatore GUBERT fa presente che l'innovazione tecnologica implica la sostituzione di vecchie procedure con altre più complesse: si tratta pertanto di un'operazione tecnica. Diversamente lo sviluppo tecnologico si identifica con il progresso tecnologico che trova la sua sede nei laboratori. Mentre l'innovazione tecnologica è in diretto collegamento con l'attività di impresa, solo lo sviluppo tecnologico presenta relazioni con l'attività di ricerca.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI precisando che l'ENEA deve vigilare sulla innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese che non risultano preparate sotto tale aspetto, pone in votazione l'emendamento Rotelli 14.

La Commissione respinge.

Il deputato Franco FRATTINI ritira il suo emendamento 15.

Intervenendo sul suo emendamento 16, il senatore Renzo GUBERT fa presente che la vigilanza del ministero dell'industria sull'attività dell'ENEA ha senso solo relativamente all'attività di supporto e non per l'attività di ricerca.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, osserva che al punto 1) della premessa si fa presente la necessità di una riforma dell'ENEA volta a fissare con chiarezza la missione dell'ente in modo da assicurarne la piena aderenza agli indirizzi di politica della ricerca ambientale ed energetica allo stato definiti dal Parlamento. In tal modo si chiarisce la cornice entro cui si colloca l'attività dell'ENEA che non risponde esclusivamente agli indirizzi del ministero dell'industria.

Il senatore Renzo GUBERT fa presente che gli indirizzi formulati possono limitare l'attività di ricerca dell'ENEA.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, precisa che all'articolo 1, comma 3, del provvedimento si chiarisce che l'ente opera in regime di piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, pur sulla base degli indirizzi definiti dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il ministro dell'ambiente, nonché con il ministro per gli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali.

Il senatore Renzo GUBERT fa presente che il riferimento alla autonomia nello svolgimento delle funzioni istituzionali non consente di escludere che l'ENEA operi liberamente nell'ambito dell'attività di ricerca.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di salvaguardare l'autonomia dell'attività di ricerca sostituendo il comma 3 dell'articolo 1 con il seguente «L'ente opera secondo le disposizioni previste dal presente decreto e sulla base degli indirizzi definiti dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il ministro dell'ambiente, nonché con il ministro per gli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali, ferma restando l'autonomia dell'attività di ricerca».

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, concorda con la proposta del Presidente.

Il deputato Paola MANZINI, pur condividendo la formulazione dell'articolo 1, comma 3, proposta dal Presidente, ricorda che l'attività dell'ENEA è stata caratterizzata essenzialmente dalla assenza di indirizzi. È sicuramente indubbio che l'attività di ricerca così come le attività a questa connesse debbano svolgersi autonomamente. Richiamando però l'imminente liberalizzazione del mercato elettrico, fa rilevare la neces-

sità che all'ENEA pervengano indirizzi puntuali circa gli obiettivi da perseguire.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, pone in votazione la sua proposta di riformulazione dell'emendamento Gubert 16, fatta propria dal relatore e su cui concorda il presentatore.

La Commissione approva.

Il deputato Franco FRATTINI ritira il suo emendamento 17.

Chiarendo il senso del suo emendamento 18, su cui il relatore ha chiesto spiegazioni, il senatore Renzo GUBERT fa presente l'opportunità di spostare la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento dopo la lettera *d*), visto che l'attività di ricerca prevale sulle altre funzioni riconosciute all'ENEA.

La Commissione approva quindi l'emendamento Frattini 18 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito l'emendamento Rotelli 19 dalle precedenti deliberazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Caveri 20 fatto proprio dal senatore Pinggera.

Intervenendo sul suo emendamento 21, il senatore Renzo GUBERT fa presente la necessità di sopprimere le parole «ed organizzativo» all'articolo 1 comma 2 lettera *a*), in quanto in tal modo si riconoscerebbe all'ENEA una attività di sportello per la Pubblica Amministrazione.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, ritiene eccessivamente limitativa la proposta del senatore Gubert che non considera la realtà significativa dell'ENEA dal punto di vista del suo organico.

Il deputato Gianantonio MAZZOCCHIN, comprendendo le perplessità del collega Gubert, fa presente la necessità di chiarire se con il termine «organizzativo» si faccia riferimento ad un'attività di supporto scientifico-organizzativo. In tal modo si utilizzerebbe l'esperienza di un ente quale l'ENEA per svolgere servizi di coordinamento di progetti di ricerca a cui partecipano diversi soggetti. Richiama a tal proposito l'esperienza dell'ENEA nel coordinamento delle attività in Antartide.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, precisa che l'attività di supporto organizzativo dell'ENEA è sempre correlata alle funzioni istituzionali ad esso riconosciute.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone pertanto in votazione l'emendamento Gubert 21.

La Commissione respinge.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dalla precedente votazione l'emendamento Frattini 22.

La Commissione approva l'emendamento Magnalbò 22-bis.

Intervenendo relativamente all'emendamento Frattini 23, il senatore Renzo GUBERT fa presente che la formulazione contenuta all'articolo 1, comma 2 punto *b*), del testo del Governo, potrebbe creare equivoci inducendo a pensare che l'ENEA possa affidare ad altri l'attività di ricerca.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, precisa che l'equivoco non sorge se si considera la proposta contenuta al punto 1) della proposta di parere di sostituire la definizione di cui l'articolo 1, comma 2, del provvedimento indicando l'ENEA come ente operante nel campo della ricerca.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ritiene però opportuno inserire nel parere un criterio generale che inviti il Governo a coordinare il testo del provvedimento in conformità a quanto indicato al punto 1) del parere stesso.

La Commissione consente, concorde il presentatore e il relatore.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, propone di interrompere l'esame del provvedimento e di rinviarne il seguito ad altra seduta, vista la concomitanza con i lavori della I Commissione Affari costituzionali per l'elezione del Presidente.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

## PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*) e dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*) e lettera *e*) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Premesso che:

1. in tale ambito appare indispensabile e urgente una completa riforma dell'ENEA volta a fissare con chiarezza la missione dell'ente in modo da assicurarne la piena aderenza agli indirizzi di politica della ricerca ambientale ed energetica allo stato definiti dal Parlamento;

2. risulta altresì indispensabile dotare l'ente di strumenti normativi idonei a un suo funzionamento più efficace e coerente con tali obiettivi;

3. a questo fine occorre valorizzare l'armonico sviluppo e l'equilibrata coesistenza dei tre ruoli nei quali – nei campi dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica – si esprime l'attività dell'ENEA, vale a dire:

*a*) ricerca e sviluppo ivi inclusa la realizzazione di progetti pilota, operando in stretto collegamento con la comunità scientifica italiana e internazionale;

*b*) azione di qualificato supporto tecnico-scientifico alla pubblica amministrazione sia centrale sia delle istituzioni regionali e locali;

*c*) azione di trasferimento di conoscenze e di innovazione tecnologica nei confronti del mondo produttivo;

4. da quanto sopra consegue l'esigenza di rendere possibile un assetto funzionale e organizzativo dell'ENEA che, in un quadro unitario, garantisca l'efficacia degli interventi in ciascuna delle aree sopra indicate;

5. per quanto riguarda il personale, appare auspicabile che la sua disciplina nell'ambito del decreto legislativo 29/93, faccia riferimento al comparto della ricerca e tenga al tempo stesso conto

delle esigenze di duttilità che sono proprie di un ente caratterizzato dalle finalità sopra indicate;

preso atto delle osservazioni espresse sullo schema di decreto legislativo dalla X Commissione della Camera dei deputati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni integrative e modificative:

1) la definizione di cui all'articolo 1, comma 2, andrebbe sostituita con la seguente: «l'ENEA è un ente di diritto pubblico operante nei campi della ricerca e della innovazione per lo sviluppo sostenibile, finalizzata a promuovere insieme l'obiettivo dello sviluppo (competitività e occupazione) e quello della salvaguardia ambientale. L'ENEA svolge altresì funzioni di agenzia per la pubblica amministrazione attraverso la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica».

Conseguentemente andrebbe soppresso il comma 1 dell'articolo 1 e andrebbero modificate in coerenza con questa definizione le restanti parti del decreto.

2) all'articolo 1, comma 4, si ritiene preferibile la dizione: «si applica all'attività dell'ENEA».

3) all'articolo 2, lettera a), appare opportuno inserire un riferimento all'azione di supporto tecnico-scientifico per la redazione dei piani energetici regionali di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

4) una più completa enunciazione delle funzioni istituzionali dell'ENEA può essere conseguita aggiungendo all'articolo 2, comma 1, una lettera e) nella quale l'ENEA sia indicato come il soggetto competente per affrontare il problema dello smantellamento degli impianti nucleari e dello smaltimento dei rifiuti nucleari.

5) all'articolo 2, comma 2, appare più pertinente fare riferimento alla «politica nazionale» piuttosto che alla «politica governativa» e aggiungere inoltre, alla fine dell'articolo, l'espressione «nonchè con altre amministrazioni pubbliche».

6) all'articolo 3 viene citato un «comma 1» senza articolo di riferimento che è, presumibilmente, l'articolo 2 e che sarebbe da indicare.

7) all'articolo 4 fra gli organi dell'ENEA appare opportuno prevedere anche un comitato consultivo tecnico-scientifico al quale conferire compiti di orientamento per quanto riguarda l'impostazione dei programmi di ricerca dell'ente e di valutazione, sotto il profilo scientifico, dei risultati ottenuti dalla loro realizzazione. Il comitato dovrebbe essere nominato dal ministro dell'industria sentiti i ministri dell'Università e dell'Ambiente.

8) al Presidente di cui all'articolo 5 appare opportuno (comma 2) riconoscere anche la funzione di «sovrintendere alle attività dell'ente» oltre che di detenerne la rappresentanza legale.

9) le norme sull'incompatibilità con l'appartenenza ai partiti politici di cui all'articolo 8 (comma 2) e all'articolo 9 (comma 6) risultano improponibili e vanno pertanto soppresse. Per gli incarichi elettivi l'incompatibilità appare plausibile solo per quanto riguarda il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale.

10) all'articolo 9 (al termine del comma 2) si suggerisce di aggiungere le parole «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6, comma 2».

11) all'articolo 10 (comma 2) si ritiene opportuno sopprimere le parole «detiene comunque il controllo». Questa infatti costituisce una prescrizione troppo limitativa; appare inoltre utile inserire un riferimento alla promozione di consorzi oltre che di società.

12) le norme di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, appaiono destinate a produrre un carico burocratico eccessivo e in buona parte superfluo. Se ne suggerisce pertanto un deciso snellimento.

13) per quanto concerne il personale (articolo 15) esigenze di chiarezza espositiva suggeriscono di trasformare il comma 3 in comma 1 dell'articolo. Sarebbe inoltre opportuno sopprimere le parole finali del comma a partire da «tenuto conto» e aggiungere le seguenti: «nonchè dei contratti collettivi di comparto». Appare altresì opportuno un riferimento alla circostanza che – ferme le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni – l'ENEA: «si avvale anche, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale e previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro».

14) il termine previsto all'articolo 15 appare incongruo rispetto a quello di cui all'articolo 13, comma 1 e se ne chiede quindi la soppressione.

15) appare infine opportuna una norma di definizione dei tempi e modalità relative alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e alle conseguenti deliberazioni concernenti il direttore generale.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59****EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PROPOSTA  
DI PARERE DEL RELATORE**

*Evidenziare in modo particolare:* la presenza da anni, nell'ENEA, di personale di altissimo valore scientifico e professionale che ha richiesto un notevole sforzo economico del Paese.

**1.** LUBRANO DI RICCO

*Sottolineare, nel parere, che i fini veri e propri dell'ENEA sono i seguenti:* ricerca (per tale intendendosi sia ricerca di base che ricerca applicata); innovazione tecnologica (con le precisazioni già inserite nel parere del relatore); prestazione di servizi avanzati dei settori dell'energia e dell'ambiente.

**2.** LUBRANO DI RICCO

*Con riguardo alla premessa al parere al punto b) appare opportuno inserire un riferimento all'azione di supporto tecnico-scientifico per la redazione dei piani energetici regionali di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.*

**3.** CAVERI

*Con riguardo alla premessa al parere.*

Può essere opportuno completare la descrizione dei ruoli dell'ENEA esplicitando sia quello relativo alla ricerca nel campo dello smantellamento degli impianti nucleari e dello smaltimento dei rifiuti nucleari ed alla supervisione delle relative operazioni, sia quello relativo alla formazione universitaria e post universitaria nei settori di interesse dell'Ente.

**4.** CAVERI

*Alla quarta premessa, sostituire le parole:* in un quadro unitario, con le seguenti: in un quadro istituzionale ed organizzativo che preveda articolazioni tali da garantire la massima autonomia nello svolgimento dei compiti primari di natura scientifica.

**5.** GUBERT

*Al punto 5) della premessa:*

È preferibile che la proporzione del parere, con la quale si concorda «per quanto riguarda il personale, appare auspicabile che la sua disciplina nell'ambito del decreto legislativo n. 29 del 1993, faccia riferimento al comparto della ricerca e tenga al tempo stesso conto delle duttilità che sono proprie di un Ente caratterizzato dalle finalità sopra indicate», che anziché essere contenuta nelle premesse del parere, venga inserita, invece, come parte dell'articolato nell'articolo 15 dello schema di decreto.

6.

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il punto 5) della premessa:*

Sottolineare che se devono essere affidate all'Ente, tra le altre, anche funzioni di agenzia per alcuni compiti particolari, esse non devono stravolgere quelli più rilevanti finora svolte, e che l'Ente, nell'interesse del progresso scientifico nazionale può e deve continuare a svolgere.

7.

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il punto 5) della premessa:*

Precisare che l'ENEA – così come già previsto dalla legge n. 282 del 1991 (articolo 2, comma 4) – può conferire come quote di partecipazione in società brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture e competenze.

8.

LUBRANO DI RICCO

*Con riguardo al punto 1) sostituire le parole:* Ente di diritto pubblico, *con:* Ente pubblico di ricerca.

*Sostituire le parole:* funzioni di agenzia, *con:* funzioni di qualificato supporto tecnico-scientifico.

9.

CAVERI

*Al punto 1) della proposta di parere sostituire le parole:* Ente di diritto pubblico, *con:* Ente pubblico di ricerca.

*Alla quinta riga sostituire le parole:* funzioni di agenzia, *con:* qualificato supporto tecnico-scientifico, *come contenuto al punto b) della premessa alla proposta di parere.*

10.

MAZZOCCHIN

*Al punto 1) seconda riga, sostituire le parole: Ente di diritto pubblico, con: Ente pubblico di ricerca.*

**11.**

ROTELLI

*Al punto 1 aggiungere dopo il terzo periodo: sostituendo ovunque il termine agenzia, con quello di: ente.*

**11-bis.**

MAGNALBÒ

*Al punto 1), dopo le parole: servizi avanzati aggiungere le seguenti: di consulenza scientifica e tecnologica.*

**12.**

GUBERT

*Al punto 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: L'Enea svolge altresì funzioni per la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e della innovazione tecnologica.*

**12-bis.**

MAGNALBÒ

*Al punto 1), quinta riga, sostituire le parole: funzioni di agenzia con le seguenti: qualificato supporto tecnico-scientifico.*

**13.**

ROTELLI

*Al punto 1), settima riga (e in ogni altro punto della proposta) sostituire l'espressione: innovazione tecnologica con l'espressione: sviluppo tecnologico.*

*L'innovazione tecnologica è il risultato dello sviluppo tecnologico. Soltanto quest'ultimo ha un diretto collegamento con l'attività di ricerca mentre l'innovazione tecnologica non ne ha alcuno. L'innovazione tecnologica si realizza sostituendo una tecnologia con un'altra più nuova sì, ma che può essere già presente sul mercato.*

**14.**

ROTELLI

*Sostituire il punto 1 con il seguente:*

Articolo 1, comma 1:

Sostituire con «L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, è trasformato in Ente di ricerca e servizi, denominato Ente Nazionale per l'Energia e l'Ambiente (ENEA), con sede in Roma, al quale trasferisce tutto il personale, le attrezzature ed il patrimonio».

Di conseguenza sostituire la parola «Agenzia» nel titolo del presente articolo con la parola «Ente», in tutti gli altri articoli con la parola «ENEA».

*Motivazione:* In Italia il termine «agenzia» è definito nel diritto commerciale, ma non in quello pubblico. Riferimenti al diritto anglosassone potrebbero sembrare azzardati. In mancanza di una definizione che chiarisca l'esigenza di trasformare l'«Ente ENEA» nell'«Agenzia ENEA», peraltro descritta come Ente di diritto pubblico (articolo 1, comma 2), tale cambiamento di denominazione non è giustificato e può solo essere fonte di confusione e problemi. Inoltre poichè nel 1994 è stata istituita l'ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, l'istituzione di una nuova agenzia per l'energia e l'ambiente creerebbe confusione di ruolo tra i due organismi e sovrapposizioni di compiti e funzioni con conseguente sperpero di risorse pubbliche.

15.

FRATTINI

*Dopo il punto 1), inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «sulla base degli indirizzi» aggiungere le seguenti: «per quanto attiene l'attività dei servizi avanzati alla Pubblica Amministrazione dello Stato».

16.

GUBERT

*Al punto 2, aggiungere il seguente periodo, sostituire le parole:* l'Agenzia conclude accordi di programma con il MICA, con il MURST e con il ministero dell'ambiente con le modalità di finanziamento previste dall'articolo 14 *con le parole:* l'ENEA opera in accordo con il programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

*Motivazione:* Lo strumento dell'accordo di programma con i ministeri dell'industria, della ricerca e dell'ambiente è inutilmente ridondante e contraddittorio sia rispetto all'attribuzione all'ENEA del compito di redigere i propri programmi operativi annuali e pluriennali secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione (articolo 6, comma 2), che a sua volta è espressione dei tre citati ministeri (articolo 6, comma 1), sia rispetto alla previsione che tutte le delibere del CdA, ed in particolare quelle sui programmi, siano sottoposte all'approvazione dei citati ministeri (articolo 11, comma 1 e comma 2). Insomma, gli accordi di programma con i ministeri sono un appesantimento burocratico, che oltretutto potrebbe portare a replicare l'attuale, fallimentare, triplicazione delle attività all'interno dell'Ente.

17.

FRATTINI

*Dopo il punto 2), inserire il seguente:*

2-bis). All'articolo 2 posporre la lettera a) alla fine dell'articolo.

18.

GUBERT

*Al punto 3, premettere:* All'articolo 2, lettera a) prima riga sostituire le parole: «supporto tecnico specialistico ed organizzativo» con le seguenti: «qualificato supporto tecnico-scientifico».

19.

ROTELLI

*Con riguardo al punto 3):* Poichè nella premessa alla proposta di parere sono esplicitati i diversi ruoli che l'Ente dovrà svolgere, essi debbono essere riportati anche nelle osservazioni. Occorre quindi sostituire l'intero punto 3) con «Sostituire le lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 con le lettere a), b) e c) della premessa al presente parere».

20.

CAVERI

*Al punto 3), premettere il seguente periodo:*

All'articolo 2, lettera a) chiarire che il supporto tecnico specialistico ha natura di consulenza e sopprimere le parole «ed organizzativo» in quanto configura l'ENEA come elemento di «line» della Pubblica Amministrazione, snaturando l'ente. Inoltre,».

21.

GUBERT

*Sopprimere, nella prima riga, le parole:* ed organizzativo.

*Motivazione:* I servizi avanzati citati all'articolo 1 non possono che essere strettamente correlati all'attività di ricerca svolta dall'Ente. Non si comprende la previsione, tra le funzioni istituzionali dell'ENEA, di servizi organizzativi. Ove necessario tali servizi organizzativi sarebbero svolti dai servizi generali dell'Ente o più probabilmente e più efficientemente potranno essere richiesti a specifiche società operanti sul mercato, che non necessitano delle competenze tecnico-scientifiche e degli impianti presenti in ENEA.

22.

FRATTINI

*Al punto 3 aggiungere:* e precisare che il supporto alle regioni ed agli enti locali è dato «anche» ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nei settori di competenza «dell'ente».

22-bis.

MAGNALBÒ

*Aggiungere, dopo il punto 3), il seguente punto 3-bis):*

All'articolo 2, comma 1, punto b) sostituire, nella prima riga, le parole: «sviluppare e valorizzare la ricerca e l'innovazione» con le parole: «svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico».

*Motivazione:* Non esiste attività di ricerca e sviluppo tecnologico che non sia finalizzata all'innovazione ed al progresso. È quindi inutile, ma probabilmente fonte di confusione citare l'innovazione tra le funzioni istituzionali dell'ENEA. Inoltre le parole sviluppare e valorizzare sono generiche e perciò ambigue in quanto non individuano chiaramente nell'ENEA il soggetto che deve svolgere l'attività di ricerca.

**23.**

FRATTINI

*Al punto n. 3 sarebbe opportuno aggiungere: L'ente nei suoi compiti operativi agisce sulla base di programmi e di indirizzo del Ministero dell'industria.*

**23-bis.**

MAGNALBÒ

*Dopo il punto 3, aggiungere un 3-bis del seguente contenuto:*

Nell'articolo 2, lettera b), appare opportuno aggiungere dopo le parole «ricerca e innovazione» la parola «tecnologica» e in fine sia aggiunta la parola «innovazione».

**23-ter.**

MAGNALBÒ

*Aggiungere dopo il punto 3-bis il seguente punto 3-ter:*

Sopprimere all'articolo 2, il comma 1, punto c).

*Motivazione:* La fallimentare esperienza condotta proprio dall'ENEA negli ultimi quindici anni circa, ha permesso di capire i limiti della cosiddetta «promozione della domanda di ricerca e tecnologia», da parte del sistema produttivo nazionale. Attività di intermediazione tra produttori di ricerca e di tecnologia e potenziali utilizzatori viene già svolta nell'ambito del sistema di mercato; in particolare attraverso lo strumento delle fiere di settore che in Italia è ben sviluppato e, soprattutto in certe regioni, in continuo sviluppo ed ha respiro internazionale (attività di informazione e sostegno organizzativo alle imprese, in questo campo, sono svolte dalle Camere di Commercio e da diverse altre organizzazioni a carattere locale o nazionale).

Quella che invece è carente e va potenziata è la produzione di ricerca e di tecnologia. Il prestigio, soprattutto sul piano internazionale, delle organizzazioni produttrici di ricerca e tecnologia è il più efficace strumento di promozione in questo campo.

**24.**

FRATTINI

*Alla proposta di parere aggiungere il punto 3-bis:*

3-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b), prima delle parole «sviluppare e valorizzare» inserire le parole «promuovere».

25.

GIARETTA

*Abrogare il punto n. 4 del parere.*

26.

LUBRANO DI RICCO

*Sostituire il contenuto del punto n. 4 con il seguente periodo:* all'ENEA sia assegnato il compito di individuare competenze e disponibilità per partecipare alla costituenda Agenzia Nazionale che dovrà gestire lo smantellamento degli impianti nucleari e dello smaltimento dei rifiuti radioattivi.

27.

LUBRANO DI RICCO

*Al punto 4, sostituire i punti a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 2 con i punti:*

a) ricerca e sviluppo ivi inclusa la realizzazione di progetti pilota, operando in stretto collegamento con la comunità scientifica italiana e internazionale;

b) azione di qualificato supporto tecnico-scientifico alla pubblica amministrazione sia centrale sia delle istituzioni regionali e locali;

c) azione di trasferimento di conoscenze e di innovazione tecnologica nei confronti del mondo produttivo.

28.

MAZZOCCHIN

*Al punto 4, il contenuto della lettera c) deve essere sostituito con:* svolgere attività di formazione tecnico-scientifica specialistica a livello universitario e post-universitario.

Sostenere processi di innovazione del sistema produttivo è tipica attività di agenzia, non collegata con quelle di ricerca e sviluppo tecnologico.

29.

ROTELLI

*Al punto 4, premettere:*

All'articolo 2, lettera b) prima riga, sostituire le parole: «sviluppare e valorizzare la ricerca e l'innovazione» con le parole: «svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico».

30.

ROTELLI

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

**152<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
MORANDO

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**(1497-1498-1499-1500-B) Partecipazione italiana alla ricostruzione delle risorse di organismi finanziari internazionali multilaterali**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa governativa  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il relatore RIPAMONTI ricorda di aver già svolto la relazione sul disegno di legge in titolo nella seduta dello scorso 3 novembre. Propone di esprimere su di esso parere di nulla osta, osservando peraltro che la sua approvazione definitiva dovrebbe essere successiva a quella della legge finanziaria per il 1999.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1998

**33<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio: parere favorevole con osservazioni

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**(3489) MELE ed altri. - Norme per lo sviluppo del telelavoro**: parere di nulla osta